

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

982^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-86

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 87-292

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*293-320

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO		MONTAGNINO (PPI)	Pag. 17, 18, 22 e <i>passim</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		MORO (LFNP)	19, 41, 42 e <i>passim</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	STIFFONI (LFNP)	19
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	LARIZZA (DS)	19, 29
DISEGNI DI LEGGE		CENTARO (FI)	20, 29, 31
Seguito della discussione:		GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	21, 25, 27 e <i>passim</i>
(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)		MUNDI (UDEUR)	24, 25, 28 e <i>passim</i>
PAROLA (DS)	3	CASTELLI (LFNP)	25, 37
GIARETTA (PPI), relatore	3, 7, 10 e <i>passim</i>	MELE (DS)	26
SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	3, 8, 10 e <i>passim</i>	PALUMBO (PPI)	26, 57, 63
RECCIA (AN)	3, 5, 8	MARITATI (Misto)	26
LAURO (FI)	5	MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	26
CAMBER (FI)	6, 10	MARINO (Misto-Com)	27, 74
NOVI (FI)	9, 15, 16	VENTUCCI (FI)	27
MIGNONE (Misto-DU)	11	ALBERTINI (Misto-Com.)	28
MONTAGNA (DS)	11	GERMANÀ (FI)	28
VOLCIC (DS)	11, 14	D'ALÌ (FI)	28
BONAVITA (DS)	12	CIMMINO (UDEUR)	29, 38, 39
LORENZI (Misto-APE)	15	CUSIMANO (AN)	30, 35, 40
BEVILACQUA (AN)	16	VERALDI (PPI)	32, 33
ASCIUTTI (FI)	17, 31	* ROTELLI (FI)	33
FIGURELLI (DS)	18	RIPAMONTI (Verdi)	34, 80, 84
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	18	PIATTI (DS)	35
		PIREDDA (CCD)	36, 63, 64 e <i>passim</i>
		SCIVOLETTO (DS)	39, 40
		VEGAS (FI)	40, 79
		PEDRIZZI (AN)	41, 47, 48 e <i>passim</i>
		PERUZZOTTI (LFNP)	50, 54
		TAROLLI (CCD)	41, 51
		GUERZONI (DS)	42
		MARINI (Misto-SDI)	42
		BORNACIN (AN)	43, 53, 54
		AZZOLLINI (FI)	46, 47, 65 e <i>passim</i>
		DIANA Lino (PPI)	55, 59, 60 e <i>passim</i>
		DE CAROLIS (DS)	56
		BALDINI (FI)	56
		TONIOLLI (FI)	58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

ZECCHINO, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	Pag. 60, 62	Articolo 60, emendamenti e ordine del giorno n. 601	Pag. 229
PASTORE (FI)	60	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 60	230
MANTICA (AN)	65	Articolo 61 ed emendamenti	231
CAPONI (Misto-Com)	72, 77	Articolo 62 ed emendamenti	237
PELELLA (DS)	81	Articolo 63 ed emendamenti	241
FERRANTE (DS)	85	Articolo 64 ed emendamento	242
PIERONI (Verdi)	85	Articolo 65 ed emendamenti	243
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	31, 49, 51	Articolo 66, emendamenti e ordine del giorno n. 661	246
ALLEGATO A		Articolo 67 ed emendamenti	255
DISEGNO DI LEGGE N. 4885:		Articolo 68 ed emendamenti	258
Articolo 51	87	Articolo 69 ed emendamento	266
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 51 e ordine del giorno n. 57	87	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 69	267
Articolo 52	91	Articolo 70 ed emendamenti	267
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 52 e ordini del giorno nn. 581 e 580	92	Articolo 71 ed emendamenti	277
Articolo 53 ed emendamenti	99	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 71	291
Articolo 54 ed emendamenti	101	ALLEGATO B	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 54 e ordine del giorno n. 582	103	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	
Articolo 55, emendamenti e ordini del giorno nn. 21 e 699	108	GOVERNO	
Articolo 56, emendamenti e ordine del giorno n. 583	137	Trasmissione di documenti	302
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56	165	Atti preparatori della legislazione comunitaria	302
Articolo 57 ed emendamenti	175	CONSIGLI REGIONALI	
Articolo 58, emendamenti e ordine del giorno n. 584	186	Trasmissione di voti	302
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58 e ordini del giorno nn. 2 e 585	213	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Articolo 59, emendamenti e ordine del giorno n. 591	220	Annunzio	85
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 59	226	Interpellanze	303
		Interrogazioni	304
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	320
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 51, nel testo proposto dalla Commissione, ed ha avuto inizio l'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti a tale articolo.

Passa quindi alla votazione del 51.0.1005^a.

Il Senato respinge gli emendamenti 51.0.1005^a, 51.0.1008, 51.0.1009 e 51.0.100^a.

PAROLA (DS). Ritira il 51.0.1010 e presenta l'ordine del giorno n. 579, firmato anche dai senatori Russo Spena, De Luca Athos, Pizzinato, Marino e Polidoro. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno pertanto non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 52.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 52.

RECCIA (AN). Illustra il 52.0.1000, che prevede eccezioni al divieto di sanatoria per immobili abusivi nei casi di mancanza di piani regolatori, essendo necessario dare certezza del diritto in tutto il territorio. Sollecita peraltro il relatore ed il rappresentante del Governo ad avanzare eventualmente una proposta alternativa sul problema.

LAURO (FI). Dà conto del 52.0.1001.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 52.0.1003 e 52.0.1005 sono stati ritirati.

CAMBER (FI). Dà conto degli emendamenti 52.0.1006 e 52.0.1007, riguardanti l'indennizzo di beni immobili nei riguardi dei profughi istriani e le relative modalità. Si dichiara comunque disposto a trasformarli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 52.0.1004 si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 52.0.1006 e 52.0.1007, precisando che nel maxiemendamento del Governo che sarà presentato alle tabelle A e B è previsto un adeguato finanziamento della legge che disciplina la materia. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

RECCIA (AN). La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'emendamento 52.0.1000 è volta a dare una oggettiva risposta ad un problema drammatico che riguarda molti comuni, ma la maggioranza ed il Governo

sono sordi alle esigenze che provengono dal territorio (*Applausi dal Gruppo AN*).

NOVI (*FI*). Nel condividere l'emendamento 52.0.1000, sottolinea che per sconfiggere l'abusivismo edilizio e la criminalità che ruota intorno ad esso occorre obbligare i comuni, soprattutto quelli del Mezzogiorno, a dotarsi di strumenti urbanistici adeguati. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge gli emendamenti 52.0.1000, 52.0.1001, 52.0.1002 e 52.0.1004.

CAMBER (*FI*). Ritira gli emendamenti 52.0.1006 e 52.0.1007 e li trasforma negli ordini del giorno nn. 581 e 580 (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo li accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno nn. 581 e 580 non verranno posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 53 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MIGNONE (*Misto*). Ritira l'emendamento 53.1001.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 53.1000.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 53.1000. Viene quindi approvato l'articolo 53.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 54 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MONTAGNA (*DS*). Illustra il subemendamento 54.0.1005/1, che tende a esentare dall'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale le imprese che svolgono attività per le quali gli studi di settore sono entrati definitivamente a regime.

VOLCIC (*DS*). L'emendamento 54.0.1009 prevede l'istituzione di un centro di servizi finanziari e assicurativi nelle zone di Trieste e Gorizia che offrirebbe una prospettiva di promozione e sviluppo dell'attività finanziaria.

BONAVITA (*DS*). L'emendamento 54.0.1050 contiene disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali in linea con quanto stabilito dal protocollo del 1996 tra Governo e imprenditori rappresentati nel CNEL.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Avverte che l'emendamento 54.0.1005 e, di conseguenza, il 54.0.1005/1 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 23.0.1001.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 54.0.1009. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore e ribadisce che il Governo intende mantenere gli impegni già assunti rispetto alle questioni sollevate dai senatori Montagna e Bonavita.

Il Senato respinge gli emendamenti 54.1000, 54.1001 e 54.1002, nonché gli identici 54.1003 e 54.1004. Il Senato approva l'articolo 54.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 54.0.1004 e 54.0.1006 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli aggiuntivi 54.0.1003 e 54.0.1007.

PRESIDENTE. L'emendamento 54.0.1009 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 582. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 582 non viene posto ai voti. Passa all'esame dell'articolo 55 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

GIARETTA, *relatore*. Preannuncia la richiesta di accantonamento dell'articolo 55 riguardante la materia dei rinnovi contrattuali.

NOVI (*FI*). Ritira gli emendamenti 55.1014, 55.1017, 55.1020, 55.1022, 55.1027 e 55.1028.

LORENZI (*Misto-APE*). L'emendamento 55.1012 aumenta di 100 miliardi la cifra stanziata per gli incrementi retributivi del personale docente, inserendo un meccanismo meritocratico di incentivazione e riqualificazione professionale.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo fa proprio l'emendamento 55.1022.

BEVILACQUA (*AN*). Ritira l'emendamento 55.1016 ed illustra i restanti emendamenti a sua firma.

NOVI (*FI*). Precisa di aver erroneamente ritirato gli emendamenti 55.1020 e 55.1028, che pertanto non vanno considerati tali. Preannuncia una dichiarazione di voto sull'emendamento 55.1022.

ASCIUTTI (*FI*). Quale primo firmatario degli emendamenti 55.1014 e 55.1020, che viene incontro alle richieste sindacali di incremento degli stipendi degli insegnanti, categoria che verrà duramente colpita sul piano occupazionale dalla riforma dei cicli scolastici, precisa che non è sua intenzione ritirarli.

FIGURELLI (*DS*). Ritira l'emendamento 55.1043.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere favorevole sulla proposta del relatore di accantonare l'articolo 55.

PRESIDENTE. L'articolo 55 è pertanto accantonato. Passa all'esame dell'articolo 56 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MONTAGNINO (*PPI*). Gli emendamenti 56.1005 e 56.1009 sottraggono dal vincolo della riduzione del personale in servizio gli enti previdenziali. L'emendamento 56.1008 ha per oggetto l'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 30 settembre 2000, perché nonostante i passi avanti compiuti dopo l'approvazione della precedente finanziaria, molto resta da fare in questo campo. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MORO (*LFNP*). Ritira gli emendamenti 56.2000, 56.1015 e 56.1016.

STIFFONI (*LFNP*). L'emendamento 56.1027 fa salva l'esecuzione dei ricorsi pendenti in materia di corresponsione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

LARIZZA (*DS*). Richiama l'attenzione sull'emendamento 56.0.1001 relativo ai lavoratori socialmente utili impegnati nei progetti di riforma del catasto urbano.

CENTARO (FI). Avverte che i senatori Greco, Meduri, Veraldi, Bruno Ganeri e Lombardi Satriani hanno sottoscritto l'emendamento 56.0.1005, che modifica eliminando la parte relativa alla compensazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.1030 è stato ritirato. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al parere del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sollecita l'approvazione del 56.2500 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 56.0.1000, riservandosi di pronunciarsi sugli emendamenti 56.1038, 56.0.1005 e 56.0.1011 al momento della loro votazione. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 56.1005, 56.1008, 56.1009, 56.1029, 56.1036, 56.1037, nonché gli emendamenti dal 56.1043 al 56.1055 e gli emendamenti 56.1059, 56.1061, 56.1063, 56.1064, 56.1065, 56.1066, 56.1067, 56.1069, 56.0.1002, 56.0.1003 e 56.0.1004.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 56.2000, 56.1016, 56.1029, 56.1030, 56.1036, 56.1037, 56.1043, 56.1044, 56.1045, 56.1046, 56.1047, 56.1048, 56.1049, 56.1050, 56.1051, 56.1052, 56.1053, 56.1056, 56.1057, 56.1059, 56.1061, 56.1063, 56.1065, 56.1066 e 56.1069 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 56.1000 al 56.1004.

MONTAGNINO (PPI). Ritira gli emendamenti 56.1005, 56.1008 e 56.1009.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 56.1006 al 56.1010. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 56.1011, fino alle parole: «comma 1», è preclusa la seconda parte ed il 56.1012. Il Senato respinge l'emendamento 56.2500/1 ed approva il successivo 56.2500. Vengono respinti gli emendamenti dal 56.1013 al 56.1018. A seguito del voto contrario della prima parte dell'emendamento 56.1019, fino alla parola: «senso», sono preclusi la restante parte dell'emendamento ed il 56.1021. Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 56.1020 al 56.1035.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'emendamento 56.1038 ha per oggetto il regime dei dipendenti dei Gruppi parlamentari. Si rimette pertanto al parere dell'Assemblea.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette anch'egli all'Assemblea, precisando che l'emendamento in questione va considerato senza compensazione.

Con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore CASTELLI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 56.1038 (Nuovo testo). Viene respinto anche l'emendamento 56.1039. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 56.1040, fino alla parola: «dirigenziale», sono preclusi la restante parte dell'emendamento ed i successivi 56.1041 e 56.1042.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Ritira l'emendamento 56.1054 e trasforma l'emendamento 56.1055 nell'ordine del giorno n. 583. (*v. Allegato A*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non sarà posto voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.1056, 56.1058, 56.1060 e 56.1062.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Sottoscrive e mantiene l'emendamento 56.1064.

D'ALÌ (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 56.1064.

Il Senato respinge l'emendamento 56.1064.

GERMANÀ (*FI*). Non comprende l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1067.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Gli obiettivi indicati dall'emendamento sono stati già realizzati.

GERMANÀ (*FI*). Ritira l'emendamento 56.1067.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.1068 e 56.2001. Risulta approvato l'articolo 56 nel testo emendato.

CENTARO (*FI*). Forza Italia voterà a favore del 56.0.1000, che sottoscrive.

Il Senato approva l'emendamento 56.0.1000.

LARIZZA (*DS*). L'emendamento 56.0.1001 consentirebbe di dare applicazione ad un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali e un Ministero. (*Applausi dal Gruppo DS*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Norme riguardanti i lavoratori socialmente utili sono ricomprese in un emendamento riferito all'articolo 83, sede più idonea per affrontare l'argomento.

LARIZZA (DS). Ritira l'emendamento.

MUNDI (UDEUR). Ritira il 56.0.1002.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.0.1003 e 56.0.1004.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Invita a ritirare gli emendamenti 56.0.1005 (Nuovo testo) e 56.0.1011, in quanto la materia è già trattata da un emendamento riferito all'articolo 83.

CENTARO (FI). Insiste sul 56.0.1005 (Nuovo testo), su cui chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 56.0.1005 (Nuovo testo).

ASCIUTTI (FI). Il 56.0.1006 mira a far sì che le università attivino procedure di valutazione nei riguardi dei tecnici laureati già risultati idonei al posto di professore associato.

Il Senato respinge gli emendamenti 56.0.1006, 56.0.1008 e 56.0.1010

VERALDI (PPI). Ritira il 56.0.1011.

Vengono respinti gli emendamenti 56.0.1012, 56.0.1013, 56.0.1014 e 56.0.1015.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 57 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (FI). Illustra il 57.1000 e il 57.1003, volti a salvaguardare i principi del decentramento ai comuni e di sussidiarietà già stabiliti dalle «leggi Bassanini». (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

Presidenza del presidente MANCINO

RIPAMONTI (Verdi). Dà conto del 57.1005, che mira a salvaguardare il vincolo di destinazione dei fondi in questione.

CUSIMANO (AN). Il 57.1011 intende garantire alle regioni il 70 per cento di somme già stanziare nel 2000 e non ancora loro assegnate.

PIATTI (DS). Sottoscrive il 57.1012, che illustra.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive il 57.1011.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Segnala l'intenzione del Governo di predisporre una formulazione che dovrebbe assorbire gli emendamenti dal 57.1011 al 57.1015, alla quale è favorevole, mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 57.1000 a 57.1007.

CASTELLI (LFNP). Ritira gli emendamenti 57.1008 e 57.1009, provocatoriamente presentati per segnalare la necessità di garantire alle regioni i fondi per adeguare e mantenere la rete stradale. Ritira anche il 57.1019, il 57.1020 e il 57.1018.

Il Senato respinge l'emendamento 57.1010.

PRESIDENTE. Chiede ai presentatori degli emendamenti dal 57.1011 al 57.1015 se intendono ritirarli.

CUSIMANO (AN). In quanto firmatario della proposta originaria, non ritira il proprio emendamento, limitandosi ad accogliere alcuni dei suggerimenti avanzati dal Governo. (*v. Allegato A*).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole.

SCIVOLETTO (DS). Concorda sul testo pur segnalando che il primo emendamento che si sarebbe dovuto esaminare era il 57.1012, a propria firma, in realtà più lontano dal testo in discussione.

VEGAS (FI). Concorda sul nuovo testo del 57.1011.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 57.1011 (Nuovo testo); risultano assorbiti gli emendamenti 57.1012, 57.1013, 57.1014 e 57.1015. Sono poi respinti il 57.1016, il 57.1017, il 57.1021 e il 57.1022. È infine approvato l'articolo 57, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 58 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). Ricorda che l'emendamento 50.0.1004, precedentemente accantonato, è stato ripresentato all'articolo 58, con il numero 58.1800.

TAROLLI (CCD). Illustra gli emendamenti 58.1043, 58.1053 e 58.1059.

MORO (LFNP). Ritira gli emendamenti 58.1003, 58.1004, 58.1005, 58.1006, 58.1007, 58.1008, 58.1015, 58.1016, 58.1017, 58.1019, 58.2001, 58.1020, 58.1022, 58.1023, 58.1031, 58.1034, 58.1035, 58.1036, 58.1041, 58.1042, 58.2000^a e 58.2002.

GUERZONI (PPI). Ritira il 58.1052.

MARINI (Misto-SDI). Illustra il 58.1065 (Ulteriore nuovo testo).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 58.1024 (Nuovo testo), 58.1045, 58.1058, 58.1059 (Nuovo testo) (che assorbirebbe anche il 58.1060), 58.1065 (Ulteriore nuovo testo) e 58.0.1000 (Nuovo testo). È altresì favorevole all'ordine del giorno n. 2, mentre invita a ritirare il 58.0.1005. È invece contrario ai rimanenti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 58.1000, 58.1001, 58.1002. Viene poi respinto l'emendamento 58.1009.

BORNACIN (AN). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 58.1010.

Il Senato respinge l'emendamento 58.1010. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 58.2000 a 58.1014 e gli emendamenti 58.1018 e 58.1021. Il Senato approva l'emendamento 58.1024 (Nuovo testo). Sono poi respinti gli emendamenti 58.1025, 58.1026, 58.1027 e la prima parte dell'emendamento 58.1028 fino alle parole «con le seguenti», con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dell'emendamento 58.1029. Il Senato respinge l'emendamento 58.1030 e gli emendamenti 58.1032 e 58.1033, nonché gli emendamenti da 58.1037 a 58.1040 e gli emendamenti 58.1043 e 58.1044. Il Senato approva l'emendamento 58.1045 e respinge il 58.1046.

AZZOLLINI (FI). Il Governo in Commissione bilancio ha dichiarato di prestare attenzione al contenuto dell'emendamento 58.1047.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformarlo in ordine del giorno.

AZZOLLINI (FI). Lo trasforma nell'ordine del giorno n. 584.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Non sarà pertanto posto in votazione.

PEDRIZZI (AN). Per quanto riguarda l'emendamento 58.1800, in un precedente ordine del giorno presentato in Senato il Governo si era impegnato a rivedere le questioni attinenti alle esattorie.

GIARETTA, *relatore*. Auspica un esame della materia nella sede opportuna. Conferma il parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Riconferma l'impegno del Governo a riconsiderare l'intera materia.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDRIZZI (AN), respinge l'emendamento 58.1800. Vengono poi respinti il 58.1048 e gli identici emendamenti 58.1049 e 58.1050, mentre è approvato il 58.1051. Viene quindi respinto l'emendamento 58.1053.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la votazione l'elettronica dell'emendamento 58.1055 che prevede l'esenzione dall'ICI per gli abitanti dei comuni situati intorno all'aeroporto di Malpensa.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 58.1055. Sono poi respinti gli emendamenti 58.1056 e 58.1057. Viene invece approvato il 58.1058.

TAROLLI (CCD). Insieme ai senatori Piredda, Biasco, Danzi e Callegaro appone la firma all'emendamento 58.1059 (Nuovo testo)

PEDRIZZI (AN). Sottoscrive l'emendamento insieme ai senatori Cusimano e Magliocchetti.

Il Senato approva l'emendamento 58.1059 (Nuovo testo); conseguentemente il 58.1060 è assorbito. Viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 58.1061, fino alle parole «delle funzioni», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dell'emendamento 58.1062. Il Senato respinge gli identici emendamenti 58.1063 e 58.1064.

PRESIDENTE. Avverte che i senatori Pedrizzi, Cusimano e Magliocchetti hanno apposto la loro firma all'emendamento 58.1065 (Ulteriore nuovo testo).

Il Senato approva l'emendamento 58.1065 (Ulteriore nuovo testo). È poi approvato l'articolo 58, nel testo emendato. Il Senato approva l'emendamento 58.0.1000 (Nuovo testo) e respinge gli emendamenti 58.0.1001, 58.0.1002 e 58.0.1003.

BORNACIN (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 58.0.1004 in quanto a favore dei comuni alluvionati.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno.

BORNACIN (AN). Lo trasforma nell'ordine del giorno n. 585.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 585 non verrà posto in votazione.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Propone una nuova formulazione dell'emendamento 58.0.1005 (v. Allegato A).

PERUZZOTTI (LFNP). Accoglie la riformulazione dell'emendamento e comunica che tutti i senatori del Gruppo vi appongono la firma.

Il Senato approva l'emendamento 58.0.1005 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 2 è stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 59 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

DIANA Lino (PPI). Riformula l'emendamento 59.1005 (v. Allegato A), volto alla conservazione del corso di laurea in ingegneria informatica presso la sede di Frosinone dell'università «La Sapienza».

PAROLA (DS). Sottoscrive l'emendamento.

DE CAROLIS (DS). Appone la sua firma all'emendamento.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritira l'emendamento 59.2050.

BALDINI (FI). Illustra l'emendamento 59.0.1002, evidenziando un errore formale presente nel fascicolo degli emendamenti dove è riportata

la percentuale del «4 per cento», anziché del «45 per cento» (*Applausi dal Gruppo FI*).

PALUMBO (*PPI*). L'emendamento 59.0.1004 intende estendere ai candidati giudicati idonei a professore associato la portata della norma applicata nel 1999 ai tecnici laureati. (*Applausi dei senatori Bedin, Sartori e Diana Lino*).

TONIOLLI (*FI*). Illustra l'emendamento 59.1007

GIARETTA, *relatore*. Invita alla trasformazione dell'emendamento 59.1005 in ordine del giorno. Esprime parere favorevole al 59.2050, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 59.1004 e 59.0.1004. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Propone una riformulazione dell'emendamento 59.1004. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti da 59.1000 a 59.1003.

DIANA Lino (*PPI*). Invita il ministro Zecchino ad esprimersi sull'emendamento 59.1005 (Nuovo testo).

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Apprezza le ragioni dell'emendamento. Invitando a trasformarlo in ordine del giorno, si impegna a concordare con le competenti autorità accademiche la prosecuzione del corso. (*Applausi del senatore Robol*).

DIANA Lino (*PPI*). Si dichiara soddisfatto e presenta l'ordine del giorno n. 591.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 59.1004 (Nuovo testo).

D'ALÌ (*FI*). Sottolinea che il contenuto dell'emendamento 59.1006 non è attinente all'articolo in esame.

MORO. (*LFNP*). Lo ritira.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.1007 e 59.1008.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 80 è stato accolto e quindi non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 59, nel testo emendato. Sono poi respinti gli emendamenti 59.0.1000, 59.0.1002 (Testo corretto) e 59.0.1003.

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Pur rammaricandosi, è contrario all'emendamento 59.0.1004 perché si aprirebbe la strada ad una sanatoria generalizzata.

PALUMBO (PPI). Ritenendo poco convincenti le argomentazioni del Ministro, si affida alla sensibilità dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi PPI e CCD*).

Il Senato respinge l'emendamento 59.0.1004.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 60.1001 in ordine del giorno. Propone l'accantonamento dell'emendamento 60.0.1000. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 60.1000.

PIREDDA (CCD). Accoglie l'invito del relatore e trasforma l'emendamento 60.1001 nell'ordine del giorno n. 601.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non viene quindi posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 60.

PRESIDENTE. L'emendamento 60.0.1000 è accantonato. Passa all'esame dell'articolo 61 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANTICA (AN). Illustra l'emendamento 61.1000, soppressivo dell'articolo, non condividendo le funzioni di fatto assegnate alla CONSIP.

MORO (LFNP). Ritira tutti gli emendamenti tranne gli emendamenti 61.1001, 61.1006, 61.1010, 61.1021 e 61.1022.

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 61.2900 (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime favorevole sull'emendamento del Governo e contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 61.1000, 61.1001 e 61.1006.

MORO (LFNP). Dichiara voto contrario sull'emendamento 61.2900 del Governo.

Il Senato approva l'emendamento 61.2900 e respinge gli emendamenti 61.1010, 61.1021 e 61.1022.

AZZOLLINI (FI). Dichiara voto contrario sull'articolo 61 mirante a conseguire risparmi attraverso una procedura che, sia pure modificata, non potrà che confermare i pessimi risultati offerti nel passato. Questo articolo conferma che la finanziaria non ha copertura e che quindi se ne vogliono scaricare i costi sugli esercizi futuri. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato approva l'articolo 61 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 62 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MORO (LFNP). Ritira tutti gli emendamenti che ad eccezione del 62.1005 e del 62.1006.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 62.1004, 62.1005 e 62.1006, approvando infine l'articolo 62.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 63 e degli emendamenti ad esso riferiti. Comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 63.2009, interamente soppressivo dell'articolo.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla soppressione dell'articolo, anche se una riformulazione sarebbe stata preferibile.

Il Senato approva l'emendamento 63.2009, interamente soppressivo dell'articolo 63, precludendo così gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 64 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento soppressivo dell'articolo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 64.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 65 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 65.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 66 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 66.1000 al 66.1006.

MORO (LFNP). Ritira i restanti emendamenti del Gruppo all'articolo 66.

Il Senato respinge gli emendamenti 66.1027, 66.1031 e 66.1033.

CAPONI (*Misto-Com*). Trasforma l'emendamento 66.1034 nell'ordine del giorno n. 661.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 661 non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 66.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 67 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 67.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 68 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MORO (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti tranne il 68.1012.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 68.1005 ed invita il senatore Marino a ritirare il 68.1009. Propone una riformulazione del 68.1017, esprimendo parere contrario sugli altri emendamenti.

SCIVOLETTO (*DS*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'emendamento 68.1017. (*v. Allegato A*).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 68.1005, 68.1009, 68.1010 e 68.1014 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 68.1001, 68.1002, 68.1003 e 68.1011.

MORO (*LFNP*). L'emendamento 68.1012 ha lo scopo di affidare all'autonomia dei comuni le decisioni in ordine all'imposizione fiscale sulla prima casa attraverso l'ICI.

Il Senato respinge gli emendamenti 68.1012, 68.1013, 68.1015 e 68.1016. Il Senato approva l'emendamento 68.1017 (Nuovo testo). Risultano respinti i restanti emendamenti. Il Senato approva l'articolo 68 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 69 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 69.1000 ed approva l'articolo 69.

CAPONI (*Misto-Com*). Ritira l'emendamento 69.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 70 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira gli emendamenti 70.1000, 70.1001, 70.1003 e 70.1007.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 70.1021, 70.1022, 70.1023, 70.1024, 70.1025, 70.1026 e 70.1029, nonché gli emendamenti a firma del senatore Marino, ad eccezione del 70.1016, sono stati ritirati. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 70.1009, 70.1016 e 70.3000 del Governo, che invita invece a ritirare l'emendamento 70.1010. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore e ritira l'emendamento 70.1010.

Il Senato approva gli emendamenti 70.3000, 70.1009 e 70.1016 e respinge i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 70 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 71 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti.

VEGAS (*FI*). L'articolo 71 perpetua un meccanismo di regolazione dei flussi di cassa che ha creato difficoltà agli enti locali ed alle regioni invece di responsabilizzarli. Gli emendamenti propongono la soppressione dell'articolo oppure un innalzamento della soglia dimensionale degli enti locali cui questo meccanismo si applica.

RIPAMONTI (*Verdi*). L'emendamento 71.1036 propone la soppressione del comma 14 che assegna il 50 per cento della tassa sul porto d'armi alle regioni per la gestione delle aree faunistiche. Nella considerazione che la fauna è un patrimonio indisponibile che va tutelato attraverso la fiscalità generale e che nella finanziaria non si è riusciti a trovare risorse neppure per i disabili, appare assurdo erogare 30 miliardi a favore dei cacciatori. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PELELLA (*DS*). L'emendamento 71.0.1002 può essere esaminato insieme con quelli relativi ai lavoratori socialmente utili. Nel caso non fosse collegato ad una proposta di modifica del Governo è disponibile a ritirarlo.

GIARETTA, *relatore*. Invita il Governo, al quale si rimette per l'emendamento 71.0.1002, a ritirare l'emendamento 71.1035. Sugli emendamenti 71.1036, 71.1037 e 71.1038 si rimette all'Aula. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritira l'emendamento 71.1035 e concorda sul parere contrario relativo ai restanti emendamenti. Per quanto riguarda gli emendamenti 71.1036, 71.1037 e 71.1038, propone di riformulare il comma 14 dell'articolo 71 sopprimendo il vincolo di destinazione delle risorse assegnate alle regioni.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 71.2000 è inammissibile. Gli emendamenti 71.1011 e 71.1015 sono ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 71.1001 al 71.1026.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non potendo accettare la soppressione del comma 14, il Governo propone di eliminarne la prima parte, fino alle parole: «e successive modificazioni». Qualora questa modifica venisse accolta, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea sull'emendamento 71.1037.

RIPAMONTI (*Verdi*). La proposta della Governo è accettabile soltanto se viene soppresso anche il periodo che prevede stanziamenti triennali per la realizzazione degli stessi programmi. Ricorda che il Presidente del Consiglio ha fornito assicurazioni ai Verdi circa l'eliminazione di questa previsione dalla legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

GIARETTA, *relatore*. Si rimette all'Assemblea.

FERRANTE (*DS*). In Commissione bilancio l'argomento era stato approfondito e quindi propone di respingere i tre emendamenti in questione.

PIERONI (*Verdi*). Il Gruppo Verdi trarrebbe le necessarie conseguenze dalla violazione dell'intesa assunta con il Capo del Governo. (*Applausi dai Gruppi AN e LFNP*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta notturna.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bo, Bobbio, Capaldi, De Martino Francesco, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Loreto, Occhipinti, Pasquini, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori della Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,04).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 51 ed ha avuto inizio l'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi. Proseguono le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1005^a, presentato dai senatori Recchia e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1009, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.100^a, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Senatore Parola, le ricordo che c'è un invito al ritiro del suo emendamento; intende accoglierlo?

PAROLA. Signora Presidente, accolgo con soddisfazione la precisazione del Sottosegretario, il quale sostanzialmente ha dichiarato che valgono le norme esistenti e che quindi in qualche modo il mio emendamento non è necessario. Pertanto lo ritiro e presento nel contempo un ordine del giorno sulla questione specifica, firmato, oltre che da me, dai senatori Russo Spena, Athos De Luca, Pizzinato, Marino e Polidoro. Con esso, sostanzialmente, si chiede che il Governo eserciti il suo ruolo di garanzia per il rispetto delle norme e degli impegni concordati e attraverso il Ministero del lavoro si convochino entro il gennaio 2001 le parti interessate per definire un'intesa sui tempi e i modi della dismissione; d'altronde, è un discorso che è già iniziato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sottopongo quindi all'attenzione dell'Aula questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 579, testé presentato dal senatore Parola.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 579 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 52.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 52, che invito i presentatori ad illustrare.

RECCIA. Signora Presidente, in relazione all'emendamento 52.0.1000, sottolineo che questa è materia abbastanza difficile, per la quale credo valga la pena di spendere qualche parola, in attesa che arrivino gli altri colleghi e che l'Aula possa essere al completo.

Si tratta purtroppo di problematiche che esulano dalle tematiche di carattere generale. Al riguardo, molti potrebbero essere i favorevoli, come tantissimi – credo i più – i contrari, soprattutto per quanto riguarda le questioni di principio. Tuttavia, quando il principio è ben fissato e ben determinato il più delle volte viene ad essere derogato in considerazione di quello che è la realtà oggettiva.

Ecco perché, se in linea di principio siamo contrari a qualsiasi forma di riapertura dei termini in materia di sanatoria edilizia, al tempo stesso non troviamo nessun altro strumento per dare certezza di diritto a coloro i quali – cittadini italiani – si trovano completamente allo sbando proprio

perché non hanno tale la certezza. Mi riferisco al diritto di un cittadino di possedere una casa e alla possibilità di poterla un giorno possedere, in quanto i comuni non hanno mai provveduto, per varie ragioni, ad attrezzarsi sotto il profilo urbanistico.

In pratica esistono circa 400 comuni in Italia che non hanno un piano regolatore; tant'è vero che qualche hanno fa provvidi a presentare un disegno di legge finalizzato a far sì che nella modifica della legge n. 142 del 1990 venisse inserito come atto fondamentale per il consiglio comunale l'ottenimento del piano regolatore generale, fissando peraltro il termine di 12 mesi. Questa previsione fu recepita nella modifica della suddetta legge da parte del Governo ma prevedendo delle dilazioni tali che il termine di 12 mesi fu portato a 18 mesi e successivamente rinviato alle nomine dei vari commissari *ad acta*, e quindi fino a quasi 40 mesi, vanificando così quella che in quel momento poteva rappresentare l'occasione per obbligare i comuni ad attrezzarsi con piani regolatori generali.

Pur essendovi la disponibilità di molti comuni a dare attuazione a quanto previsto, affidando peraltro incarichi che sono costati centinaia e centinaia di milioni anche per i piccoli comuni – si tratta di spese che gravano sul bilancio dei comuni e quindi sulla comunità – per varie ragioni, durante il percorso amministrativo si è provveduto a rinviare questi piani regolatori ai comuni e qualche volta è successo anche che dopo che i suddetti piani avevano ottenuto il voto favorevole da parte del CTR e della provincia, ci si è imbattuti nella considerazione finale della regione che ha bocciato il tutto rimandando indietro i provvedimenti.

Questa è anche la storia di quei comuni che sono stati sciolti per condizionamento malavitoso; e così le commissioni straordinarie, appositamente nominate al caso, si sono trovate ad affrontare – ahimè! – anch'esse questi fenomeni.

Pertanto, anche in quei luoghi dove lo Stato aveva provveduto a mostrare i muscoli e ad essere forte, ci si è accorti che in realtà era talmente debole da non poter competere con gli altri organismi della Repubblica, ossia le regioni, dstando così la delusione dei cittadini che, fiduciosi, avevano guardato con ammirazione la venuta dei rappresentanti dello Stato come coloro i quali avrebbero potuto finalmente risolvere i problemi di diversi cittadini.

Ecco perché ho ritenuto, in tutta sincerità, di presentare l'emendamento, superando una logica che condiziona spesso i parlamentari, e soprattutto i partiti politici, ispirata alla considerazione di ciò che è più opportuno anziché di ciò che è più giusto. Credo che in sede di esame della finanziaria occorrerebbe evitare questi atteggiamenti; si potrebbe sostenere che l'uno o l'altro partito è favorevole alla riapertura dei termini per il condono edilizio o che un parlamentare si è fatto promotore di un'iniziativa contrastante con la volontà generale di non riaprire i termini per le agevolazioni urbanistiche. Dovendo scegliere, ho scelto la strada più difficile, quella di rappresentare il territorio.

Nella provincia di Caserta il 40 per cento dei comuni è privo di piano regolatore; tutte le sanatorie finora concesse non sono riuscite a porre ri-

medio alle irregolarità e hanno minato la certezza di diritto. L'approvazione dei piani regolatori da parte della provincia e della regione incontra gravi difficoltà. Il 40 per cento di comuni della mia provincia versa quindi nell'incertezza della programmazione e del diritto all'abitazione, che è riconosciuto ad ogni cittadino.

Gli *standard* regionali si ispirano ad una filosofia, diffusa per molti anni tra tutte le forze politiche, che privilegia i bisogni strettamente primari: una stanza, una cucina e i servizi. Tali tipologie abitative non hanno mai tenuto conto di esigenze differenti, mentre bisognerebbe tenerne conto soprattutto oggi poiché la società si avvia ad essere basata non più sulla coppia bensì sui *single*. Ognuno, anche per l'esperienza culturale maturata nel contesto in cui vive, ambisce ad avere gli spazi necessari alla propria esistenza. Si tratta, in pratica, della differenza tra un'edilizia verticale e un'edilizia orizzontale, di più ampio respiro.

Le regioni hanno grandi responsabilità in materia, ma sono prive di compiuti strumenti operativi, perché non è mai stata attribuita loro, espressamente, la facoltà di intervenire, con modalità diverse da atti normativi o di pianificazione, per rispondere ai bisogni di intere popolazioni.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, la prego di concludere.

RECCIA. Signora Presidente, con il mio intervento stanno trascorrendo i venti minuti, previsti dal Regolamento, dal preavviso di votazioni con il sistema elettronico. Avrei anche potuto chiedere prima la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma lei sa che, per illustrare gli emendamenti, sono previsti dieci minuti e il tempo a sua disposizione è esaurito.

RECCIA. Signora Presidente, mi avvio alla conclusione.

Avevo chiesto sia al relatore che al rappresentante del Governo di prendere in considerazione la possibilità – semmai non attraverso questo emendamento, bensì con una risoluzione – di ovviare e risolvere i problemi che ho cercato di evidenziare. Da loro aspetto una proposta, anche alternativa, sulla tematica che ho esposto.

LAURO. Signora Presidente, solo pochi secondi per illustrare l'emendamento 52.0.1001. Se non passa questo emendamento, in effetti, si regala parte del patrimonio dell'INPS ai comuni; patrimonio che, noi riteniamo, si possa concedere in comodato gratuito. Depauperare il patrimonio dei pensionati, che garantisce le pensioni, è una scelta po' forte. Invito il Governo e il relatore a tenere conto di questa esigenza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 52.0.1003 e 52.0.1005 sono stati ritirati.

CAMBER. Signora Presidente, gli emendamenti 52.0.1006 e 52.0.1007 sono entrambi inerenti al medesimo problema.

In questa finanziaria si parla della soluzione di problemi che sono all'ordine del giorno, nel senso che sono a noi contemporanei, d'attualità. La tematica che affrontano questi emendamenti, invece, non è né contemporanea, né d'attualità, ha circa mezzo secolo; da cinquant'anni questo problema attende di essere risolto: gli esuli istriani, friuliani e dalmati da cinquant'anni attendono di essere indennizzati per i beni che sono stati costretti a lasciare nell'ex Jugoslavia, da dove il regime del comunista dittatore Tito li fece «esodare», con migliaia di morti (il fenomeno delle foibe e tutto quello che ormai si legge – o non si legge – nei libri di storia).

Ciò che è strano di questa vicenda è che da circa cinquant'anni lo Stato italiano ha disposto del denaro degli esuli istriani per pagare i debiti di guerra all'ex Jugoslavia; parliamo di partite di giro, di somme formalmente accreditate all'ex Jugoslavia. Mi riferisco, all'inizio degli anni '50, a qualcosa come 150 miliardi di allora.

A me non sembrava stranissimo affrontare questo tema degli indennizzi, anche perché il Governo, durante questi cinque anni, contrariamente a quanto è stato fatto da quelli precedenti, aveva assicurato che avrebbe dato finalmente congrua soluzione al problema. Tant'è che i rappresentanti di questa coalizione governativa, segnatamente i senatori eletti nel Friuli-Venezia Giulia, hanno presentato una proposta di legge, su indicazione, pubblica e ripetuta, dei vertici dell'Ulivo, richiedendo lo stanziamento di 5.000 miliardi per fare fronte a questa esigenza. Tuttavia, nulla di tutto ciò è giunto a compimento. Nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera è stata stanziata – ma in forma di accantonamento, non è denaro spendibile, monetizzabile – una somma complessiva di 150 miliardi in tre anni.

Come ho già detto al relatore sono disponibile a non fare battaglie di principio su questi emendamenti, per cui sarei disponibile a ritirarli e a trasformarli in due ordini del giorno semplicissimi. Con il primo si impegna il Governo ad adottare provvedimenti ed iniziative per quantificare con parametri e coefficienti nuovi l'ammontare degli indennizzi ancora dovuti. Il problema degli indennizzi vede d'accordo tutti i partiti rappresentati in quest'Aula (e questa è una cosa strana): mi si dice che sarà difficile che l'ordine del giorno venga accolto, e questo non lo capirei.

In un altro ordine del giorno affronto la questione relativa ai moltissimi beni dei nostri esuli di cui dispongono gli Stati succeduti all'ex Jugoslavia, segnatamente la Slovenia e la Croazia. Tali beni non sono stati oggetto di compravendita, ma sono stati nazionalizzati dall'ex Jugoslavia e ancora oggi rimangono nazionalizzati nella vigenza delle due nuove sovrane repubbliche di Slovenia e Croazia. Chiedo che su questo tema dei beni nazionalizzati e della loro restituzione agli aventi diritto (cittadini italiani che sono stati costretti all'esodo), il Governo assuma delle iniziative a livello diplomatico, non con atti fuori dal tempo o inapplicabili, ma semplicemente applicando quella normativa di carattere internazionale che è stata ampiamente adottata in Europa e che prevede per l'appunto la resti-

tuzione di tali beni a coloro che vengono spogliati delle loro proprietà da regimi dittatoriali e – come nel caso di specie – xenofobi.

Quindi, con questi ordini del giorno chiedo al Governo di affrontare due temi: una nuova parametrizzazione degli indennizzi finora dati agli esuli (tenendo conto che finora è stato dato in media neanche il 5 per cento del valore dei beni, considerando il valore minimale dei beni che sono stati relitti) e la restituzione di questi beni laddove siano ancora – e oggi lo sono ancora in larga misura – nazionalizzati.

Credo e confido di essere venuto incontro alle esigenze di ordine tecnico. A me interessa sottolineare l'esistenza di questi due problemi, ancora aperti e privi di soluzione a distanza di cinquant'anni, sui quali questo Governo negli ultimi cinque anni aveva assunto precisi impegni e fatto promesse. Credo che questa sia l'occasione per verificare se – almeno in linea di principio, con degli ordini del giorno – si intenda o meno onorare tali impegni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 52.0.1000, perché siamo contrari alla sanatoria degli abusi edilizi e quindi non accetteremmo neanche un ordine del giorno.

L'emendamento 52.0.1001 riguarda una norma appena approvata, la legge 24 ottobre 2000, n.323, pertanto su di esso esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 52.0.1002.

Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.1003, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, questo emendamento è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. Allora il problema è risolto. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.0.1004 e 52.0.1005.

Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.1006, posso solo assicurare che nel maxiemendamento che presenterò sulle tabelle A e B vi sarà un adeguato stanziamento per consentire di risolvere il problema sollevato con emendamenti presentati da tutti i senatori dell'area interessata e finanziare il disegno di legge che sta trattando questa materia. Quella è la sede per fare tutte le discussioni opportune. Pertanto, invito i presentatori a ritirare questo emendamento, assicurando che vi sarà una dotazione finanziaria per garantire il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

Invito a ritirare anche l'emendamento 52.0.1007, diversamente il mio parere è contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.1000.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signora Presidente, non avevo supplicato né chiesto pietà o misericordia da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Voi siete sordi alle esigenze che provengono dal territorio, siete contro la gente che pure vi ha votato, perché i comuni interessati sono amministrati anche dalla sinistra. Questi comuni hanno partecipato al tavolo di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per risolvere i propri problemi, poiché hanno una difficoltà oggettiva ad operare, a trasformare quello che in linea di principio è il diritto di ogni cittadino ad avere una casa nell'ambito di una programmazione certa e di sviluppo per un intero territorio.

Voi aborrisce ogni forma di iniziativa che va in direzione del popolo, vi foraggiate di principi e di stupidità ideologiche.

Voi siete fermi ad un momento molto arretrato, quando tutto poteva essere risolto nella dicotomia fascismo-antifascismo; voi non avete capito che è cambiata l'epoca, è cambiato il momento e che nel sistema oggi maggioritario la gente vota chi è in grado di assicurare risposte o chi è in grado di assicurare almeno un impegno per il proprio territorio.

Ecco perché io, rispettoso della volontà del mio territorio, ho sfidato i preconcetti, i pregiudizi di questo Parlamento, perché credo che soprattutto oggi la maggioranza frutto dei numeri non è stata in grado di proporre un percorso alternativo e il Governo, ossequioso di tale maggioranza dei numeri, non ha fatto niente per cercare di assicurare non il senatore Reccia che a titolo personale presentava quest'emendamento, ma i cittadini che si trovano nell'impossibilità di poter essere garantiti dalla legge e che continuamente si vedono aggrediti, anche giustamente, dalle Forze dell'ordine che tutelano e che vogliono salvaguardare il territorio, procedendo ad azioni di denuncia e successivamente di confisca di diverse case.

Pensavate che era un modo per sanare chissà che cosa, ma credo che vi siate sbagliati, questa volta. Vi è sfuggito, poi, l'altro emendamento da me presentato, senza che io abbia voluto avere la presunzione di essere il depositario di chissà quali diritto e verità. Certamente ho avuto la presunzione – forse sì –, la faccia tosta – forse sì –, ma ho chiesto anche a voi di individuare la questione, non per me ma per i cittadini che si sono rivolti al Parlamento, mio tramite, per ottenere una risposta alle oggettive difficoltà di un popolo che è in ginocchio.

Ecco perché mi sento amareggiato e mortificato da questo atteggiamento sordo e insensibile operato dalla maggioranza e dal suo stesso Governo. (Applausi dal Gruppo AN).

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, in realtà il senatore Reccia ha sollevato una questione drammatica per quanto riguarda soprattutto centinaia, se non migliaia, di comuni del Mezzogiorno: gli abusi edilizi di necessità. Infatti, signora Presidente, esistono vari tipologie di abusi edilizi. Ci rendiamo conto, inoltre, che esiste un abusivismo edilizio criminale che ha letteralmente saccheggiato il territorio e devastato le coste del Mezzogiorno e ha distrutto e annientato la risorsa turistica in quell'area.

Però, signora Presidente, dobbiamo anche renderci conto di un dato. Quando nel 1994 il Governo Berlusconi avviò ed attuò il condono edilizio che fu innestato nella manovra finanziaria dell'epoca, in realtà esso prevedeva commissariamenti *ad acta* per i comuni che non si fossero dotati di uno strumento urbanistico, cioè del piano regolatore. È avvenuto che i Governi successivi (per quanto riguarda il dilagare dell'abusivismo edilizio nel Mezzogiorno la responsabilità ricade dunque sui Governi successivi) non hanno inviato i commissari *ad acta*, i comuni non sono stati dotati di adeguati strumenti urbanistici e quindi si è arrivati all'assurdo che il 35-40 per cento dei comuni nel Mezzogiorno non sono dotati di piani regolatori e di strumenti urbanistici adeguati. Ciò comporta che nel Mezzogiorno è impossibile investire e insediare una industria, è impossibile lavorare, produrre e quindi avviare crescita economica.

Ritengo che con questo emendamento il senatore Reccia intendeva sollevare una questione seria ed avvertita in tutto il Mezzogiorno. Il Governo dovrebbe intervenire; è inutile inveire contro i 300.000 vani abusivi costruiti in Sicilia, guarda caso negli ultimi quattro anni. Le maggioranze di sinistra, guidate dal diessino Capodicasa, si sono guardate bene, se non in due o tre casi simbolici alla presenza di televisioni e Ministri, dall'aggreire quell'abusivismo edilizio; si sono guardate bene dal radere al suolo quelle case abusive. Non lo hanno fatto, esclusi tre o quattro casi per scopi promozionali e pubblicitari.

Occorre affrontare questa situazione e fare in modo che il Governo, mediante una legge e l'azione di commissari *ad acta*, costringa i comuni a dotarsi di uno strumento urbanistico che ponga fine all'abusivismo edilizio, perché quest'ultimo si combatte con gli strumenti della legalità e con i piani regolatori.

Fino a quando nel Mezzogiorno, e non solo, non ci saranno i piani regolatori dilagheranno l'abusivismo edilizio e quell'economia criminale che si innesta su di esso. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.0.1000, presentato dal senatore Reccia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.1001, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 52.0.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 52.0.1004, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 52.0.1005 è stato ritirato.

Sugli emendamenti 52.0.1006 e 52.0.1007 c'è un invito al ritiro. Senatore Camber, lo accoglie?

CAMBER. Signora Presidente, accetto l'invito al ritiro. Il relatore e il Governo hanno detto di essere disponibili ad accettare come raccomandazione due ordini del giorno, nei quali si stabilisce di considerare non congrui gli attuali parametri e coefficienti di indennizzo e quindi di adottare, nelle sedi che si riterranno opportune, le iniziative finalizzate ad ovviare questo problema.

Trasformo pertanto l'emendamento 52.0.1006 nell'ordine del giorno n. 581 e l'emendamento 52.0.1007 nell'ordine del giorno n. 580 e non insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 581 e 580.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Li accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno nn. 581 e 580 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MIGNONE. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 53.1001 giacché il suo contenuto è stato riassorbito in un provvedimento di legge approvato nel frattempo alla Camera dei deputati. L'obiettivo dell'emendamento era quello di favorire la metanizzazione nelle zone in cui era in ritardo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dai senatori Rossi e Moro si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.1000, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTAGNA. Signora Presidente, l'emendamento 54.0.1005/1 intende dare una disciplina all'eliminazione del valore fiscale dello scontrino, e quindi precisa le possibilità del Ministero a decorrere da un determinato periodo per dare attuazione a questa disciplina.

VOLCIC. Signora Presidente, moderando leggermente l'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sui servizi finanziari ed assicurativi previsti per il punto franco di Trieste si darebbe una prospettiva economica alle zone di Trieste e di Gorizia. L'emendamento 54.0.1009 è a costo zero; l'Europa non sarebbe contraria, a mio parere, perché si tratterebbe di applicare un regime previsto per i punti franchi che già esistono, istituire un centro di servizi finanziari ed assicurativi che potrebbero essere usati soltanto per la raccolta di fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori dal territorio dello Stato italiano con non residenti. Inoltre, sarebbe un'ottima scuola, un ottimo termometro anche per i Paesi che stanno entrando nell'Unione europea.

Pertanto, mi sembra che questa leggera trasformazione contenuta nell'articolo 54-*bis* che si propone meriterebbe di essere accolta, anche perché in sostanza le spese sono nulle e i vantaggi evidenti.

BONAVITA. Signora Presidente, degli emendamenti che ho presentato intendo illustrare solo il 54.0.1005, che reputo di particolare importanza e sul quale interviene il subemendamento 54.0.1005/1 del senatore Montagna.

L'emendamento cerca di dare una risposta agli accordi già intervenuti tra il Governo e le categorie degli imprenditori rappresentati nel CNEL, che hanno firmato un protocollo il 26 settembre 1996 all'interno del quale vi è una voce che recita così: «a dare un processo per consentire un progressivo superamento della valenza fiscale dello scontrino e della ricevuta fiscale in correlazione all'applicazione di singoli studi di settore». Vorrei rammentare che gli studi di settori sono nati per far emergere base imponibile, per trovare un sistema nel pulviscolo delle nostre imprese, con dei criteri predeterminati e definiti, per calcolare il reddito imponibile. Poiché tale reddito imponibile viene determinato con criteri predefiniti in collaborazione con il Ministero delle finanze e con le categorie, la contropartita era la semplificazione, cioè l'eliminazione di inutili incombenze contabili per le piccole aziende. In questo senso, la valenza fiscale dello scontrino e non il fatto che esso non debba più essere emesso, perché lo scontrino rimane, era una delle premesse per gli studi di settore.

Su questa base richiamo l'attenzione: c'è stata un po' di polemica su tale questione, a mio giudizio più ideologica che nei fatti. Il subemendamento del senatore Montagna cerca di dare una risposta alle problematiche emerse incaricando il Ministero delle finanze di trovare le modalità per addivenire al superamento della valenza fiscale dello scontrino.

Suggerirei di integrare il subemendamento Montagna con una seconda parte che si riferisce alle imprese, esercizi ed attività commerciali marginali, in modo che si creino i presupposti per dare una risposta a quelle categorie costituite da imprese unipersonali, familiari e che aderiscono agli studi di settore, in quanto sono elementi per l'accertamento del reddito, ma anche per la semplificazione della vita delle proprie aziende.

Pertanto, dopo le parole: «definitivamente a regime» propongo di aggiungere le parole: «e limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali cosiddette marginali, di cui all'articolo 15 della presente legge, il Ministero delle finanze può escludere il valore fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a partire dal 1° gennaio 2001». Quindi, il Ministero delle finanze sulla base dell'andamento degli studi di settore può determinare come e quando estendere questa abolizione del valore fiscale dello scontrino.

Infine, ritiro l'emendamento 54.0.1006.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Tenete conto che l'emendamento 54.0.1005, presentato dal senatore Bonavita, è precluso perché è stato respinto analogo emendamento 23.0.1001 a firma del senatore Polidoro. Di conseguenza è precluso anche l'emendamento 54.0.1005/1, presentato dal senatore Montagna.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 54.0.1009, per il quale invito i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, diversamente esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

Rispetto alle questioni sollevate dal senatore Bonavita e dal senatore Montagna, voglio qui ribadire che il Governo vuole mantenere gli impegni che ha assunto per rispettare il Patto. Ovviamente in questo Patto si parlava dell'avvio di un processo attraverso il quale si deve arrivare, attraverso gli studi di settore, all'obiettivo che i due senatori pongono con gli emendamenti. Quindi, il Governo vuole che il processo si chiuda il più rapidamente possibile in modo tale che si possa affrontare questa nuova fase.

Riprendendo anche alcune questioni che venivano sollevate dal senatore Bonavita, se non vado errato alcune norme introdotte in questa finanziaria sulle imprese innovative di piccola dimensione, sui lavori marginali già si muovono in questa direzione.

Comunque il Governo auspica – la Commissione finanze può essere la sede e il luogo – l'avvio di una discussione anche per fornire indicazioni che poi favoriscano la realizzazione dell'obiettivo al quale i due emendamenti fanno riferimento. Tuttavia in questa sede la votazione di tali emendamenti è preclusa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.1003, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori, identico all'emendamento 54.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.1003, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 54.0.1004 e 54.0.1006 sono stati ritirati, mentre la votazione degli emendamenti 54.0.1005/1 e 54.0.1005 è preclusa dalla reiezione dell'emendamento 23.0.1001.

Metto ai voti l'emendamento 54.0.1007, presentato dai senatori Pardini e Pizzinato.

Non è approvato.

Senatore Volcic, il relatore ha formulato un invito a ritirare l'emendamento 54.0.1009 ed a trasformarlo in ordine del giorno.

VOLCIC. D'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Sono favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 582 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

I senatori Gubert, Ventucci, Cò, Nava, Mundi e Giorgianni danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, vorrei chiedere l'accantonamento di questo articolo in quanto successivamente tratteremo la materia contrattuale e affronteremo diverse problematiche su cui il Governo deve ancora fornire una risposta.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, le due cose non sono assolutamente antitetiche; tra l'altro stavamo già procedendo all'illustrazione. Pertanto concluderemo l'illustrazione degli emendamenti e poi, se il Governo è d'accordo, procederemo con l'accantonamento dell'articolo 55.

NOVI. Signora Presidente, aggiungo la firma ai seguenti emendamenti 55.1014, 55.1017, 55.1020, 55.1022, 55.1027 e 55.1028, che ritiro.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signora Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 55.1012, anche se so che questo articolo sta per essere accantonato, richiamando il Governo sui principi a cui si ispira, che mi sembra ancora non emergano. Questo emendamento, al di là della quantificazione minimale di soli 100 miliardi di aumento retributivo per i professori, pone il problema delle categorie di merito. In poche parole si richiama a quanto i sindacati ormai condividono.

Vorrei leggervi brevemente quanto è stato scritto l'autunno scorso sul notiziario SNALS: «Il tema del riconoscimento e dell'incentivazione dei meriti collettivi e individuali degli insegnanti, è un problema serio e indifferibile», afferma il segretario generale dello SNALS Nino Gallotta replicando al *leader* della CGIL Cofferati. Continua dicendo: «La soluzione del problema posto da Cofferati – ma non solo da lui – si deve trovare affrontando i due aspetti inscindibili dell'intera questione: a) valorizzare la dignità sociale di tutti gli insegnanti attraverso l'elevazione, seppur graduale, delle loro retribuzioni ai livelli dei docenti europei; b) incentivare i meriti e l'impegno dei più bravi, individuando per essi una coraggiosa carriera aperta che dia loro la possibilità di conseguire uno *status* giuridico simile a quello dei docenti universitari».

Credo, che con queste parole si possa ben rendere l'idea del problema alla nostra attenzione. Vorrei richiamare il Governo e il relatore sul fatto che 100 miliardi concessi al 10 per cento degli insegnanti più bravi corrisponde a 1.000 miliardi dati a tutti in modo egualitario.

Ritengo che ci siano dei margini, oltre l'aumento, per una differenziazione in grado di rimettere in moto questo meccanismo meritocratico, di incentivazione, di riqualificazione professionale dei nostri professori, che è atteso ormai da anni e che praticamente sembra che anche il Governo abbia recepito. Mi auguro che non solo con l'emendamento del Governo, ma proprio a seguito dell'accantonamento ci possa essere una ricezione globale del problema ed una soluzione al suo livello.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, comunico che il Governo intende fare proprio l'emendamento 55.1022, al quale, tra l'altro, era stato presentato un subemendamento da parte del Governo.

BEVILACQUA. Signora Presidente, innanzitutto vorrei ritirare l'emendamento 55.1016.

Illustro poi l'emendamento 55.1018, che è teso ad aumentare di 100 miliardi gli stanziamenti destinati alla quinta area dirigenziale al fine di consentire la perequazione del trattamento retributivo dei capi d'istituto neodirigenti dal 1° settembre 2000 con quello dei restanti dirigenti pubblici. Con tale incremento si creerebbero le condizioni per la definizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 5 della dirigenza.

Con l'emendamento 55.1021 si chiede che dopo il comma 3 sia aggiunto un comma 3-bis, con il quale si intende abrogare l'articolo 9 della legge 9 giugno 2000. Se questo emendamento fosse approvato, si consentirebbe a tutto il personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero di avere un nuovo mandato, anche senza soluzione di continuità, per un ulteriore settennio.

Do per illustrato l'emendamento 55.1023. Illustro invece l'emendamento 55.1024 che si propone, ferma restando la quantificazione delle risorse messe a disposizione dal Governo, di eliminare la modalità di ripartizione delle risorse stesse per i dirigenti il cui rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina privatistica, dal momento che tale ripartizione attiene alla sfera di competenza dei soggetti negoziali e deve trovare un equo componimento degli interessi al tavolo della trattativa.

Do per illustrato l'emendamento 55.1025, così come i successivi emendamenti 55.1032, 55.1033, 55.1034, 55.1035, 55.1036, 55.1041 e 55.1045.

L'emendamento 55.1048 è volto a consentire il recupero del differenziale inflazionistico anche nei confronti dei lavoratori per i quali il contratto collettivo di lavoro sia già stato concluso.

Da ultimo, illustro l'emendamento 55.1051, che intenderebbe sanare il rapporto di lavoro di alcuni precari del Ministero dei beni culturali trasformandolo da rapporto di lavoro a tempo determinato, in un rapporto a tempo indeterminato, atteso che riteniamo che essi siano stati ingiustamente esclusi da certi tipi di rapporti lavorativi, sui quali non intendo annoiarvi oltre, perché credo che tutto ciò sia a piena conoscenza del Governo e della maggioranza.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore?

NOVI. Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per una rettifica. Per errore ho ritirato gli emendamenti 55.1020 e 55.1028, quindi preciso

che detti emendamenti non sono ritirati. Preannuncio inoltre che vorrei fare una dichiarazione di voto quando arriveremo all'emendamento 55.1022.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Novi.

ASCIUTTI. Signora Presidente, anzitutto desidero osservare che l'emendamento 55.1014 doveva essere a prima firma Asciutti laddove appare a prima firma Azzollini ed il mio nome non figura. Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento 55.1020 che il senatore Novi ha precisato di non voler ritirare, puntualizzo che anche in questo caso sono io il primo firmatario e che non è assolutamente mia intenzione ritirarlo. Vorrei illustrare brevemente le ragioni per cui presento questo emendamento. Si tratta di un incremento – tra l'altro molto basso, relativo alle mille richieste che fanno attualmente i sindacati della scuola – che riguarda il contratto di lavoro, nè più nè meno. Del resto, ci occuperemo la prossima settimana del piano di attuazione dei cicli scolastici e sappiamo tutti benissimo che senza incrementare di quel minimo il trattamento economico degli insegnanti avremmo una catastrofe.

Infatti – parleremo di questo argomento martedì o mercoledì prossimo – già preannuncio che entro il 2004-2005 saranno circa 70.000 i docenti licenziati; ed inoltre faccio presente che degli attuali 100.000 docenti precari (persone che magari insegnano da 10 anni), nessuno sarà assunto.

Queste cose vanno dette alla popolazione scolastica, agli insegnanti! Poi si facciamo pure le riforme «a costo zero» volute prima dal ex ministro Berlinguer ed oggi dal ministro De Mauro! (*Commenti della senatrice Pagano*). In questo caso quel «a costo zero» significa licenziare gli insegnanti! Questa è la realtà dei fatti!

Pertanto, credo sia doveroso per lo meno incrementare di quel minimo che i sindacati oggi chiedono il «lauto» stipendio – la cui entità tutti conosciamo – degli insegnanti che rimarranno in servizio.

MONTAGNINO. Signor Presidente, mi scusi, ma mi ero allontanato e non pensavo si fosse già arrivati all'esame dell'articolo 56.

Illusterò questi i miei emendamenti sinteticamente e spero con sufficiente chiarezza al fine di evidenziare le motivazioni e gli scopi di queste proposte. Si tratta di tre emendamenti che hanno contenuti diversi.

Il primo, mi riferisco al 56.1005...

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, le faccio presente che lei non solo si è allontanato, ma non sa neanche quale sia l'articolo in esame, stiamo infatti discutendo dell'articolo 55.

MONTAGNINO. Mi scusi signora Presidente, in ogni caso do per illustrato l'emendamento 55.1026.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, comprendo che a causa della stanchezza qualcosa possa sfuggire.

FIGURELLI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 55.1043.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno nn. 21e 699, si danno quindi per illustrati.

Chiedo ora al Governo di pronunciarsi sulla proposta di accantonamento dell'articolo 55 e dei relativi emendamenti, nonché degli ordini del giorno, avanzata dal relatore.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, accogliamo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 56, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTAGNINO. Signora Presidente, mi scuso ancora per la mia distrazione e riprendo la mia illustrazione. Come già accennato, ho presentato tre emendamenti all'articolo 56 di cui due hanno contenuto analogo, mi riferisco al 56.1005 e 56.1009, mentre il terzo, il 56.1008, ha contenuto e finalità diversi. I primi due si riferiscono agli enti previdenziali e sono volti a sottrarre dal vincolo della riduzione del personale in servizio questi enti che hanno caratteristiche particolari. Infatti, il loro assetto organizzativo e gestionale, proprio in ragione delle nuove funzioni svolte e dei nuovi servizi prestati ai cittadini, suggerirebbero un maggiore elasticità dei vincoli posti dalla pubblica amministrazione proprio ai fini di una maggiore efficienza. Con l'emendamento 56.1009 si sottrae il vincolo a decorrere dal 2001, mentre l'emendamento 56.1005 riguarda soltanto gli anni 2002-2003.

L'emendamento 56.1008 è più delicato e importante. La Presidenza, i colleghi, i rappresentanti del Governo ricorderanno che l'anno scorso, con l'approvazione di una specifica norma della finanziaria per l'anno 2000, si è stabilita la priorità per i vincitori dei concorsi pubblici, espletati entro il 30 settembre del 1999, nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni. In Assemblea è stato accolto un ordine del giorno che ha impegnato il Governo a procedere tempestivamente a tali assunzioni, alcune delle quali sono state fatte con decreto del 30 agosto 2000.

Ricordo le parole, che apprezzai, pronunziate lo scorso anno dal qui presente sottosegretario Giarda, il quale segnalò che gli inconvenienti lamentati – cioè la mancata assunzione e il formarsi di code di vincitori di concorso – erano legate alla prima applicazione dei provvedimenti da introdurre con la finanziaria dell'anno scorso. Ricordo, infatti, che fino a due anni fa le autorizzazioni del Governo riguardavano soltanto le assunzioni e non i bandi di concorso; con la finanziaria dello scorso anno abbiamo introdotto un regime che autorizza l'avvio delle procedure di con-

corso. Il Sottosegretario concluse l'intervento affermando che entro il 2002 l'ingorgo – così lo definì – sarebbe stato risolto.

In effetti, alcune assunzioni sono state effettuate, altre sono previste per il gennaio 2001; una norma della finanziaria proroga le graduatorie al 30 giugno 2001.

Consapevole che la mia proposta non avrebbe potuto sortire effetti positivi, anche in ragione della copertura proposta, desidero precisare che non intendevo sottrarre risorse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, bensì sottolineare l'importanza di garantire ai giovani, che hanno espletato il concorso e attendono l'assunzione, la soddisfazione di un diritto.

Concludo citando le parole che il Presidente del Senato pronunciò lo scorso anno, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno sopra ricordato: «Personalmente esprimo l'auspicio che, una volta banditi i concorsi, lo Stato onori i suoi impegni, fino all'assunzione dei vincitori.» Credo che lo Stato e il Governo onoreranno l'impegno assunto. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

MORO. Signora Presidente, ritiriamo gli emendamenti 56.2000, 56.1015 e 56.1016, e diamo per illustrati i restanti.

STIFFONI. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 56.1027. La proposta prende in considerazione i casi di quei dipendenti della pubblica amministrazione che hanno proposto ricorso al TAR per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni di retribuzioni individuali di anzianità, ma che non hanno avuto ancora alcun tipo di risposta.

Ho ricevuto tra gli altri il ricorso proposto da circa quindici dipendenti civili del Ministero della difesa, che hanno proposto ricorso sull'argomento nel lontano dicembre 1996, cioè quattro anni fa. Il dibattimento avrebbe dovuto iniziare il 12 novembre scorso ma, per uno sciopero del TAR del Lazio, i ricorrenti si sono visti rinviare l'udienza al prossimo anno.

Saremmo dell'avviso di evitare una beffa a chi si vedrà, forse, riconosciuto un diritto ma non otterrà alcunché a livello retributivo, in forza di una norma che fa salva la sola esecuzione dei giudicati.

LARIZZA. Signora Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 56.0.1001, che riguarda giovani lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato «Catasto urbano». Questo emendamento è il risultato degli incontri tra le organizzazioni sindacali e il Ministero competente svolti sulla materia.

Vorrei che non passasse inosservato: se ci sono opinioni diverse dall'approvazione, che ci sia almeno un'argomentazione, perché si tratta di qualche migliaio di giovani che aspettano una risposta.

CENTARO. Signora Presidente, all'emendamento 56.0.1005 vanno aggiunte le firme dei senatori Bruno Ganeri, Veraldi, Meduri, Greco e Lombardi Satriani e va cancellata la dizione «Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1» che compare alla fine.

Per il resto lo do per illustrato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 56 si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signora Presidente, su questo articolo vi è una notevole attività emendativa tendente a risolvere una serie di questioni che sono certamente di rilievo.

Dovrei ricordare che la rubrica dell'articolo è: «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative». Allora, dovremmo cercare di contenere le disposizioni dell'articolo a questa finalità principale.

Per questo motivo, su tutti gli emendamenti mi rimetto al parere del Governo, raccomandando di contenere l'articolo nelle finalità della rubrica.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sugli emendamenti 56.1000, 56.1001, 56.1002, 56.1003, 56.1004, 56.1006 e 56.1007 il parere è contrario. Per quanto riguarda gli emendamenti 56.1005, 56.1008 e 56.1009, illustrati dal senatore Montagnino, devo prendere atto che, dopo cinque anni di discussione su questo tema tra il senatore Montagnino e me come rappresentante del Governo, abbiamo raggiunto sostanzialmente un'intesa, cioè che in fondo il Governo non si è male comportato. Ho molto apprezzato i suoi emendamenti, volevo però invitarlo a ritirarli, assicurandogli che il Governo sta procedendo nello spirito delle cose che lui ha detto, come lui sa benissimo, ormai praticamente più di me che ho scritto queste norme.

Quindi lo ringrazio degli apprezzamenti che ha voluto esprimere.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.1010, 56.1011, 56.1012, 56.2000, 56.2500/1, 56.1013, 56.1014, 56.1015, 56.1016, 56.1017, 56.1018, 56.1019, 56.1020, 56.1021, 56.1022, 56.1023, 56.1024, 56.1025, 56.1026, 56.1027 e 56.1028.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 56.1029.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.1030 è ritirato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.1031, 56.1032, 56.1033, 56.1034 e 56.1035.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 56.1036 e 56.1037.

Sull'emendamento 56.1038 vorrei esprimere il parere quando verrà posto in votazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.1039, 56.1040, 56.1041 e 56.1042.

Con le motivazioni espresse dal senatore Montagnino, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 56.1043, 56.1044, 56.1045, 56.1046, 56.1047, 56.1048, 56.1049, 56.1050, 56.1051 e 56.1052, diversamente il mio parere è contrario.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 56.1053. Analogo invito rivolgo alla senatrice Mazzuca Poggiolini per gli emendamenti 56.1054 e 56.1055, diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.1056.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.1057 è ritirato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.1058. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 56.1059, diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.1060. Invito il senatore Marino a ritirare l'emendamento 56.1061, diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.1062. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 56.1063, 56.1064, 56.1065, 56.1066 e 56.1067, diversamente il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.1068 e 56.2001.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 56.1069, diversamente il mio parere è contrario.

Sull'emendamento 56.0.1000, interrompo la litania per esprimere un parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.0.1001.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 56.0.1002. Invito a ritirare anche gli emendamenti 56.0.1003 e 56.0.1004, diversamente il mio parere è contrario.

Sull'emendamento 56.0.1005 mi riservo di esprimere il parere successivamente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.0.1006, 56.0.1008 e 56.0.1010.

Sull'emendamento 56.0.1011 mi riservo di esprimere successivamente il parere.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 56.0.1012, 56.0.1013, 56.0.1014 e 56.0.1015.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1002, presentato dal senatore Di Benedetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1004, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Montagnino, intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1005?

MONTAGNINO. Signora Presidente, accolgo l'invito al ritiro per due ragioni: so che il Governo manterrà l'impegno assunto e non vorrei costringere i colleghi a respingere una norma che condividono.

Ritiro, inoltre, i successivi emendamenti 56.1008 e 56.1009.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1006, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 56.1008 e 56.1009 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 56.1010, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.1011, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 56.1012.

L'emendamento 56.2000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.2500/1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.2500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1013, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1014, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 56.1015 e 56.1016 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 56.1017, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1018, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «nel senso».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 56.1021.

Metto ai voti l'emendamento 56.1020, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1022, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1023, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1024, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1025, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1026, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1027, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1028, presentato dal senatore Miserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Mundi, intende accedere all'invito al ritiro dell'emendamento 56.1029.

MUNDI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.1030 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1031, presentato dal senatore Lauria Baldassare e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1032, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1033, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1034, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1035, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 56.1036 si intende ritirato.

Anche sull'emendamento 56.1037 c'è un invito al ritiro, i presentatori lo accolgono?

MUNDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 56.1038.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'emendamento ha natura interpretativa e mira ad applicare le disposizioni sulla mobilità volontaria anche ai dipendenti pubblici comandati presso i Gruppi parlamentari.

Su questa materia mi rimetto all'Aula.

GIARETTA, *relatore*. Anch'io mi rimetto alla volontà dell'Assemblea. Naturalmente esso va considerato senza compensazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1038 (Nuovo testo), presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

CASTELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1039, presentato dal senatore Mele e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 56.1040, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alla parola: «dirigenziale».

Non è approvato.

Stante l'esito della votazione, risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 56.1040, nonché gli emendamenti 56.1041 e 56.1042.

Sull'emendamento 56.1043 c'è un invito al ritiro.

MELE. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sugli emendamenti del senatore Palumbo c'è un invito al ritiro.

PALUMBO. Signora Presidente, ritiro i miei emendamenti 56.1044 e 56.1046.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 56.1045 e 56.1047 sono ritirati.

Senatore Mundi, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1048 avanzato dal relatore e dal rappresentante del Governo?

MUNDI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 56.1049?

MARITATI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 56.1050, 56.1051, 56.1052 e 56.1053 sono stati ritirati.

Senatrice Mazzucca Poggiolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 56.1054?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signora Presidente. Tuttavia chiedo al Governo di accogliere l'ordine del giorno nel quale intendo trasformare l'emendamento successivo.

Con l'emendamento 56.1055, infatti, si chiede di estendere la copertura assicurativa, già prevista in favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri, nonché in favore del Corpo forestale dello Stato, anche al personale impiegato a bordo degli aerei e delle imbarcazioni di tutte le Forze di polizia, nonché al personale da esso trasportato. Sarebbe una misura perequativa, peraltro senza oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sulla proposta, avanzata dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, di trasformare l'emendamento 56.1055 in un ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 56.1055 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 583 il quale, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 56.1056, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 56.1057 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1058, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 56.1059 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1060, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Marino se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1061.

MARINO. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1062, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1063.

VENTUCCI. Signora Presidente, appongo la mia firma e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 56.1064 è stato formulato un invito al ritiro.

ALBERTINI. Signora Presidente, il senatore Pasquini, assente per motivi familiari, mi ha dato mandato di chiederne la votazione. Pertanto, appongo la mia firma e chiedo che sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1064, presentato dai senatori Pasquini e Albertini.

Non è approvato.

L'emendamento 56.1065 è ritirato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 56.1066.

MUNDI. Lo ritiriamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Per l'emendamento 56.1067 è stato formulato analogo invito al ritiro.

GERMANÀ. Signora Presidente, vorrei chiedere al Sottosegretario se mi spiega i motivi di tale invito, altrimenti chiedo la votazione elettronica.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, la questione delle priorità nelle assunzioni viene già trattata dalle norme che sono sottoposte alla votazione in Aula. Il Governo ritiene che con le procedure di assunzione e con le norme che attualmente esistono gli obiettivi incorporati in questo emendamento saranno pienamente realizzati, senza bisogno dell'aggiunta di un'ulteriore norma.

GERMANÀ. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 56.1067.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.1068, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.2001, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, sull'emendamento 56.1064, dopo l'intervento del senatore Albertini avevo cercato di farmi notare dalla Presidenza perché volevo annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore D'Alì, la sua dichiarazione rimane agli atti.

Sull'emendamento 56.1069 è stato avanzato un invito al ritiro.

CIMMINO. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 56, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.0.1000.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, chiedo di apporre la mia firma e dichiaro il voto favorevole di Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.1000, presentato dai senatori Senese e Centaro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.0.1001.

LARIZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA. Signora Presidente, non pretendo l'attenzione del Governo, ma siccome ho cercato di spiegare che l'emendamento è il risultato di accordi presi con le organizzazioni sindacali da un Ministero, vorrei che i Ministri si parlassero tra di loro e, se hanno cambiato opinione rispetto a quegli accordi, ce lo dicano cosicché si possa spiegare a quei lavoratori che non hanno diritto a quanto hanno sottoscritto.

Non pretendo che l'emendamento sia approvato, ma non capisco perché burocraticamente si cancellano praticamente degli accordi stipulati. Raccomando pertanto la votazione dell'emendamento. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Larizza, lei, come tutti i colleghi, non deve pretendere; lei ha diritto all'attenzione del Governo, al quale chiedo se intende motivare il parere contrario al suo emendamento.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, volevo significare che la questione dei lavoratori socialmente utili è oggetto di un emendamento

ad un articolo successivo, su cui ho visto che sono stati presentati anche numerosi subemendamenti e forse è possibile che lo stesso relatore presenti ulteriori indicazioni. Allora, questa materia potrebbe essere trattata in quella sede, che ritengo più appropriata.

Sull'esistenza di questo specifico accordo ammetto, senatore, di non esserne a conoscenza.

PRESIDENTE. Senatore Larizza, insiste per la votazione dell'emendamento 56.0.1001?

LARIZZA. Se c'è altro spazio, non insisto.

PRESIDENTE. È stato formulato un invito a ritirare l'emendamento 56.0.1002.

MUNDI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato formulato un invito a ritirare gli emendamenti 56.0.1003 e 56.0.1004.

CUSIMANO. Non li ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Il Governo si era riservato di esprimere un parere sull'emendamento 56.0.1005 (Nuovo testo).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non sono sicuro se abbiamo già approvato in Commissione un emendamento, sul quale il Governo ha espresso un orientamento favorevole, che attribuisce agli enti locali la possibilità di riservare dei posti nelle nuove assunzioni o se esso verrà in discussione.

Pertanto chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento 56.0.1005 perché ne esiste già uno che riguarda la materia della riserva nei concorsi per le persone che operano già presso gli enti locali.

Mi scuso se non ricordo precisamente se si tratta di un emendamento già approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, accetta l'invito?

CENTARO. Non ritiro l'emendamento. D'altra parte, se vi fosse questa riserva, sarebbe comunque un superfetazione che male non fa.

In ogni caso, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.0.1005 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.0.1006.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Non sono intervenuto in sede di discussione generale su questo emendamento, ma una volta sentiti il relatore e il Governo vorrei chiarire il suo contenuto.

Questo ramo del Parlamento e la Camera dei deputati hanno approvato una legge sui tecnici laureati che avevano conseguito l'idoneità partecipando al concorso per professore associato a seguito di sospensiva dei TAR. Abbiamo approvato una legge proprio per recuperare dei meriti espressi dal superamento del concorso.

Questa legge, però, è nata nel momento in cui alcuni TAR hanno emesso sentenze, altri no.

Cosa accade? Accade che nei casi in cui i TAR non hanno sentenziato, vale la legge, e quei tecnici laureati entrano come associati; nel caso in cui i TAR hanno, invece, sentenziato, la legge chiaramente non è applicabile.

Cosa chiediamo con questo emendamento? Non certo di andare contro una decisione di un altro organo costituzionale, ma di chiedere alle università di bandire per quei soggetti procedure di valutazione future, per mettere anch'essi in condizione di entrare nel ruolo di professori associati. Del resto, la *ratio*, la volontà del Parlamento era ben chiara, e me ne possono dare atto i colleghi della 7^a Commissione sia della Camera che del Senato.

È questo lo spirito dell'emendamento. Mi auguro che questo ramo del Parlamento comprenda tale emendamento, che non determina costi, e che il Governo ed il relatore cambino i loro pareri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.1006, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1008, presentato dai senatori Guibert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1010, presentato dal senatore Azollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 56.0.1011, sul quale il Governo deve ancora esprimere il proprio parere.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, vorrei segnalare che ho provveduto all'accertamento. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore, c'è una norma (credo l'articolo 83-*bis*) che tratta la materia del mercato del lavoro e i lavori socialmente utili e che riguarda la possibilità di assunzioni tramite concorsi già svolti prima di una determinata data. Tale data è diversa da quella indicata, ma credo che l'esigenza sia soddisfatta dal contenuto di quel testo.

VERALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 56.0.1011.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.0.1012, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1013, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1014, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 56.0.1015, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* ROTELLI. Signora Presidente, sarò brevissimo. Ma parlo «con licenza dè superiori».

Devo solo rispondere alla domanda: come si fa a cancellare alla fine della legislatura il decentramento, il cosiddetto federalismo amministrativo, di cui alle leggi note con il nome del ministro Bassanini?

Si scrivono due commi, come i commi 1 e 2 dell'articolo 57 (*ex* articolo 47).

Intendo fornire all'Aula questa semplice informazione.

Con il primo dei due emendamenti si decide che, ove al 31 dicembre, cioè fra quindici giorni, non sia avvenuto il trasferimento del personale dallo Stato alle regioni, esse possano avvalersi delle strutture amministrative e quindi anche del personale dello Stato. Per un anno, però, non di più.

Figura singolare di decentramento! Si scrive nelle leggi che c'è il decentramento, ma nulla si trasferisce, perciò nulla avviene effettivamente.

Ancora più ameno è il secondo comma, che illustro ancor più volentieri essendo presente il sottosegretario di Stato Lavagnini.

Si stabilisce, con molto pudore: se al 31 dicembre, cioè tra quindici giorni, non sarà stato completato il processo di aggregazione degli enti locali, cioè dei comuni, succederà ciò che viene spiegato di seguito.

Ora, il processo di aggregazione dei comuni non è avvenuto. Non è neanche cominciato. Un mese fa, nella cosiddetta bicameralina, il sottose-

gretario di Stato Lavagnini spiegò che, su 8.100 comuni, si era avviato un processo di aggregazione in quindici casi. Il 90 per cento – ma potrei anche dire il 95 per cento o l'85 per cento – dei comuni italiani è assolutamente inadeguato.

Allora, che cosa succede?

Succede che le funzioni che si sarebbero dovute trasferire ai comuni sono state trasferite alle province.

Ve lo comunico, se non lo sapevate. È scritto qui. Lo approverete fra qualche minuto.

Quando avete votato le leggi Bassanini pensavate di aver attribuito funzioni ai comuni. Invece no. Sono attribuite alle province.

È il principio di sussidiarietà? No, perché quest'ultimo avrebbe richiesto che si cominciasse dai comuni, non dalle province.

Che cos'è, allora? È l'altro principio – non so se il senatore Elia sia in Aula – che è stato messo accanto a quello di sussidiarietà: il principio di adeguatezza. Siccome il 90 per cento dei comuni italiani è costituito da comuni piccoli e piccolissimi, quindi non adeguati, la sussidiarietà va a farsi benedire e imperversa l'adeguatezza.

Le leggi Bassanini non solo non trovano applicazione, ma addirittura vengono ridicolizzate. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 57.1001, 57.1002 e 57.1004 si intendono illustrati.

RIPAMONTI. Signora Presidente, illustro l'emendamento 57.1005.

Il decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che i proventi del canone per la concessione del demanio fluviale siano destinati alle regioni.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue RIPAMONTI*). Si tratta di una cifra abbastanza rilevante (circa 300 miliardi) per la quale il decreto legislativo citato prevede un vincolo di destinazione per il riassetto idrogeologico e per la prevenzione. La *ratio* di questa norma è abbastanza evidente: si tratta di accantonare i proventi di queste concessioni per prevedere azioni strutturali per la gestione del fiume, quindi risorse certe e continuative per la difesa del suolo.

Il comma 4 dell'articolo 57, che chiediamo di abrogare con questo emendamento, prevede la cancellazione di tale vincolo di destinazione; in altri termini permette alle regioni, venuto meno il vincolo, di utilizzare queste entrate, in precedenza destinate alla prevenzione e al riassetto idrogeologico, per qualsiasi altra iniziativa, il che è più che legittimo, più che corretto. Il problema però è che poi, di fronte alla prevenzione, o peggio, di fronte alla necessità di rispondere in modo adeguato ad eventuali cata-

strofi, le regioni sono costrette a chiedere allo Stato interventi e oneri aggiuntivi.

Noi chiediamo, pertanto, di mantenere il vincolo di destinazione e quindi che questo emendamento venga approvato. Del resto, un principio sano di federalismo dovrebbe prevedere anche il principio della responsabilità e non, come in questo caso, il principio della irresponsabilità.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 57.1006, 57.1007, 57.1008, 57.1009 e 57.1010 si intendono illustrati.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 57 del disegno di legge finanziaria norma il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e i relativi costi. L'emendamento 57.1011 da noi presentato serve a dare una risposta immediata ad un settore, l'agricoltura, che è in gravissima crisi. Nel 2000 furono stanziati somme pari a 540 miliardi; tali somme, per mancanza di decreti di attuazione del Presidente del Consiglio, sono ancora non spese.

Con questo emendamento chiediamo l'assegnazione del 70 per cento di queste risorse a favore delle regioni, previo decreto del Ministero del tesoro su proposta del Ministro delle politiche agricole, in modo da consentire al settore agricolo, in grave crisi, di poter usufruire entro breve tempo, per lo meno nel 2001, di queste somme che avrebbero dovuto essere destinate a questo comparto già nel 2000.

Per queste ragioni invito l'Assemblea del Senato a votare a favore di tale emendamento onde poter garantire una risposta al settore agricolo destinandogli delle risorse finanziarie che – ripeto – sarebbero già dovute arrivare entro il 2000, cosa che però non si è verificata.

PIATTI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 57.1012 che illustrerò brevemente. I colleghi osserveranno che da parte dei vari Gruppi sono stati presentati numerosi emendamenti al comma 10 dell'articolo in esame, tutti abbastanza convergenti. Come già sottolineato dal senatore Cusimano, la legge poliennale di spesa ha stanziato circa 540 miliardi a favore delle regioni, tuttavia la mancata attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997 (faccio notare le date: la legge poliennale di spesa è del 1999, mentre il decreto legislativo n. 143 è del 1997) essenzialmente per valutazioni differenziate che esistono all'interno del Governo, ma anche nel Parlamento, per quanto riguarda la questione del corpo forestale, ha bloccato l'entrata in vigore del suddetto decreto con il risultato che queste risorse importanti – soprattutto considerato l'attuale momento di crisi del settore della zootecnia – non sono spendibili.

Chiediamo pertanto al Governo di sbloccare rapidamente questo decreto, o stralciando la materia relativa al corpo forestale, o assumendo comunque una decisione unitaria, superando così le differenziazioni esistenti tra i vari Ministeri. Questa somma dovrebbe essere messa a disposizione delle regioni; ci accontenteremmo che ne fosse destinata anche solo una

parte consistente. Naturalmente dovrà essere specificato che le eventuali risorse messe a disposizione dovranno valere non solo per le iniziative future, ma anche per quelle in corso di svolgimento.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 57.1011, sul quale preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento, tendente a riformulare gli emendamenti 57.1011, 57.1012, 57.1013, 57.1014 e 57.1015, del seguente tenore:

Il comma 10 è così sostituito:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero per le politiche agricole, per attività e per servizi di loro competenza svolte o in corso di svolgimento, ma per cui non è stato possibile procedere ad erogazione finanziaria a causa del succitato ritardo».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento testé presentato dal Governo, mentre il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.1000, presentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1002, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1003, presentato dal senatore Rotelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1004, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1005, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1006, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1007, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.1008.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 57.1008 e 57.1009 per segnalare un problema molto importante. Essi si riferiscono sostanzialmente al processo di evoluzione che sta investendo le competenze relative alle strade statali. Soprattutto al Nord, tali competenze sono assegnate alle regioni, tuttavia si sta determinando un caso classico di federalismo perverso che noi combattiamo: le incombenze, ma non i quattrini, sono devolute alle regioni. I fondi per la gestione re-

gionale di migliaia di chilometri di strade statali sono assolutamente insufficienti per cui – non so se tale situazione sia voluta – le regioni acquisiranno competenze, ma la situazione peggiorerà perché le regioni non avranno le risorse, che restano allo Stato, per sviluppare la rete stradale e neanche per mantenerla.

I nostri emendamenti sono provocatori. Non condividiamo che sia lo Stato a stabilire quanti soldi debbano ricevere le regioni per gestire le proprie competenze. Occorrerà trovare un meccanismo di finanziamento legato alla fiscalità. Abbiamo presentato questi emendamenti affinché resti agli atti che consideriamo non corretto questo modo di procedere. Si rischia di far credere ai cittadini – non so fino a che punto ciò sia intenzionale – che il federalismo non funziona. È ovvio che il regionalismo non funziona se si trasferiscono le competenze ma non le risorse necessarie per sostenere questi processi. Detto ciò, ritiro gli emendamenti 57.1008 e 57.1009, nonché gli emendamenti 57.1018, 57.019 e 57.1020, sulla cui destinazione ho già ricevuto spiegazioni dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 57.1008 e 57.1009, metto ai voti l'emendamento 57.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 57.1011, 57.1012, 57.1013, 57.1014 e 57.1015 se accolgono l'invito a ritirarli, in considerazione del fatto che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento sostitutivo.

CUSIMANO. Signor Presidente, per la prima volta accade che un Gruppo di opposizione presenta un emendamento alla finanziaria – altri Gruppi hanno presentato emendamenti di contenuto analogo, ma non identici – e il Governo, spostando il 70 per cento della disponibilità dalla terza alla quinta riga, chiede di votare a favore del proprio emendamento.

Bisogna essere assolutamente corretti. Se debbo sostituire alcune parti o modificarle, sono disponibile, ma si vota l'emendamento che ha presentato il Gruppo Alleanza Nazionale; altrimenti non esistono più le regole in quest'Aula! Non posso assolutamente accettare cose di questo genere.

PRESIDENTE. Se il Governo, come ritengo, è interessato all'approvazione dell'emendamento unificante, l'importante non è la firma.

CUSIMANO. È unificante della maggioranza! Io chiedo la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, non si arrabbi. Questo emendamento unificante...

CUSIMANO. È scorretto!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Solaroli.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo ha guardato al fatto che ci sono cinque emendamenti.

CUSIMANO. Ma non è la prima volta: la finanziaria è piena di emendamenti uguali o simili, e ci siamo comportati in modo diverso. Si vota il primo, gli altri aggiungono la firma. Si è fatto così da sempre!

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Qual è il primo emendamento in discussione?

CUSIMANO. È il 57.1011.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Allora, all'emendamento 57.1011, alla terzultima riga, sostituire le parole: «di attività e di iniziative», con le altre: «debitamente certificati e non finanziati dal Ministero per le politiche agricole, per attività e iniziative». Con questa modifica il Governo potrebbe accogliere l'emendamento. Ovviamente questo emendamento, ove approvato, assorbe gli altri. Va bene?

CUSIMANO. Certo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'ho fatto per la pace generale, ed è per la stessa ragione che ho avanzato la mia precedente proposta.

CUSIMANO. Va bene.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Siamo d'accordo con la proposta del rappresentante del Governo. Soltanto, con assoluto garbo, volevo far rilevare al collega Cusimano che solo per un errore tipografico l'emendamento 57.1012, di cui sono primo firmatario, non è stato inserito al primo posto nel fascicolo. Infatti, è il più lontano dal testo del disegno di legge. Nel merito, il primo emendamento che andrebbe sottoposto al voto – al di là del risultato – è quindi quello che ha presentato il Gruppo DS. Ma non ne abbiamo fatto una questione.

CUSIMANO. Allora la tipografia ha fatto uno sgarbo.

PRESIDENTE. Il problema è la titolarità dell'emendamento. Di fronte ad una richiesta dell'opposizione e alla disponibilità del Governo, l'emendamento riassuntivo dei quattro emendamenti reca le firme dei senatori Cusimano, Scivoletto, Vegas e Bedin.

SCIVOLETTO. Tutti insieme appassionatamente!

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, a me non interessa assolutamente la firma. Faccio presente soltanto che l'emendamento preannunciato dal Governo porterebbe da 540,7 miliardi al 30 per cento in meno l'utilizzazione dei fondi: saranno circa 160 miliardi in meno. Questa è la differenza: non è una questione di firma, è una questione di soldi.

PRESIDENTE. Sì, ma il Governo ha proposto una riformulazione dell'emendamento del senatore Cusimano, che recita: «...il 70 per cento della disponibilità di 540,7 miliardi...». Il Governo partendo dall'emendamento del senatore Cusimano, ha fatto una proposta che è stata accolta dai senatori Cusimano, Scivoletto, Vegas e Bedin. Ho detto bene? (*Cenni di assenso*).

CUSIMANO. Tutti i senatori che hanno firmato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Certo.

Metto ai voti l'emendamento 57.1011 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

È approvato.

Sono assorbiti gli emendamenti 57.1012, 57.1013, 57.1014 e 57.1015.

Metto ai voti l'emendamento 57.1016, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1017, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 57.1018, 57.1019 e 57.1020 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 57.1021, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1022, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 57, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei solo ricordare che abbiamo trasferito a questo articolo l'emendamento 50.0.1004, da me presentato, che era riferito all'articolo 50 e che deve essere inserito immediatamente dopo l'emendamento 58.1047.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero illustrare tre emendamenti.

Con l'emendamento 58.1043, prorogando di sei mesi la dichiarazione di dissesto finanziario, si cerca di evitare che alcuni comuni rientrano nuovamente nel circuito perverso del dissesto, con le ripercussioni negative che si possono immaginare.

Con l'emendamento 58.1053, proponiamo una proroga dei termini per la sanatoria relativa all'ICI, recuperando così anche quei comuni che hanno in corso atti di contestazione per gli anni 1993 e 1994.

Infine, sull'emendamento 58.1059, che per noi riveste un'importanza particolare, chiedo al Governo di prestare un po' di attenzione. (*Il sottosegretario Solaroli colloquia con alcuni senatori*). Mi rivolgo al sottosegretario Solaroli. (Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Chiedo un po' di attenzione ai presentatori degli emendamenti, altrimenti il tempo scorre inutilmente, con un aggravio della situazione.

TAROLLI. Chiedo al sottosegretario Solaroli di prestare attenzione all'emendamento 58.1059, che riguarda i comuni con meno di 3.000 abitanti e con cui si vuole dare un riconoscimento alle giunte comunali nell'adozione di disposizioni regolamentari organizzative.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, comunico che il Gruppo Lega Nord ritira i seguenti emendamenti: 58.1003, 58.1004, 58.1005, 58.1007, 58.1008, 58.1006, 58.1015, 58.1016, 58.1017, 58.1019, 58.2001, 58.1020, 58.1022, 58.1023, 58.1031, 58.1034, 58.1035, 58.1036, 58.1041, 58.1042, 58.2000^a e 58.2002.

GUERZONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 58.1052 e do per illustrato l'emendamento 58.1051.

MARINI. Signor Presidente, voglio far presente che l'emendamento 58.1065 è stato modificato rispetto alla versione stampata sul fascicolo distribuito in Aula. Infatti, l'idea di tener conto della situazione dei piccoli comuni, motivo per cui era stato presentato l'emendamento (che comportava però un onere eccessivo dal punto di vista finanziario), viene parzialmente rettificata in quanto il Governo si è dichiarato disponibile ad erogare contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nella misura di 40 milioni per comune. Quindi, non verrà posto ai voti l'emendamento nella formulazione stampata sul fascicolo degli emendamenti distribuito in Aula, ma nella nuova da me testé illustrata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno n. 2 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 58, ad eccezione che per quelli che di seguito vado ad indicare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 58.1024, nella nuova formulazione concordata con il Governo, ed anche sull'emendamento 58.1045.

PEDRIZZI. Signor Presidente, faccio presente che c'è un emendamento che abbiamo spostato dall'articolo 50 all'articolo 58: sarebbe il caso, dunque, che il relatore esprimesse anche su di esso il proprio parere.

GIARETTA, *relatore*. Se non cito l'emendamento, come ho detto all'inizio, il parere rimane contrario. (*Commenti dal Gruppo AN*).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 58.1058; si tratta di un'anticipazione di una norma contenuta in un disegno di legge già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 58.1059, nella nuova formulazione e rilevo che il successivo emendamento 58.1060 può ritenersi assorbito dal precedente, essendo uguale. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 58.1065, nella riformulazione proposta dal Governo, così come sul 58.0.1000, sempre nella riformulazione proposta.

Rilevo che in un articolo successivo c'è un emendamento a firma del senatore Moro che più propriamente può essere utilizzato per esprimere un parere circa la questione che solleva l'emendamento 58.0.1005: mi sembra che l'emendamento cui mi riferisco, infatti, sia meglio formulato.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1000, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1002, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1003, 58.1004, 58.1005, 58.1006, 58.1007 e 58.1008 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1009, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.1010.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza nazionale su questo emendamento che, insieme al nostro successivo emendamento 58.0.1004, rispetto al quale non riesco a capire la contrarietà del relatore, mira semplicemente ad aiutare, sotto il profilo dei bilanci, i comuni che hanno subito le recenti alluvioni.

Non riesco a comprendere la contrarietà del Governo e del relatore su emendamenti siffatti, che hanno lo scopo di aiutare tutti i comuni che hanno subito i danni alluvionali dei mesi passati.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 58.1010.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 58.1011 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 58.2000, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1012, presentato dai senatori Lauria Baldassare e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1013, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1014, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1015, 58.1016 e 58.1017 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1018, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1019, 58.2001 e 58.1020 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1021, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1022 e 58.1023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1024 (Nuovo testo), presentato dal senatore Tirelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1025, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1026, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1027, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.1028, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.1028 e l'emendamento 58.1029.

Metto ai voti l'emendamento 58.1030, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 58.1031 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1032, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1033, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1034, 58.1035 e 58.1036 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1037, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1038, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1039, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1040, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 58.1041 e 58.1042 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 58.1043, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1044, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1045, presentato dal senatore Veraldi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1046, presentato dal senatore Castellani Pierluigi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 58.1047.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l'emendamento 58.1047 era stato posto all'attenzione del relatore in sede di discussione nella Commissione bilancio perché non comporta oneri ed è una mera facoltà concessa ai comuni. Vorrei sapere cosa ha indotto il relatore ad esprimere parere contrario e se non è possibile cambiare orientamento.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il problema è che si prevede «anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti». È una materia molto delicata dal punto di vista dell'impatto sulle città.

Penso che la norma possa avere un suo significato, ma che sia necessario discuterne nell'ambito della generale normativa di settore e non nella legge finanziaria. Se i proponenti sono d'accordo, potrebbero ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno che inviti il Governo ad approfondire la questione e penso che la Commissione finanze – mi rivolgo al Presidente della Commissione – farebbe bene a prendere in esame questa proposta, però non nella finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ha sentito?

AZZOLLINI. Va bene, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 584.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.1800.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ho presentato un emendamento all'articolo precedente che è analogo ad un emendamento presentato da tutto il Gruppo dei Verdi e per il quale il rappresentante del Governo e il relatore si erano riservati qualche ora fa di dare una risposta che in questo momento, in questa sede, negano, realizzando una vera e propria telenovela. Oggi si chiama *fiction*, precedentemente si chiamava sceneggiata napoletana, che noi conosciamo molto bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. È altissima arte.

PEDRIZZI. Mi rivolgo a lei perché non è possibile, se hanno valore gli atti che facciamo in quest'Aula, assistere ad atteggiamenti di questo genere.

Noi abbiamo un ordine del giorno presentato dai Verdi, sottoscritto dal Gruppo di Alleanza Nazionale, fatto proprio dal Governo, con il quale l'Esecutivo si impegna a rivedere nel corso di questa finanziaria tutta la questione delle esattorie, cioè delle società miste nate prima che venisse istituito l'albo che registrasse queste esattorie, riconoscendo che ci troviamo in un momento di grave pericolosità per la costituzione di queste società e dichiarando di voler rivedere in questa finanziaria tutta la normativa. Se così non fosse, significa che era vero quanto dicevamo in quella sede, in corso di esame del collegato fiscale, che si vuole realizzare una vera e propria sanatoria per tutte queste società che attualmente rappresentano un buco nero nell'economia e nella finanza del nostro Paese.

Allora, se vogliamo ripercorrere le vecchie strade delle vecchie esattorie, continuiamo pure così, ma il Governo non può prenderci in giro, non può prendere in giro i Gruppi parlamentari, non può prendere in giro quest'Aula dicendo in quest'ordine del giorno che nel corso della fi-

nanziaria avrebbe urgentemente rivisto tutta la normativa e messo in atto tutte quelle azioni relative ad invalidare la costituzione di quelle società.

Siamo di fronte all'illegalità. Il Governo e il relatore non possono far finta che quest'ordine del giorno non sia stato mai votato all'unanimità in quest'Aula. Prego il Governo e il relatore di rivedere la propria posizione, non proponendoci un altro ordine del giorno ma mettendo mano alla legislazione che riguarda tutto questo settore, che – ripeto ancora una volta – rappresenta un'ombra per la finanza e l'economia del nostro Paese.

PRESIDENTE. Il relatore ha ascoltato il senatore Pedrizzi. Espunte le asprezze, che dice?

GIARETTA, *relatore*. Su questo argomento si è svolto un lungo dibattito tra Camera e Senato. Proprio perché esso è rilevante richiede un'opportuna istruzione, anche dopo l'ordine del giorno, nella sede competente della Commissione.

Quindi ritengo di confermare il parere contrario. Naturalmente mi rimetterei, se il Governo avesse una opinione diversa. Per quel che mi riguarda ritengo che l'argomento debba essere approfondito in altra sede.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario è più disponibile?

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo mantiene l'impegno assunto di rivedere l'intera questione, non è in grado di farlo in questo momento.

Però, qui siamo di fronte ad un emendamento soppressivo dell'articolo 78 della legge n. 342 del 2000, non ad un emendamento di riforma. Quindi non è possibile accoglierlo, siamo invece disponibili ad onorare l'impegno assunto nella discussione precedente rispetto ad una revisione generale della situazione.

Invito pertanto il senatore Pedrizzi a ritirare l'emendamento, perché riconfermiamo la disponibilità, ma non siamo in grado di affrontare il tema in questo momento. Comunque ripeto che l'emendamento presentato non è di riforma ma di soppressione.

PRESIDENTE. Avete ascoltato di nuovo le ragioni del relatore e del Governo.

PEDRIZZI. Naturalmente non cambio opinione. Il Governo era impegnato da questo ordine del giorno ad intervenire nella finanziaria, non a studiare l'argomento, anche perché lo stesso relatore in Commissione, senatore Massimo Bonavita, aveva accettato questa dizione avendo anch'egli perplessità sull'articolo 78 della legge n. 342 del 2000. Il Governo si sbrighi a fornire soluzioni serie e in particolare risposte agli impegni che assume in quest'Aula.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.1800, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1048, presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1049, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, identico all'emendamento 58.1050, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1051, presentato dai senatori Guerzoni e Pasquini.

È approvato.

L'emendamento 58.1052 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1053, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.1055.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, questo emendamento che mi vede primo firmatario vuole mettere in evidenza, anche se un po' provocatoriamente (del resto in questa finanziaria si sono trovate cifre grosse e cifre meno grosse per tutti) un problema che ha visto latitanti tutti i Ministeri, perché dopo i primi giorni di grancasse suonate sui giornali e sulle televisioni, dopo l'ironia che qualcuno, anche in quest'Aula ha fatto su questi argomenti, nonostante le promesse del Governo e l'interessamento di tutte le associazioni ambientaliste governative e non governative, la gente che abita nelle zone limitrofe all'aeroporto di Malpensa vive ancora in una situazione drammatica, visto che da parte dello Stato non è arrivato assolutamente nulla.

Si è detto che si voleva procedere alla delocalizzazione e che i soldi sarebbero stati stanziati – usiamo il condizionale – ma non sono ancora arrivati; si è detto che si dovevano mettere le abitazioni in condizione di attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il più possibile il rumore degli aerei, e anche in questo caso i soldi non sono arrivati. La gente è ancora lì, come era lì un anno fa, due anni fa, quando il progetto dell'aeroporto Malpensa è decollato.

Con questo emendamento si chiede che almeno i comuni attorno all'aeroporto, quelli che subiscono il danno maggiore – perché di danno si tratta – possano avere da parte dello Stato l'integrazione dell'ICI sulla prima casa (come tutti sappiamo l'ICI è una tassa che rimane nelle casse del comune).

Chiaramente il comune non può farsi carico di pagare l'ICI sulla prima casa per tutti gli abitanti e quindi, in questo caso, è necessaria un'integrazione dello Stato.

A questo proposito c'è un altro aspetto che è necessario sottolineare, cioè la famosa tassa versata su ogni passeggero aereo, che dovrebbe essere disponibile, come in tutti i paesi civili (perché il nostro pretende di essere un Paese civile, poi nella realtà è molto meno civile di tanti altri), per mitigare l'impatto ambientale, però non si sa che fine abbiano fatto questi soldi.

Con questo emendamento vogliamo chiedere al Governo che lo Stato paghi ai cittadini che abitano nei comuni attorno all'aeroporto di Malpensa (in particolare mi riferisco al comune di Somma Lombardo che è quello che vive il dramma maggiore), l'ICI sulla prima casa.

Naturalmente lasciamo le considerazioni del caso a chi di dovere. Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, dopo una così appassionata arringa nei confronti del suo emendamento, come possiamo negargliela?

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.1055, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1056, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1057, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.1058, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 58.1059 (Nuovo testo).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei chiedere che a questo emendamento, nel testo riformulato, fossero aggiunte, oltre a quella del sotto-

scritto, le firme dei senatori Piredda, Biasco, Danzi e Callegaro. Dichiaro il mio voto favorevole e ringrazio il relatore e il Governo per l'attenzione.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo di aggiungere la firma del sottoscritto, del senatore Cusimano e del senatore Magliocchetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1059 (Nuovo testo), presentato dal senatore Zanoletti e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 58.1060 è assorbito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.1061, presentato dai senatori Zanoletti e Tarolli, fino alle parole: «svolgimento delle funzioni».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.1061 e l'emendamento 58.1062.

Metto ai voti l'emendamento 58.1063, presentato dal senatore Veraldi, identico all'emendamento 58.1064, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.1065 (Ulteriore nuovo testo).

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere a questo emendamento la mia firma e quella dei senatori Cusimano e Magliocchetti.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Pedrizzi.

Metto ai voti l'emendamento 58.1065 (Ulteriore nuovo testo), presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 58.2000^a, 58.2001^a e 58.2002 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 58, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.1000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Moro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.1002, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.1003, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.1004.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale e per ribadire che questo emendamento si muove nella filosofia di cui dicevo prima, cioè andare incontro ai comuni che hanno subito le recenti calamità naturali. Si tratta qui di consentire ai comuni di contrarre mutui in deroga ai patti di stabilità per la ricostruzione. Credo che potrebbe essere un'istanza facilmente accoglibile; mi rimetto alla volontà del Governo, mi rimetto al relatore. Si tratta soltanto di aiutare i comuni alluvionati ad attuare la ricostruzione; penso a tanti grandi comuni, ma soprattutto ai piccoli comuni, che hanno delle grandi difficoltà.

In conclusione, ribadisco il nostro voto favorevole e ovviamente, in caso di risposta negativa, chiedo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ma questa è una ovvietà, è già nella situazione di fatto. Se volete, presentate un ordine del giorno e noi lo accoglie-

remo. È chiaro che di fronte ad eventi eccezionali le regole del patto non valgono.

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, accoglie la proposta del Governo?

BORNACIN. Sì, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 585, testé presentato dal senatore Bornacin è accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Senatore Peruzzotti, c'è un invito al ritiro dell'emendamento 58.0.1005.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, l'emendamento 58.0.1005 può essere accolto alle seguenti condizioni: al comma 1 viene espunto il riferimento al comma 38 della legge n. 448 del 1998; inoltre le parole «del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'interno» vengono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento alla provincia di Varese per il solo anno 2001, e del 30 per cento al Ministero dell'interno»; la restante parte dell'emendamento viene soppressa.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Peruzzotti se accoglie la riformulazione testé proposta dal Governo.

PERUZZOTTI. Sì, signor Presidente, anche perché in tal modo si compie un atto di giustizia. Tutti i colleghi del Gruppo della Lega Nord chiedono inoltre di apporre la propria firma sull'emendamento così modificato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 58.0.1005.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul testo come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.1005 (Nuovo testo), presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

È approvato.

Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 2 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DIANA Lino. Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 59.1005, anche sulla base del colloquio avuto con il ministro Zecchino, riproducendo l'esatta formulazione di un emendamento che aveva analogo contenuto presentato al comma 44 dell'articolo 131 del disegno di legge finanziaria. La nuova riformulazione non prevede più l'assegnazione diretta di un contributo di 720 milioni alla università degli studi La Sapienza, per la conservazione di questo corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello, bensì la previsione secondo la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nell'anno accademico 2001 una somma pari a lire 720 milioni per l'attivazione della modalità «faccia/faccia» del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'università La Sapienza, sede di Frosinone.

Invoco questo precedente, signor Presidente, signor Ministro, collega relatore, perché ho vissuto la difficile situazione in cui si è lavorato presso le Commissioni riunite bilancio e finanze e quindi per convincere – come non sono riuscito a fare precedentemente – il relatore e il Governo a dar il via libera ad un emendamento che non prevede l'istituzione di una nuova iniziativa culturale ed universitaria nel capoluogo della provincia di Frosinone, bensì la conservazione sotto altra modalità di una iniziativa didattica attiva già nel 1991, che ha consentito di fornire prima di diploma e poi di laurea qualche centinaio di giovani ingegneri. Costoro sono stati prontamente assorbiti dalla nota realtà industriale locale che – come è noto – comprende attività industriali come la FIAT di Cassino (con oltre 10.000 addetti) o la Thomson di Anagni, (quasi 3.000 addetti). È chiaro che con questa presenza sul tessuto industriale di iniziative di questo tipo la capacità di assorbimento di studenti che hanno conseguito in questi ultimi nove anni il diploma e poi la laurea nel CUD di Frosinone è stata facile ed ha consentito di legare – come pure nelle strategie del Ministero dell'università – l'attività di studio e di ricerca con le realtà del tessuto produttivo.

Mi raccomando caldamente al ministro Zecchino e al collega Giarretta, ai quali comunico due notizie che dovrebbero riguardare soprattutto il Ministro. Ieri mattina il quotidiano « Il Sole 24 Ore» collocava la mia provincia, dopo uno scivolamento di 15 posizioni, al 93° posto della graduatoria nazionale delle provincie italiane, cioè tra le ultime posizioni. Ciò è avvenuto a causa dei mancati interventi finanziari, che pure sono stati richiesti in questi ultimi anni – principalmente da me – per centinaia di miliardi, in occasione della discussione della manovra finanziaria, al fine di riqualificare il tessuto produttivo e il sistema dei servizi della realtà territoriale della provincia di Frosinone. Il Governo in questi ultimi cinque anni mi ha detto molteplici, garbatissimi no. Questa mattina il presidente

della Confindustria ha regalato alla classe politica tutta intera un perentorio invito a dimettersi immediatamente, dopo aver appreso di tale scivolamento di 15 posizioni nella graduatoria nazionale.

Signor Ministro, il contributo che potrà dare il mantenimento di questa iniziativa, dal modestissimo impegno finanziario, non è risolutivo ma, se non invertiamo la tendenza al depauperamento delle risorse, dei servizi e delle strutture – soprattutto di alta qualificazione, come quelle culturali ed universitarie – non posso assumermi la responsabilità, per inerzia o per scarso spirito combattivo, di contribuire acché tale tendenza continui a prodursi. Insisto anche per queste particolarissime ragioni; credo che l'invito del presidente di Confindustria fosse rivolto a tutto il ceto politico, non solo a quello che rappresenta la provincia, ma anche a quello che la governa, in primo luogo il Governo nazionale e i suoi Ministri. Ringrazio dell'attenzione che vorrà essere dedicata a questo problema.

DE CAROLIS. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 59.1005.

PAROLA. Sottoscrivo anch'io l'emendamento.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritiro l'emendamento 59.2050.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo per il notevole contributo.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei rilevare preliminarmente un errore di stampa – e pregherei di correggere il testo – nel senso che, al comma 1 dell'emendamento 59.0.1002, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 45 per cento, anziché del 4 per cento.

La nostra proposta riconosce un credito d'imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute a titolo di tasse e contributi universitari, per coloro che hanno frequentato con profitto, e concluso positivamente, un corso di specializzazione post-universitaria all'estero. La norma riconosce, inoltre, un credito d'imposta fino a lire 30 milioni, per anno di frequenza, in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute per la frequenza del corso di specializzazione all'estero. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente nei tre anni successivi alla conclusione del corso ed esclusivamente per ridurre il carico fiscale gravante sui redditi da lavoro.

L'obiettivo è quello di incentivare il rientro immediato in Italia di coloro che si sono perfezionati all'estero e di premiare coloro che, lavorando in Italia, generano valore per il Paese. Il credito, inoltre, potrà essere utilizzato esclusivamente per quella parte delle spese che sono state finanziate con risorse personali. Così facendo si evita di sussidiare due volte coloro che hanno ottenuto borse di studio, o sono stati sostenuti in qualche modo da datori di lavoro – come avviene spesso nel caso di *master in business administration* –, che già ottengono una detrazione per spese di formazione del personale. Il costo previsto per il fisco è di circa 8 miliardi

l'anno, tenuto conto del numero medio di studenti italiani che hanno frequentato corsi post-universitari all'estero negli ultimi cinque anni. Si tratta di una cifra modesta che verrà più che compensata dal gettito aggiuntivo generato dal rientro in Italia di personale specializzato.

Per queste ragioni chiedo che il Governo accolga questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PALUMBO. Signor Presidente, non posso perdere l'opportunità che mi viene offerta dalla presenza del Ministro dell'università in Aula per esporre direttamente a lui le ragioni poste a fondamento del mio emendamento 59.0.1004. A mio giudizio sono ragioni di equità e di giustizia, che spero incontreranno la sensibilità del Governo e anche dei colleghi, in particolare dei professori universitari che sono qui presenti.

La questione è nota. In occasione del giudizio di idoneità a professore associato nel ben lontano 1980, alcuni candidati furono esclusi. Alcuni promossero ricorso al giudice amministrativo e, a seguito di ordinanza di sospensione, furono ammessi con riserva al giudizio di idoneità. Essi si sono quindi sottoposti al giudizio di idoneità, che hanno superato: hanno presentato i titoli alle commissioni nominate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, che li hanno vagliati positivamente e hanno giudicato idonei i candidati.

Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, recentemente, per superare e anche per sanare il contenzioso che si era determinato con i ricorsi giurisdizionali prodotti da questi sfortunati docenti universitari che erano in attesa di vedersi riconosciuto un diritto (a mio giudizio legittimamente acquisito), è intervenuta una legge approvata dal Parlamento, la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, il cui articolo 8, comma 7, prevede che è legittimamente conseguita l'idoneità a professore associato da parte di tecnici laureati, anche non in servizio alla data del 1° agosto 1980, i quali sono stati ammessi con riserva al giudizio di idoneità e lo hanno superato.

Ebbene, poiché altre categorie di candidati si trovano nella medesima situazione di fatto e di diritto dei beneficiari di questa norma approvata dal Parlamento, con l'emendamento 59.0.1004 chiediamo di sanare la disparità di trattamento estendendo la portata della norma citata ai candidati che sono stati giudicati idonei a professore associato, seppure a seguito di una ordinanza di sospensione e della ammissione con riserva. Chiederei tra l'altro al Governo di conoscere per quali ragioni non si dovrebbe estendere la norma a soggetti che – ripeto – versano nella medesima situazione dei destinatari della norma stessa.

Si tratta di una risposta di equità e giustizia attesa non so da quanti; e francamente non so se possa prevalere la considerazione della dimensione quantitativa delle persone che sono in attesa del provvedimento. Non vorrei, signor Ministro, che la disposizione approvata nell'ottobre 1999 fosse legata alla circostanza che si trattava della categoria più numerosa, che ha fatto sentire le sue pressioni anche sul Parlamento, mentre oggi, essendo ben più circoscritto il numero di coloro che attendono di vedersi riconosciuto il diritto, non provvediamo. Non vorrei, cioè, che anziché affermare

la forza del diritto, affermiamo il diritto della forza. Non sarebbe la risposta che questi cittadini si attendono dal Governo e dal Parlamento. (*Applausi dai senatori Bedin, Sartori e Diana Lino*).

TONIOLLI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 59.1007, con il quale si intende affrontare una banale questione di equità fiscale. Le imprese che al loro interno hanno settori dediti alla ricerca e allo sviluppo detraggono i relativi costi dall'imponibile ai fini IRPEG; invece, un artigiano o una piccola impresa che volessero finanziare una ricerca presso l'università per una questione, per esempio, di innovazione di processo, che riguarda l'impresa stessa, devono prima pagare l'IRPEG.

Pertanto, si chiede che anche queste imprese possano detrarre l'80 per cento dell'importo dal loro imponibile ai fini IRPEG.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 59.1000, 59.1001, 59.1002, 59.1003.

Sull'emendamento 59.1005, devo ripetere al senatore Diana quanto ho già detto in Commissione. Ho avuto modo di prendere cognizione dell'importanza di questa iniziativa nella realtà di Frosinone, ma mi domando se è proprio necessaria una norma di legge per risolvere questo problema, dal momento che abbiamo dato attuazione all'autonomia universitaria. Penso che la questione potrebbe essere risolta per via amministrativa, se ci fosse un impegno del Ministro in tal senso. Pertanto, invito il presentatore a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il relatore è molto dispiaciuto di non poter esprimere un parere favorevole, dopo la perorazione accorata fatta dal senatore Diana prima in Commissione e poi in Aula. Tuttavia, vorrei che il proponente si rendesse conto che il relatore ha di fronte decine e decine di emendamenti, che sollevano problemi importantissimi per le realtà locali. Tra l'altro, c'è una norma della legge di bilancio, purtroppo abbastanza ignorata in sede di esame da parte della Camera, che impedirebbe l'approvazione di emendamenti a carattere localistico. Pertanto, il relatore deve esprimere un parere contrario su questo emendamento, altrimenti sarebbe costretto ad accogliere molti altri emendamenti che sollevano problemi altrettanto importanti per la realtà locale. Prego quindi il senatore Diana di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, che spero possa essere accolto dal Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 59.2050. Sull'emendamento 59.1004 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 59.1006, 59.1007 e 59.1008.

L'ordine del giorno n. 80 potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 59.0.1000, 59.0.1002, 59.0.1003.

Sull'emendamento 59.0.1004 mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, sull'emendamento 59.1004 esprimo parere favorevole, a condizione che le parole: «di nuova costituzione» siano sostituite con le altre: «in via di costituzione».

Sugli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.1002, presentato dai senatori Brignone e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.1003, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Diana, dopo la sua perorazione, il relatore le ha rivolto un invito a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno. Cosa pensa al riguardo?

DIANA Lino. Signor Presidente, penso molto male, anche perché non mi pare che il Governo, per bocca del sottosegretario Solaroli, abbia contribuito a riscaldare la mia freddezza.

Dopo decenni di esperienza nelle pubbliche istituzioni, abbiamo tutti – e io per primo – piena contezza del significato reale di un ordine del giorno, soprattutto quando esso è la soluzione subordinata che si dà al problema di una proposta che non viene accolta.

È in Aula il ministro Zecchino, che è competente su questa materia.

Se il ministro Zecchino riempie di contenuti, di un suo personale impegno questo ordine del giorno, a me, che non da oggi ho di lui una grande stima personale, quell'impegno potrebbe sembrare qualcosa di più di un mero ordine del giorno: lo dico con rispetto all'Assemblea e non per deprimere la valenza di tale strumento. Se viene assunto un im-

pegno particolarmente persuasivo dal ministro Zecchino a risolvere con rapidità la questione, prima che l'università de «La Sapienza», come ha preannunciato, nella prossima primavera chiuda il corso di università a distanza di ingegneria informatica tenuto a Frosinone dal 1991 per non sostituirlo, senza un contributo del Governo, dello Stato, con il corso «faccia a faccia», non ho difficoltà ad aderire alla richiesta del relatore, se non altro per la stima personale e l'affidabilità del ministro Zecchino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Zecchino. Ne ha facoltà.

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, al di là delle espressioni di cortesia del collega Diana, voglio esprimere qui intanto, come ha già fatto il relatore, l'apprezzamento e il convincimento della bontà delle ragioni che il senatore ha adottato per sostenere questa iniziativa.

Voglio qui dirgli che in via amministrativa il Ministro si impegna a concordare con le autorità accademiche de «La Sapienza» la non sospensione di questo corso. Tra l'altro, sono convinto che il nostro Paese ha grande necessità di incrementare i titoli e le attività formative del settore dell'ingegneria informatica.

Il senatore Diana può dunque contare sull'impegno personale del Ministro a concordare con le autorità accademiche de «La Sapienza» i modi, le forme ed anche le possibilità di sostegno acché il corso permanga. (*Applausi del senatore Robol*).

PRESIDENTE. Senatore Diana, dopo queste affermazioni lei dovrebbe sentirsi appagato.

DIANA Lino. Infatti, signor Presidente, sono abbastanza appagato e spero che lo siano anche i giovani studenti di Frosinone, il prossimo anno.

Accolgo dunque l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo solo per dare atto che abbiamo inventato in quest'Aula l'ordine del giorno «rinforzato»: è una prassi che si andrà diffondendo in futuro. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 591 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 59.2050 e 59.1004/2000 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 59.1004 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Manieri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.1006.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, voglio semplicemente farle osservare che l'emendamento in votazione mi sembra essere completamente fuori luogo rispetto all'articolo cui si riferisce. Esso, infatti, concerne un argomento completamente diverso da quello che stiamo trattando. Certamente tutto può succedere e quindi si possono assimilare i lavoratori agricoli ai professori universitari, il che potrebbe anche essere una cosa simpatica, però intendevo sottoporle la questione.

PRESIDENTE. Lei, dunque, mi invita a dichiarare l'emendamento non pertinente?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente. Altrimenti lo si potrebbe riferire ad altro articolo, se non si tratta di materia che abbiamo già trattato.

PRESIDENTE. Senatore Moro, avendo udito quanto testé rilevato, insiste per la votazione?

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 59.1006.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.1007, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.1008, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto come raccomandazione e non insistendo i presentatori per la votazione, l'ordine del giorno n. 80 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 59, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.0.1000, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.0.1002 (Testo corretto), presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.0.1003, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 59.0.1004 il relatore si è rimesso al Governo, il quale non ha ancora espresso un parere definitivo. Chiedo al ministro Zecchino di pronunciarsi in merito.

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, è sempre doloroso dover non corrispondere a perorazioni così accorate e anche non prive di fondamento.

La verità drammatica è che abbiamo una serie di anomalie che non possono essere colmate per via di trasferimento analogico di disposizioni eccezionali. La disposizione della norma della legge n. 370 del 1999, peraltro, non è nata né ad iniziativa, né con il consenso del Governo. Ci sono delle condizioni che ci porterebbero, per la ragione tutt'altro che infondata della giustizia e dell'eguaglianza, ad un'estensione dei meccanismi di sanatoria che in qualche modo poi determinerebbero un collasso generale del sistema universitario.

Sono queste le ragioni che, con grande rammarico, mi debbono indurre e mi inducono a dire che non è accoglibile né questa, né altra proposta che pure nasce dall'anomalia che è rappresentata dall'inserimento della giustizia amministrativa nelle procedure concorsuali con decisioni che non hanno neanche la responsabilità dell'obbligo della motivazione. Noi esamineremo domani in Commissione un problema diverso ma analogo nella sua genesi, quello dei giovani che si iscrivono nelle facoltà mediche e che hanno questo accesso con riserva, con un provvedimento oggettivamente irresponsabile come sono tutti i provvedimenti privi di motivazione, e poi noi ci troviamo a dover sanare tutte queste situazioni.

Accettando questa linea, la valanga delle sanatorie con travolgimento di ogni criterio rischia di diventare la regola. Credo – con grande rammarico – che non possiamo prestarci a questa evenienza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.0.1004.

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, prendo atto del rammarico del Governo, anche se confesso francamente di non trovare convincenti le argomentazioni, perché nella misura in cui si valutano fondate le ragioni poste alla base dell'emendamento, sostenendosi che tra l'altro la norma che noi invochiamo ... (*Commenti del ministro Zecchino*)... signor Presidente, tra l'altro prendendo le distanze dal comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 370, che a mio giudizio non ha posto in essere una sanatoria, ma si è limitato a prendere atto di una situazione di fatto e di diritto, riconoscendo come legittimamente acquisito un giudizio conseguito da candidati che – ripeto – hanno presentato titoli scientifici ad una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la quale ha valutato positivamente quei titoli, ha giudicato idonei questi candidati, non si tratta di una sanatoria come siamo abituati in questo Paese quando si riconosce acquisito *ope legis* il titolo di professore associato, ma si tratta di riconoscere oggettivamente acquisito un giudizio al quale si sono sottoposti questi candidati.

Allora, se è vero il presupposto sul quale fonda la norma che invoco come punto di riferimento per estendere agli altri, credo che il Parlamento, proprio perché ha approvato il comma 7 dell'articolo 8 dal quale oggi il Governo prende le distanze, dovrebbe coerentemente approvare anche questo emendamento che – ripeto – riconosce ragioni di diritto che sono insuperabili. Affido questo alla sensibilità dell'Aula e credo che possa trovare il consenso sulla base delle argomentazioni che mi sono permesso di illustrare. (*Applausi dai Gruppi PPI e CCD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.0.1004, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

I senatori Leoni e D'Alì si intende abbiano dato per illustrati i rispettivi emendamenti. Come farebbe il senatore Piredda a dare per illustrato il suo?

PIREDDA. Voglio contraddirla, signor Presidente, e lo do per illustrato. Formulerò in seguito una dichiarazione di voto. (*Applausi del senatore Ferrante*).

PRESIDENTE. Come vede, riceve anche applausi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 60.1000. Invito a trasformare l'emendamento 60.1001 in un ordine del giorno di indirizzo sull'utilizzo di questo strumento anche per risolvere tali problemi.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 60.0.1000 segnalo al senatore D'Alì che intendiamo formulare una proposta di rifinanziamento dei piani Urban che potrà essere affrontata nel corso dell'ultima giornata, quando proporremo anche altre riformulazioni generali degli articoli sui limiti di impegno e sugli investimenti. Quindi invito ad accantonare l'emendamento.

Approfitto per segnalare anche che l'emendamento che abbiamo tenuto in sospeso all'articolo 24 può essere trattato all'articolo 39, al quale è stato presentato un emendamento simile da parte del senatore Camerini. Quando la Presidenza lo riterrà opportuno, potremo procedere alla votazione dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Teniamolo ancora in sospeso.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.1000, presentato dai senatori Leoni e Moro.

Non è approvato.

Senatore Piredda, è stato formulato un invito a trasformare l'emendamento 60.1001 in ordine del giorno.

PIREDDA. Signor Presidente, non ho alternativa, debbo per forza accettare il cortese invito del relatore a formulare un ordine del giorno, augurandomi che il Governo lo accolga.

Anzi, prima di decidere se formularlo o meno vorrei sentire se il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che sostanzialmente ripeta il concetto dell'emendamento, cioè l'utilizzo del sistema del *project financing* per realizzare delle opere pubbliche con particolare riferimento alla restituzione ai comuni di edifici di grande valore storico attualmente utilizzati come carceri, naturalmente inaccettabili e inumane, assolutamente inadeguate ai tempi moderni.

Quindi esprimerei la disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno se il Governo si dichiarasse disponibile ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Il Governo si è già dichiarato disponibile.

Dobbiamo inserire, dopo la prima parte, la raccomandazione al Governo di valutare anche le restituzioni ai comuni di edifici di grande valore storico, utilizzati come carceri.

PIREDDA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 601 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 60.

È approvato.

È stato formulato un invito ad accantonare l'emendamento 60.0.1000 per esaminarlo in altra sede.

AZZOLLINI. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 61, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, vorrei far notare al Governo, anche per un rispetto delle istituzioni, che la CONSIP è nata per svolgere tutt'altro mestiere che il provveditore generale dello Stato. Poiché ormai partecipa alle gare d'appalto nel settore della telefonia, alle gare d'appalto per l'acquisto della benzina, non a caso si chiama Concessionaria servizi informatici pubblici.

Volevo, pertanto, appellarmi al Governo perché, se deve trovare strumenti alternativi al provveditorato generale, non utilizzi società di proprietà del Ministero del tesoro che sono nate per svolgere altre attività. Questa è la motivazione per cui abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo.

MORO. Signor Presidente, mantengo in vita l'emendamento 61.1001, mentre ritiro gli emendamenti 61.1002, 61.1003, 61.1004, 61.1005, 61.1007, 61.1008, 61.1009, 61.1011, 61.1012, 61.1013, 61.1014, 61.1015, 61.1016, 61.1017, 61.1018, 61.1019 e 61.1020.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Moro per aver ritirato gli emendamenti. Mi dispiace dire, comunque, che il parere è contrario su tutti gli emendamenti sopravvissuti, presentati su questo articolo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il Governo ha presentato un nuovo emendamento all'articolo 61 che ha assunto la numerazione 61.2900, il cui testo è il seguente: al comma 1, sopprimere le parole «sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Su tale emendamento dovremmo sentire il parere del relatore.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ma approfitto dell'intervento per far presente al senatore Mantica che i compiti della CONSIP sono stati rivisti e fra i nuovi compiti sono compresi anche quelli previsti dall'articolo 61. Vorrei, inoltre, ricordare, ma lo faccio solo con una battuta, che i risultati fino ad oggi ottenuti con le nuove metodologie di acquisto di beni e servizi, hanno dato grandi risultati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 61.1002, 61.1003, 61.1004, 61.1005 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 61.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 61.2900.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, esprimo voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.2900, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 61.1007, 61.1008 e 61.1009 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 61.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 61.1011, 61.1012, 61.1013, 61.1014, 61.1015, 61.1016, 61.1017, 61.1018, 61.1019 e 61.10120 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 61.1021, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.1022, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 61.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ritengo sia importante, prima di accingerci a votare contro l'approvazione di questo articolo, ribadire ciò che la Casa delle libertà ha espresso già nella sua relazione di minoranza alla finanziaria e che ha continuato ad affermare.

Anche questo è un articolo emblematico del fatto che il castello su cui è costruita questa finanziaria ha fondamenta di sabbia. Sostanzialmente, con tale previsione si prevede di ottenere dei risparmi attuando procedure che già hanno dato pessima prova negli anni scorsi e che oggi vengono innovate; dunque, solo per la sperimentazione, occorrerà un tempo assolutamente maggiore di quello prevedibile in questo momento. In tal modo, è assolutamente improbabile che nel 2001 si possano ottenere i risparmi di spesa previsti con questo articolo. È anzi proprio di oggi, o di ieri, la notizia che i consumi intermedi sono quelli che continuano a crescere. Se pure dunque è apprezzabile tentare di diminuirli, è altrettanto chiaro che lo strumento usato è del tutto inadeguato, privo di ogni fondamento e sicuramente incapace di portare ai risparmi nel periodo previsto. Di questo passo, mettiamo un altro tassello a ciò che abbiamo più volte affermato: siamo di fronte ad una finanziaria scoperta finanziariamente (mi si scusi il bisticcio, ma è necessario) e dunque al tentativo di addossare a chi verrà dopo un percorso irto di ostacoli. Sappiamo bene che questi ostacoli ci sono, sapremo come superarli se toccherà a noi di farlo, ma certamente non è un comportamento apprezzabile e anzi questo tentativo che noi riteniamo volontario e deliberato è sicuramente stigma-

tizzabile. Naturalmente lo è molto di più dal popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 61, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 62.1000, 62.1002, 62.1003, 62.1004, 62.1007 e 62.1008.

Do per illustrati i restanti emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 62.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 62.1000 e 62.1001, 62.1002 e 62.1003 sono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 62.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 62.1007 e 62.1008, presentati dal senatore Moro e da altri senatori, sono ritirati.

Metto ai voti l'articolo 62.

È approvato. (*Brusio in Aula*)

Vorrei pregare i colleghi senatori di restare ai loro posti: sono le ore 19,20 e siamo solo all'articolo 63. Non lamentatevi se poi cambieremo i programmi.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, su cui il Governo ha presentato l'emendamento 63.2009, soppressivo dell'intero articolo.

Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Prendo atto, signor Presidente. Forse il Governo avrebbe potuto proporre una riformulazione, perché si trattava di un principio che la Commissione aveva introdotto. Comunque, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo si può esprimere in due modi, contro l'articolo o contro gli emendamenti e ottiene lo stesso risultato; in questo caso lo ha fatto soltanto per abbreviare i tempi.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, dal momento che non lo ricordo, volevo sapere chi, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio avesse proposto questo emendamento con cui si introduce un nuovo articolo.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, questo non lo so; non mi faccia ricostruire la storia degli articoli, evidentemente chi ha presentato tale emendamento in questo momento è distratto.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, non faccio nomi, posso solo dire che tale emendamento era di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.2009, presentato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo.

È approvato.

Restano pertanto preclusi i rimanenti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 64 sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento, pressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 64.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 65, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi associo al parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 65.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 66, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1003, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1005, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1006, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 66.1007, 66.1008, 66.1009, 66.1010, 66.1011, 66.1012, 66.1013, 66.1014, 66.1015, 66.1016,

66.1017, 66.1018, 66.1019, 66.1020, 66.1021, 66.1022, 66.1023, 66.1024, 66.1025, 66.1026, 66.1028, 66.1029, 66.1030 e 66.1032.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 66.1027, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1031, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 66.1032 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 66.1033, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.1034.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento in esame in un ordine del giorno il cui testo avrei già predisposto.

Si impegna il Governo ad individuare gli strumenti idonei al fine di superare il vincolo introdotto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, rimandando l'intera materia alla contrattazione tra le parti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 661 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 66.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 67, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.1000, presentato dai senatori Marino e Manzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.1002, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 67.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 68, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 68.1000, 68.1004 e 68.1006, mentre manteniamo l'emendamento 68.1012, sul quale mi riservo di svolgere una dichiarazione di voto dopo aver ascoltato il parere del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati, mentre l'emendamento 68.1010 del senatore De Martino Guido è ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 68.1001, 68.1002 e 68.1003. Mi rimetto al Governo sull'emendamento

68.1005; invito il presentatore a ritirare l'emendamento 68.1009 perché la norma è già prevista nell'ordinamento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 68.1011, 68.1012, 68.1013, 68.1014, 68.1015 e 68.1016. Proporrei una modifica dell'emendamento 68.1017, nel senso di sostituire, infine, le parole: «31 dicembre 2001» con le seguenti: «1° luglio 2001». Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 68.1018, 68.1019 e 68.1020.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 68.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1002, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1003, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 68.1004 è stato ritirato.

Mi è stato preannunziato il ritiro dell'emendamento 68.1005. (*Il senatore Coviello conversa con il senatore Montagnino*) Senatore Coviello, lei deve consentire ai presentatori degli emendamenti di essere vigili, perché potrei considerare implicitamente ritirati tutti gli emendamenti sui quali i presentatori non si pronunciano.

COVIELLO. Presidente, sto collaborando alla ricerca del consenso!

MONTAGNINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Gli emendamenti 68.1006, 68.1007 e 68.1008 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 68.1009 c'è stato un invito al ritiro. Senatore Marino, lo accoglie?

MARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 68.1010 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1011, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 68.1012.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, questo è un emendamento a cui la Lega dava molta importanza. Esso non costa, si tratta soltanto di concedere ai comuni la facoltà di esentare dall'ICI la prima casa, ricavando il gettito che verrebbe così a mancare dalle aliquote sui terreni edificabili all'interno dei comuni. Questa disposizione porterebbe due vantaggi: far pagare chi mantiene le aree edificabili all'interno del comune e andare incontro ai possessori di prima casa.

Né il Governo né il relatore hanno addotto alcuna motivazione per esprimere il loro parere contrario. Vorrei sapere almeno qual è il motivo fondamentale della loro contrarietà: non costa nulla al Governo, è una facoltà che vorremmo fosse riconosciuta ai comuni per gestire l'imposta comunale sugli immobili in maniera diversa e soprattutto con gli intendimenti di cui ho detto.

PRESIDENTE. Il Governo modifica il proprio parere?

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.1012, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1013, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 68.1014 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1015, presentato dai senatori De Martino Guido e Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1016, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

All'emendamento 68.1017 è stato proposto di indicare il termine del 1° luglio 2001 anziché quello del 31 dicembre 2001.

SCIVOLETTO. Accogliamo la proposta di modifica dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale modifica.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.1017 (Nuovo testo), presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1018, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, identico all'emendamento 68.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.1020, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 68, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 69, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Il mio parere è contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 69.1000, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 69.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 69.0.1000.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 69.0.1000.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 70, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Ritiro gli emendamenti 70.1000, 70.1001, 70.1003 e 70.1007. Gli altri emendamenti a mia firma si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 70.1021, 70.1022, 70.1023, 70.1024, 70.1025 e 70.1026 sono stati ritirati.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 70.1002, 70.1004, 70.1005, 70.1006 e 70.1008. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 70.1009.

Invito il Governo a ritirare l'emendamento 70.1010 mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 70.1011.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, a questo punto si inserisce l'emendamento 70.3000, presentato dal Governo, tendente a sopprimere il comma 7.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento e contrario sugli emendamenti 70.1012, 70.1013, 70.1014 e 70.1015.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 70.1016.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 70.1017, 70.1018, 70.1019, 70.1020, 70.1021, 70.1027 e 70.1028.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore e accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 70.1010.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 70.1000 e 70.1001 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 70.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 70.1003 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 70.1004, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Non è approvato.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi scusi, ma volevo segnalare che con l'emendamento 70.3000 si intende sopprimere il comma 5 e non il comma 7.

PRESIDENTE. A questo punto, invito nuovamente il relatore ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 70.3000.

GIARETTA, *relatore*. Mi rimetto all'Aula, Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 70.1005, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 70.1006, presentato dai senatori Leoni e Moro.

Non è approvato.

L'emendamento 70.1007 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 70.1008, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 70.3000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 70.1009, presentato dal senatore Vedovato.

È approvato.

Gli emendamenti 70.1010 e 70.1011 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 70.1012, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 70.1013, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 70.1014 e 70.1015 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 70.1016, presentato dal senatore Marino.

È approvato.

Gli emendamenti 70.1017, 70.1018 e 70.1019 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 70.1020, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

I restanti emendamenti sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 70, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 71, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti all'articolo 71.

VEGAS. Signor Presidente, questo articolo, come tutte le normative relative agli enti locali e alle regioni, tende a perpetuare il meccanismo che ha consentito il rispetto dei parametri di Maastricht, basandolo sulla compressione del fabbisogno e sulla divergenza fra competenza e fabbisogno, mantenendo il principio della tesoreria unica e del limite agli impegni. Si tratta di un meccanismo che poteva funzionare per un periodo limitato di *stress* fiscale, ma non per un periodo lungo, tanto è vero che le tensioni a livello di spesa pubblica e di difficoltà di cassa per gli enti locali e per le regioni si sono già manifestate.

Allora è ovvio che un meccanismo di questo genere non può essere condiviso, avviandoci in un periodo in cui si devono regolarizzare i flussi di cassa. Meglio sarebbe responsabilizzare tali enti (e d'altronde la nuova legge di contabilità per questi ultimi prevede espressamente il divieto della spesa con l'indebitamento per la spesa corrente), quindi già esistono meccanismi di questo genere.

Per quanto riguarda poi le risorse proprie, parte delle quali è sottoposta al regime di tesoreria unica, è chiaro che c'è una sorta di esproprio da parte dello Stato delle risorse di questi enti. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo poco giustificabile sotto il profilo dei principi generali e che sicuramente va bene in periodi eccezionali, ma non in periodi ordinari.

Quindi, chiediamo la soppressione di questo meccanismo in generale o perlomeno, in via subordinata, l'innalzamento della soglia minima dimensionale degli enti locali a cui si applica, perché è ben noto anche al Governo e a tutti i colleghi qual è il livello di difficoltà operativa per quanto concerne il settore finanziario, soprattutto degli enti locali di dimensioni minori.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Maceratini, Falomi, Veraldi, Manieri, Bruno Ganeri e dal Governo si intendono illustrati.

RIPAMONTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 71.1036, che riveste una particolare importanza per il nostro Gruppo. Mi rivolgo al rappresentante del Governo e al relatore. Noi chiediamo la soppressione del comma 14 dell'articolo 71, che è stato introdotto dalla Camera. Tale comma prevede che il 50 per cento della tassa sul porto di fucile viene assegnato alle regioni per la gestione delle aree faunistiche. Prima dell'approvazione di tale norma, questa tassa rientrava (rientrerà, come speriamo, se il nostro emendamento verrà approvato), all'interno della fiscalità generale. La *ratio* di questa disposizione, signor Presidente, è abbastanza semplice e credo anche rigorosa.

Per disposizione legislativa la fauna è patrimonio indisponibile e deve essere difesa e tutelata attraverso la fiscalità generale. L'emendamento che è stato approvato alla Camera, invece, prevede di assegnare alle regioni il 50 per cento di tale tassa per gestire le aree faunistiche. Il problema è che la gestione di queste ultime, signor Presidente, attualmente è già ampiamente finanziata attraverso una legge regionale, che ha un gettito di quasi 150 miliardi. I cacciatori, infatti, versano all'atto dell'ingresso in queste aree, un contributo, appunto, alla gestione delle aree stesse, per l'esercizio dell'attività venatoria.

Quindi, riteniamo che la scelta fatta alla Camera sia sbagliata, non essendo giustificata sul piano del finanziamento della gestione di queste aree faunistiche, che sono già ampiamente finanziate.

Per quanto riguarda il mio Gruppo, c'è anche un problema che chiedo di valutare con attenzione da parte dell'Assemblea: siamo di fronte ad una

norma che nel prossimo triennio assegna per ciascun anno dieci miliardi alle aree faunistiche oltre al 50 per cento della tassa nazionale già previsto; per cui spendiamo 30 miliardi presi dalla parte corrente del nostro bilancio e li assegniamo a questa attività, ai cacciatori.

Signor Presidente, chiedo a lei e all'Aula anche una valutazione sulla moralità delle nostre spese: abbiamo avuto difficoltà in queste ore a trovare fondi per i soggetti disabili e con questa norma assegniamo 30 miliardi ai cacciatori. Chiedo pertanto all'Assemblea di approvare questo emendamento soppressivo del comma 14. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PELELLA. Signor Presidente, allo stato sarei orientato a ritirare l'emendamento 71.0.1002.

Peraltro credo che l'Aula debba discutere un emendamento che ha per oggetto questioni riferite alla proroga degli ammortizzatori sociali, ai lavori socialmente utili e forse anche a qualche misura di carattere previdenziale. Chiederei, allora, di accantonare questo emendamento nel caso non vi sia un emendamento del Governo che attenga a questo stesso problema, altrimenti lo ritiro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 71 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 71.1035 che invito il Governo a ritirare in quanto era stato presentato in Commissione e aveva già ricevuto un parere contrario all'approvazione; degli emendamenti 71.1036, 71.1037 e 71.1038 per i quali mi rimetto all'Aula; dell'emendamento 71.0.1002 per il quale mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per quanto riguarda l'emendamento 71.1036, soppressivo del comma 14, il Governo è disponibile a proporre una modifica. Bisogna sopprimere la prima parte e fare iniziare il comma dalle parole: «A decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante», in modo tale da togliere il vincolo di destinazione e liberare le regioni nell'utilizzo di queste entrate. Ovviamente dopo va riformulata la seconda parte che recita: «Per la realizzazione» e via di seguito.

Quindi, accolgo la richiesta del senatore Ripamonti di sopprimere la prima parte, facendo cominciare il comma 14 dalle parole: «A decorrere dall'anno 2004». Naturalmente bisogna far salvo il finanziamento dei 10 miliardi.

PRESIDENTE. Quindi il sottosegretario Solaroli propone una modifica dell'emendamento 71.1036. Tuttavia, come si esprime sull'emendamento 71.1037?

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Credo che questo emendamento sia funzionale ad utilizzare le risorse liberate dall'eventuale approvazione dell'emendamento soppressivo.

Quindi bisogna votare prima l'emendamento 71.1036 soppressivo e poi quello modificativo da me proposto, perché l'emendamento 71.1037 è conseguente.

COVIELLO. Vorrei capire meglio.

PRESIDENTE. Il Governo sostanzialmente afferma che si può modificare l'emendamento togliendo la parte relativa al vincolo di destinazione e lasciando alle regioni una loro libertà.

L'emendamento 71.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 71.1002, 71.1003 e 71.1004 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 71.1005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 71.2000 è inammissibile.

L'emendamento 71.1006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 71.1008 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1010, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 71.1011 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1012, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1013, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1014, presentato dalla senatrice Manieri.

Non è approvato.

L'emendamento 71.1015 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1016, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 71.1017, 71.1018, 71.1019 e 71.1020 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 71.1021, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1022, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 71.1023 e 71.1024 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 71.1025, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1026, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 71.1027, 71.1028, 71.1029, 71.1030, 71.1031, 71.1032, 71.1033, 71.1034, 71.1035.

A questo punto abbiamo bisogno di chiarimenti da parte del Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per quanto riguarda l'emendamento 71.1036, il Governo è contrario alla soppressione del comma 14 e chiede al senatore Ripamonti di trasformarlo facendo in modo che il nuovo

comma cominci dalle parole: «A decorrere dall'anno 2004». In questo modo il 50 per cento degli introiti andrà alle regioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 71.1037, anche il Governo si rimette all'Aula.

Senatore Ripamonti, è chiaro il discorso?

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, è singolare che il relatore si rimetta all'Aula e il rappresentante del Governo si rimetta anch'egli all'Aula.

Per quanto riguarda il comma 14 dell'articolo 71, siamo disposti ad accettare la riformulazione proposta dal Governo, solo se oltre a prevedere il vincolo di destinazione viene soppresso l'ultimo periodo del comma, quello cioè dove è previsto che per la realizzazione degli stessi programmi si assegnano 10 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003.

Chiediamo la soppressione per un motivo molto semplice, signor Presidente: che non ha assolutamente senso in questo momento, quando le aree faunistiche sono già ampiamente finanziate, assegnare ulteriori stanziamenti.

Prendiamo questi 30 miliardi e diamoli ai soggetti più deboli.

Se verrà accolta questa nuova formulazione, siamo disposti a rivedere il comma 14, altrimenti – mi rivolgo al Governo – manterremo la soppressione dell'intero comma 14.

Voglio sottolineare al riguardo, come ho segnalato all'inizio del mio intervento, che tale aspetto rappresenta per il nostro Gruppo un problema molto importante, che è stato oggetto anche di una discussione all'interno della maggioranza e in tal senso abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del Presidente del Consiglio che il nostro emendamento sarebbe stato accolto.

Se oggi il Governo non è in grado di rispettare quelle rassicurazioni ne prendiamo atto, ma è evidente che ci prenderemo le nostre libertà. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per consentire all'Aula di esprimersi, riassumo la posizione del senatore Ripamonti, che è stata ascoltata dal Sottosegretario, che è la seguente: se ci sarà un'accettazione del suo secondo emendamento, come riformulato, il senatore Ripamonti ritirerà l'emendamento 71.1036, altrimenti insisterà nel mantenimento dell'emendamento chiedendone la votazione.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi sono due opzioni possibili, e cioè che ci siano dei fondi vincolati per le regioni (e questa è la formulazione del comma 14) oppure lasciare positivamente una piena competenza regionale sul 50 per cento dei fondi e prevedere la soppressione delle parole: «Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire.».

Si tratta di due modelli su cui l'Aula potrebbe esprimersi.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, come membro della Commissione bilancio, dove questo argomento è stato valutato e, nelle incertezze che si sono manifestate, credo che l'orientamento che debba essere assunto sia proprio quello che scaturisce dal testo che la Commissione ha votato. Sarei, quindi, del parere di respingere l'emendamento.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, non c'è nessun problema per quanto ci riguarda, trattandosi di una delle questioni rispetto alle quali questo Gruppo parlamentare aveva serenamente trovato un punto di intesa con il Capo del Governo per il convinto sostegno che abbiamo fin qui assicurato alla finanziaria. Se questo è l'atteggiamento degli altri colleghi di maggioranza, saranno ripagati con la stessa moneta. (*Applausi dai Gruppi AN e LFNP*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, voi sarete ripagati con la stessa moneta, ma poiché io non sarò ripagato neppure con monete false (*Ilarità*), consentite all'Assemblea di rinviare la discussione alla seduta notturna, perché a quest'ora dovremmo andare a lavarci le mani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta notturna.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 51 DAL 51.0.1005a (*)

(*) Per gli altri emendamenti si rimanda alla seduta n. 981

51.0.1005a (già 121.0.3)

RECCIA, DEMASI

Respinto

«Art. 51-bis.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1972, n. 1766, nonchè i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono estinti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commissari per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi.

3. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell'amministrazione di appartenenza ovvero, su istanza degli interessati, è assorbito nei ruoli delle rispettive regioni o province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

5. Le regioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari a regolamentare l'affrancazione, la legittimazione e reintegra della occupazioni dei terreni di uso civico e di ex uso civico nonchè gli eventuali indennizzi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme ottenute a titolo di indennizzo saranno utilizzate dalle regioni per scopi di pubblica utilità ed, in particolare, per il miglioramento ambientale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.1008 (già 41.0.9)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizione integrativa di norma del TUIR)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.1009 (già 41.0.10)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vi-

gore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre penalità, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda all'amministrazione interessata con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel limite di 10 semestralità e con interessi legali. Le sanzioni ed altre penalità per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si impegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, sarà assegnato dall'amministrazione.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.100a (già 57.0.3)

PALUMBO

Respinto

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di regi-

stro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

51.0.1010 (già 41.0.11)

PAROLA, MARINO, PIZZINATO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 579

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Gli Enti previdenziali pubblici che hanno iniziato il processo di privatizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare predisposti dagli Enti stessi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.579 (già em. 51.0.1010)

PAROLA, MARINO, PIZZINATO, DE LUCA Athos, RUSSO SPENA, POLIDORO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò:

che dal 1996 il Governo e gli Enti previdenziali pubblici - tra cui l'ENPAF (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti) - - hanno concordato e definito criteri, norme, prezzi e procedure per la vendita di tutto il loro patrimonio immobiliare (residenziale e non di pregio) agli inquilini che vi abitano;

che l'intesa fra le parti - perfezionata con norme, circolari, ed accordi successivi, in particolare le circolari Salvi del 7 aprile 2000 e successive ed il decreto intergovernativo del 27 settembre 2000 dei ministri Salvi e Visco era ed è basata sulle garanzie che vi siano manovre speculative né da parte degli enti venditori né da parte degli inquilini;

che l'ENPAF si era impegnata, fin dal novembre 1999, con atti scritti e con lettere inviate e firmate dagli inquilini, a rispettare criteri, prezzi, tempi e procedure di dismissione di tutti i suoi immobili, e di tutela degli inquilini che non possono o non vogliono comprare;

che la privatizzazione condizionata, ai sensi del decreto interministeriale dei 7 novembre 2000, non esime l'Ente dal rispetto degli impegni e dalle norme concordate finora, nei tempi e nei modi stabiliti,

impegna il Governo

a garantire che l'ENPAF rispetti pienamente le norme e gli impegni concordati su tutto il suo patrimonio residenziale «non di pregio

a convocare, attraverso il Ministero del lavoro, entro il 31 gennaio 2001 le parti interessate - Governo, ENPAF, sindacati ed associazioni inquilini - per definire una intesa sui tempi e modi dismissione e sui criteri di rinnovo dei canoni di locazione in scadenza.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

Approvato

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)

1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952 n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili

sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dall'Ente Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 52

52.0.1000 (già 42.0.1)

RECCIA, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sanatoria degli abusi edilizi)

1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio dei Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, ovvero in regime di mancanza dello stesso, possono essere sanati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, se rispondenti agli standard regionali.

2. È fatta delega alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di emanare il regolamento attuativo di cui al comma 1.

3. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui al comma 1 devono essere presentate presso i Comuni interessati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

52.0.1001 (già 42.0.2)

LAURO

Respinto

All'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole:

"Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE"».

52.0.1002 (già 42.0.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente articolo:

«Art. 52-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale)

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 449/97, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 112/98.

2. La totalità del patrimonio di proprietà I.A.C.P. comunque denominati è demandata alle decisioni delle regioni ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 616/77.

3. I trasferimenti di proprietà conseguenti alle predette decisioni sono senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**52.0.1003** (già 42.0.4)

SCIVOLETTO

Ritirato

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzata alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione».

52.0.1004 (già 42.0.5)

D'ALESSANDRO PRISCO, PARDINI, BESOSTRI

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art 52-bis.

1. Alle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza è fatto divieto, fino alla entrata in vigore delle Leggi regionali di cui all'art 10 della legge 8 novembre 2000, n 328, di procedere alla alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ente salvo, in casi eccezionali e urgenti, espresso e motivato parere del Comune, ove ha sede il bene, e previa autorizzazione, anch'essa motivata, della Giunta regionale competente».

52.0.1005 (già 42.0.6)

NIEDDU, CABRAS

Ritirato

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Cessione delle aree ex ACAI ed SMCS al comune di Carbonia)

1. Le aree ex ACI ed SMCS site nel comune di Carbonia, assegnate in proprietà all'Istituto Autonomo Case popolari della provincia di Cagliari in virtù del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974, sono attribuite in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree già destinate all'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

52.0.1006 (già 41.0.7)

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, VEGAS
Ritirato e trasformato nell'odg n. 581

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi Italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato col decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma 1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.

3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

4. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già presentate secondo le leggi citate nel comma 1.

5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.

6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

52.0.1007 (già 41.0.8)

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, VEGAS
Ritirato e trasformato nell'odg n. 580

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per due-mila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, non è condizionata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere presentate dall'avente diritto per sè e per i comproprietari degli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, è sostituito dal seguente:

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze

degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di guerra. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «lo stesso requisito è richiesto per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si siano trasferiti in Italia».

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

7. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietà abbandonate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel 1975.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.581 (già em. 52.0.1006)

CAMBER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria,

considerato che i parametri con cui viene quantificato l'indennizzo spettante agli Esuli istriani fiumani e dalmati in base alla normativa vigente (avente fonte nel Trattato di Pace del 1947 ed afferente i beni forzatamente lasciati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia) appaiono noncongrui,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti ed iniziative per quantificare, con nuovi parametri e coefficienti, l'ammontare degli indennizzi ancora dovuti agli Esuli istriani, fiumani e dalmati a distanza di circa mezzo secolo dall'E-

sodo forzatamente subito dai cittadini italiani dalle terre cedute dall'Italia all'ex Jugoslavia.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.580 (già em. 52.0.1007)

CAMBER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato:

che circa centomila cittadini italiani, costretti ad abbandonare le loro proprietà ubicate nei territori ceduti dall'Italia all'ex Jugoslavia, attendono tuttora dalla Repubblica italiana la corresponsione di un congruo indennizzo per i beni forzatamente abbandonati causa il regime dittatoriale e nazionalista dell'ex Jugoslavia;

che buona parte delle proprietà di cittadini italiani ubicate nei Paesi attualmente formanti autonomi e sovrani Stati sorti dall'ex Jugoslavia, sono state «nazionalizzate» e possono quindi (con trattative mirate tra gli Stati competenti) venir restituite agli Esuli aventi diritto: un tanto, anche, richiamandosi le normative vigenti in ambito internazionale e, specificamente, in ambito europeo per gli Stati che (come la Slovenia e la Croazia) si accingono ad entrare a far parte a pieno titolo della UE,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative ed i provvedimenti (di carattere nazionale e sovranazionale) atti ad ottenere l'applicazione della normativa internazionale statuente la restituzione agli Esuli aventi diritto delle proprietà loro confiscate da regimi dittatoriali e nazionalisti: in particolare, con riferimento alle proprietà confiscate con la forza ed ancor oggi risultanti «nazionalizzate» e site nelle sovrane Repubbliche di Slovenia e Croazia sorte dal dissolvimento dell'ex Jugoslavia.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 43 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 53.

Approvato

*(Rimborso della tassa sulle concessioni
governative)*

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

53.1000 (già 43.1)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere: «e 1-bis».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

53.1001 (già 43.2)

MIGNONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 44 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 54.

Approvato

(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

EMENDAMENTI

54.1000 (già 44.1)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

54.1001 (già 44.2)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

54.1002 (già 44.3)

MACERATINI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

54.1003 (già 44.6)

MACERATINI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

54.1004 (già 44.7)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 54.1003

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 54

54.0.1003 (già 44.0.5)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

*(Disposizioni in materia di entrate regionali
per le concessioni di acque minerali)*

1. Dopo l'articolo 25 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, destinate all'imbottigliamento, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con legge regionale è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato, commisurato al quantitativo massimo di acqua estraibile, da determinarsi sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. L'indicazione del suddetto canone annuo è riportata nel decreto di concessione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

54.0.1004 (già 44.0.4)

BONAVITA

Ritirato

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

54.0.1005/1

MONTAGNA

Precluso

All'emendamento 54.0.1005, al capoverso b), sostituire le parole da: «applicazione a regime degli studi di settore», fino alla fine, con le seguenti: «applicazione degli studi di settore. A decorrere dal 1° luglio 2002, l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale può essere escluso con decreto del Ministro delle finanze nei confronti delle imprese che svolgono attività per le quali gli studi di settore sono entrati definitivamente a regime. Al fine di promuovere il rinnovamento delle macchine elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer, della rete distributiva, al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1983, n. 46 è conferita la somma di lire 30 miliardi per l'anno 2003». All'onere corrispondente si fa fronte con le compensazioni di cui all'em. 5.0.1».

54.0.1005 (già 44.0.6)

BONAVITA

Precluso dalla reiezione dell'em 23.0.1001

Dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: «I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1º gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1º gennaio 2002; c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati».

54.0.1006 (già 44.0.7)

BONAVITA

Ritirato

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente».

54.0.1007 (già 44.0.15)

PARDINI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi a imposte e contributi). - 1. Il decorso dei termini riguardanti gli adempi-

menti relativi a imposte e contributi è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. I pagamenti scadenti nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto possono essere effettuati entro il 15 settembre con la maggiorazione di un dodicesimo degli interessi legali vigenti"».

54.0.1009 (già 44.0.18 Nuovo testo)

VOLCIC, CAMERINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 582

Dopo l'articolo 54 aggiungere infine il seguente:

«Art. 54-bis.

(Estensione del regime della zona dei servizi finanziari ed assicurativi prevista) per il Punto Franco di Trieste)

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 è così sostituito:

"1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non SI applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da

obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita"».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

- 2001: - ;
- 2002: - 2.000;
- 2003: - 2.000».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.582

VOLCIC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 54.0.1009.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

Art. 55.

Accantonato*(Rinnovi contrattuali)*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle ammini-

strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 84 miliardi di cui lire 15 miliardi destinate al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi al personale della carriera prefettizia e lire 37 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a*), *b*) e *c*), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d*):

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle

carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonchè la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI

55.1000 (già 45.1)

GUBERT

Premettere al comma 1 il seguente:

«0. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni «C/2» e «C/3» del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area «C» od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1001 (già 45.3)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 3.047 miliardi» con: «in lire 9.750 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1002** (già 45.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire la parola: «3.047» con l'altra: «4.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1003 (già 45.4)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare alla contrattazione integrativa» sostituire le parole «e fermo restando» con: «è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1004** (già 45.5)

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni «C/2», «C/3» e «C/3S» del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area «C» od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1005 (già 45.9)

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni «C/2», «C/3» e «C/3S» del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area «C» od equivalente

sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1006 (già 45.6)

MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole amministrazioni pubbliche, il personale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzionalmente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle esigenze della struttura cui tale personale è preposto ed alle responsabilità connesse all'incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».

55.1007 (già 45.8)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l'altra: «2.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1008 (già 45.10)

GIORGIANI, MELUZZI, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, il 30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire è attribuito con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni economiche «C2», «C3» e «C3S» del personale appartenente al comparto dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale».

55.1009 (già 45.11)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1010 (già 45.12)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1011 (già 45.14)

BRIGNONE, MORO, DANZI

Al comma 3, sostituire le parole da: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.1012 (già 45.15)

LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla contrattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per cia-

scuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: -

55.1013/2000/1

BRIGNONE, MORO

All'emendamento 55.1013/2000, sostituire le parole da: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002,» fino a: «della legge 3 maggio 1999, n. 124» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui lire 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché di lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

55.1013/2000

IL GOVERNO

All'emendamento 55.1013, sostituire le parole da: «per l'anno 2001» fino alla fine con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale in-

tegrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999».

55.1013 (già 45.16)

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002 la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: -
2002: - 25.000;
2003: -

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: -
2002: - 25.000;
2003: -

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap 2815):

2001: -
2002: - 90.000;
2003: -

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1940/p):

2001: –
2002: – 60.000;
2003: –

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: –

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 – Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2717/p):

2001: – 35.000;
2002: – 35.000;
2003: –

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 – Agenzia del demanio – cap. 7052):

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 – Agenzia del territorio – cap. 7053):

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 – Agenzia delle dogane – cap. 7054):

2001: – 60.000;

2002: – 60.000;

2003: –

Legge n. 68 del 1997: riforma dell'Istituto nazionale del commercio estero: articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100):

2001: –

2002: – 15.000;

2003: –

55.1014 (già 45.18)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, TAROLLI, TONIOLLI

Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario» *con le seguenti:* «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1015 (già 45.17)

BRUNO GANERI, PAGANO, DONISE, BISCARDI

Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» *fino a:* «docente» *con il seguente:* «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente».

Conseguentemente ridurre:

a) rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero della pubblica istruzione;

b) rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002, di cui alla tabella A dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica».

55.1016 (già 45.19)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1017 (già 45.20)

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1018 (già 45.21)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1019 (già 45.22)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...» con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1020 (già 45.23)

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1021** (già 45.24)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9 della legge 9 giugno 2000 è abrogato.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**55.1022/2000**

IL GOVERNO

All'emendamento n. 55.1022, sostituire le parole: «, distinti tra dirigenti di I e II fascia» con le seguenti: «di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni»; sostituire le parole: «80 miliardi» con le seguenti: «83 miliardi», e le parole: «33 miliardi» con le altre: «32 miliardi»; aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia». Per analoghi fini perequativi e nell'ambito delle finalità riorganizzative di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, ai soli magistrati del Consiglio di Stato e a quelli dei Tribunali amministrativi regionali che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento della qualifica di consigliere, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende soppresso dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia le decisioni e i

provvedimenti adottati sulla base del medesimo dopo la predetta data.
Sopprimere le parole da: «Compensazioni» a: «1.0.1».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti riduzioni:

2001: - 1.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

55.1022 (già 45.27)

TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1023 (già 45.28)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire

15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1024 (già 45.29)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1025 (già 45.30)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1026 (già 45.31)

MONTAGNINO, RESCAGLIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

55.1027 (già 45.25)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento economico» *e prima di:* «accessorio» *aggiungere le parole:* «fondamentale ed».

Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale».

55.1028 (già 45.26)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» *aggiungere la seguente:* «anche».

55.1029 (già 45.33)

ZILIO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è stanziata la somma di lire 37 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,

sono stanziati le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».

55.1030 (già 45.34)

DI PIETRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fasce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

55.1031 (già 45.35)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, MISSERVILLE, NAVA, CORTELLONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il trattamento economico relativo, se più favorevole di quella di godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

55.1032 (già 45.37)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, DANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000;

2002: - 1.080.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1033 (già 45.36)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «1.300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1034 (già 45.38)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1035 (già 45.40)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

55.1036 (già 45.41)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i decreti legislativi ed attuativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguardanti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di competenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina integrato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie di porto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1037 (già 45.43)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 9.***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****55.2000**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 9.***55.1080** [già 45.54 (nuovo testo)]

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Al comma 9, lettera c) premettere le seguenti parole: «revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché ulteriore omogenizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e dell'arma dei Carabinieri».

55.1038 (già 45.47)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1039 (già 45.45)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1040** (già 45.46)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1097, è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito (a seguito dell'inquadramento in s.p.e.) un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o suo sottomultiplo – di servizio effettivamente svolto.

2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali è stato richiesto un diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ricerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o sottomultipli – di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest'ultima): ossia, in misura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea quadriennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di specializzazione biennali a seguito di lauree quadriennali, eccetera).

3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumulabili, vengono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento

di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al grado di colonnello; nell'ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di origine. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati *pro tempore* per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli.

4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, nonchè per il Corpo della guardia di finanza«».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1041 (già 45.49)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».

Conseguentemente all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 340.000;

2002: - 410.000;

2003: - 450.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1042 (già 45.51)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Al comma 9 nell'alinea, dopo le parole: «di cui alla lettera a)», inserire le seguenti:

a-bis) Al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare, interforze, volte all'equiparazione di anzianità giuridica e di trattamento economico connesso».

55.1043 (già 45.57)

FIGURELLI

Ritirato

Al comma 9, nell'alinea, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».

Consequentemente dopo la lettera c) aggiungere:

c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operatività dei sistemi informatici autorizzati presso l'Amministrazione giudiziaria, alla copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall'esterno nella posizione economica B3, profilo professionale dell'esperto informatico, si provvede, mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati a coloro che, per conto di ditte o società anche cooperative, abbiano svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attività relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell'amministrazione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le modalità di accertamento del requisito della pregressa attività presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui al comma precedente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».

55.1044 (già 45.59)

MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. L'articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento economico-pensionistico – applicando le norme in materia, proprie dell'Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ultimo liquidare – non può comunque essere inferiore rispetto a quello relativo al servizio precedente, già maturato alla data della riunione o ricongiunzione contributiva. La quota A di pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi migliori stipendi percepiti».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

55.1045 (già 45.60)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale«.».

55.1046 (già 45.65)

FERRANTE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale«.».

55.1047 (già 45.62)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1048 (già 45.63)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1049 (già 45.67)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

55.1050 (già 45.68)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

55.1051 (già 45.69)

BONATESTA, MULAS, BEVILACQUA, MARRI, PACE, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il ministero per i beni e attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**55.1052** (Nuovo testo già 45.71)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i precedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva ex 8a qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzionale «nelle varie amministrazioni in applicazione di automatismi di legge, è riconosciuta l'attribuzione della nona qualifica funzionale» e la posizione economica C3 del comparto ministeri ed equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**55.1053** (già 45.73)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i precedenti commi per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive apparte-

nenti alle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

55.1054 (già 45.72)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedimenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli ad esaurimento e alla 9a qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

55.1055 (già 45.70)

PERA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria è istituito un apposito Fondo, da iscrivere nel bilancio del Ministero della giustizia, destinato ai compensi per lavori straordinari ed all'assistenza agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applicazione della presente legge è stanziata la somma di lire 15.000 milioni l'anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

55.1056 (già 45.74)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo S della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).**55.1057** (già 45.77)

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il triennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).**55.1058** (già 45.79)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel-l'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche diffe-

renziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";

c) al comma 20-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3*bis*."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1059 (già 45.81)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-*bis*. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1º gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1060 (già 45.82)

BISCARDI, MONTICONE, BRUNO GANERI, MASULLO, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, DONISE, BERGONZI, PAPPALARDO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente all'articolo 143, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi l'importo relativo all'anno 2001 nell'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.21

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

al fine di garantire:

gli ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e da analoghe previsioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201,

impegna il Governo:

ad utilizzare le somme di lire 160 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 al fine di, perseguire le suddette finalità, previste dall'articolo 55, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.

9.4885.699

MINARDO, CENTARO, PICCIONI, GERMANÀ, MANCA, TONIOLLI, LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fin dalla sua istituzione con legge 27 dicembre 1941, n. 1574885 è stato investito di compiti ed incarichi propri delle altre Forze di polizia;

i funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente una attività finalizzata

alla tutela della sicurezza pubblica, così come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; considerato che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare i funzionari direttivi del Corpo stesso sono sottoposti ai poteri di direzione e vigilanza da parte dei prefetti ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti di Forza pubblica;

le competenti Commissioni parlamentari, in sede di parere previsto per l'emanazione del decreto legislativo 34885 aprile 1997, n. 165, riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno riconosciuto l'equiparabilità dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'ordine;

la IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 245 del 1999 ha ravvisato «non manifestamente infondata» la questione di illegittimità costituzionale delle norme di legge che non estendono anche al personale dei Vigili del fuoco i benefici economici previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,

impegna il Governo:

ad intraprendere un'azione legislativa atta ad estendere anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello di carriera direttiva, tutti i benefici economici previsti per le Forze di polizia dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

ARTICOLO 56 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato con emendamento

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;

b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3 L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5 In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.

9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 della legge 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica dell'ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto all'unità superiore».

10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il rico-

noscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.

EMENDAMENTI

56.1000 (già 46.80)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

56.1001 (già 46.81)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

56.1002 (già 46.22)

DI BENEDETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

56.1003 (già 46.35)

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni del Gruppo AN.

56.1004 (già 46.70)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

56.1005 (già 46.51)

MONTAGNINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo l'ultimo periodo, la seguente frase: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non

si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 143, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

9 miliardi per il 2002;

9 miliardi per il 2003.

56.1006 (già 46.64)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1007 (già 46.43)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «al 75 per cento».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

56.1008 (già 46.49)

MONTAGNINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 30 settembre 2000 dovranno essere assunti, sulla base delle richieste delle singole amministrazioni, entro il 30 giugno 2001, anche in deroga ai vincoli relativi all'anno 2001 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

alla tabella A allegata all'articolo 143, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è così ridotto:

2001: - 100;

2002: - 100;

2003: - 100;

alla tabella C allegata all'articolo 143, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 (UPB 2.1.2.9) è ridotta come segue:

2001: - 300;

2002: - 300;

2003: - 300;

alla tabella C allegata all'articolo 143, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

2001: - 400;

2002: - 570;

2003: - .

56.1009 (già 46.50)

MONTAGNINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, gli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 143, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

- 6 miliardi per il 2001;

- 9 miliardi per il 2002;

- 9 miliardi per il 2003.

56.1010 (già 46.28)

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARRE, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 79 del 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997».

56.1011 (già 46.63)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**56.1012** (già 46.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.2000

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni LFNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

56.2500/1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

All'emendamento 56.2500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tale caso non sono dovute le competenze spettanti ai centri di assistenza fiscale».

56.2500

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

56.1013 (già 46.14)

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Respinto

Il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C: legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti - cap. 2815):

2001: – 90.000;

2002: – 90.000;

2003: – 60.000».

56.1014 (già 46.37)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.1015 (già 46.46)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

56.1016 (già 46.47)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 1.0.1).

56.1017 (già 46.60)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1018 (già 46.75)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente compensazione Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

56.1019 (già 46.36)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Sostituire il comma 3» a: «nel senso» respinto; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, per i periodi prestati nel triennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993, produce i suoi effetti per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. Gli arretrati di tali maggiorazioni retributive spettano, fatti salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato, esclusivamente per il quinquennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000, senza interessi e senza rivalutazione monetaria. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti richieste di maggiorazioni retributive spettanti per l'anzianità di servizio maturata in detto triennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di affetto».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**56.1020** (già 46.66)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità è riconosciuto, per effetto dell'ultattività del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando più periodi di servizio effettivo prestato presso amministrazioni pubbliche diverse. Il contenzioso ancora esistente è estinto d'ufficio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1021 (già 46.59)

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1022 (già 46.53)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilità» con le altre: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1023 (già 46.62)

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita» con le seguenti: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1024 (già 46.40)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «non modifica la data del 31 dicembre 1990» fino alla fine del comma con le seguenti: «modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianità di

servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.1025 (già 46.61)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «non modifica la data» fino alla fine del comma con le seguenti: «è da intendersi valida».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1026 (già 46.71)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti dalla data di entrata in vigore della presente».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

56.1027 (già 46.48)

STIFFONI, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dei giudicati» aggiungere le seguenti: «e dei ricorsi pendenti».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

56.1028 (già 46.20)

MISSERVILLE, CIMMINO, NAVA, MUNDI, DIBENEDETTO

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 8 della legge 3 maggio n. 124 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio

1999 n. 107 alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente alinea: possono – comunque – restare presso l'Ente di appartenenza con permanenza nei rispettivi ruoli, coloro che nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della medesima legge abbiano prestato apposita richiesta all'Ente, optando per la permanenza in servizio presso di esso, pur prestando servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge presso un'istituzione scolastica. Le domande presentate vano esaminate dall'Ente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su richiesta dell'interessata».

56.1029 (già 46.25)

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 11 comma 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 trova applicazione nei confronti di tutti gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche di quelli collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 198, con la conseguente rideterminazione, da tale data, del trattamento economico spettante».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**56.1030** (già 46.89)

RESCAGLIO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La normativa concernente lo stato giuridico del personale operante nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 verrà adeguata alle esigenze e ai principi derivanti dall'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999 non appena terminate le previste elezioni per le RUS».

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'immissione in ruolo dei capi di istituto incaricati riservisti avverrà attraverso un esame colloquio».

56.1031 (già 46.32)

LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale del comparto scuola sono rinviate. Entro i sessanta giorni successivi alla approvazione della legge di riforma degli organi collegiali interni alle istituzioni scolastiche, verrà fissata la nuova data».

56.1032 (già 46.82)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 il comma 2 è così sostituito:

"2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

56.1033 (già 46.83)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Alle amministrazioni pubbliche"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

56.1034 (già 46.57)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio sanitario nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al 1° gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001».

56.1035 (già 46.30)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A detto personale, inoltre:

a) è data priorità, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonché di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare;

b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi».

56.1036 (già 46.84)

DIANA Lorenzo

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I Consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 6, per i fini di cui agli articoli 3, comma 8 e articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, possono organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale in esito ai quali vengono rilasciati i master universitari.

7-ter. Al personale del ruolo dei ricercatori dipendenti dai consorzi di Università di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19».

56.1037 (già 46.24)

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il personale civile del Ministero dell'interno, assunto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, articolo 19-Tab. 1) può, a domanda, transitare nel ruolo tecnico amministrativo-contabile della Polizia di Stato, assumendo la qualifica direttiva con funzioni di programmazione, bilancio e di statistiche, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. Può altresì assumere altresì incarichi di gestione del patrimonio e di contabilità della Polizia di Stato, delle relative risorse finanziarie, dei servizi di ragioneria e di contabilità, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1992, oltre che essere impiegato nelle attività di supporto tecnico per le indagini a contenuto tecnico-economico e finanziario, nonché per indagini societarie, patrimoniali e bancarie».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

56.1038 (già 46.67)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

V. nuovo testo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si verifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1038 (già 46.67) (Nuovo testo)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si verifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti».

56.1039 (già 46.8)

MELE, D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, e successive modifiche ed integrazioni, e con scadenza nell'anno 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

56.1040 (già 46.41)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Sostituire il comma 8» a: «dirigenziale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.1041 (già 46.56)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 1999».

56.1042 (già 46.58)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999».

56.1043 (già 46.9)

MELE

Ritirato

Al comma 8, sopprimere le parole: «già prorogati al 31 dicembre 2000» e «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

56.1044 (già 46.77)

PALUMBO

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

56.1045 (già 46.97)

MANCA

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

56.1046 (già 46.85)

PALUMBO

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2001» sopprimere le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

56.1047 (già 46.85)

DI PIETRO

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «30 giugno 2001» sopprimere le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

56.1048 (già 46.85)

MUNDI

Ritirato

Al comma 8, sopprimere il seguente periodo: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

56.1049 (già 46.10)

MARITATI, MANZELLA

Ritirato

Al comma 8, sopprimere il seguente periodo: «purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

56.1050 (già 46.13)

FALOMI

Ritirato

Al comma 8, sostituire la parola: «1998» con la seguente: «1995».

56.1051 (già 46.78)

PALUMBO

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998» con le seguenti: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1997».

56.1052 (già 46.39)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «dopo il 1° gennaio 1998», con le seguenti: «dopo il 1° gennaio 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.1053 (già 46.1)

PIZZINATO, PELELLA

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «sono stati banditi dopo», sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° luglio 1997».

56.1054 (già 46.45)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Con decorrenza 1° gennaio 2001, ai gradi apicali del ruolo ispettore delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, sono attribuiti gli emolumenti di cui agli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, nella misura del 100 per cento della differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore».

Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero delle finanze diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 4.750;

2002: - 4.750;

2003: - 4.750;

nella rubrica: Ministero dell'interno:

2001: - 4.750;

2002: - 4.750;

2003: - 4.750;

nella rubrica: Ministero della difesa:

2004: - 4.750;

2005: - 4.750;

2006: - 4.750.

Compensazione n. 3 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e così riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche al struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

56.1055 (già 46.44)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 583

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale trasporto».

56.1056 (già 46.54)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I compiti di assistenza qualificata e specialistica al pubblico in ordine ai beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, videosegnori, musicali, demoantropologici e librari sono assicurati mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti tecnico-museali assunti a tempo parziale ed ora in servizio, nonché mediante l'avvio di nuove procedure di concorso per nuovi reclutamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti; il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1057 (già 46.95)

DE LUCA Athos

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n.236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

56.1058 (già 46.55)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. il comma 2 lettera a) dell'articolo 29 della legge n. 408 del 1990 si interpreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imprese indirette spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980, applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.1059 (già 46.91)

ANDREOLLI, MONTICONE

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente comma:

«8-bis. I lavoratori occupati per almeno due anni nelle cooperative, imprese o società appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del personale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilità di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato ed integrato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

56.1060 (già 46.38)

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22 comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, comma 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche e anche di quelle in sovrannumero».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN.

56.1061 (già 46.15)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per una più efficace e capillare azione di controllo del territorio ai fini della difesa del suolo nonché per i connessi compiti di protezione civile, le dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato, a partire dal 2001, sono aumentate di 1500 unità così suddivise: 600 unità per il ruolo degli agenti ed assistenti, 500 unità per il ruolo dei sovrintendenti, 300 unità per il ruolo degli ispettori e 100 unità per il ruolo degli ufficiali. Le predette assunzioni e quelle relative ai posti vacanti nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato hanno luogo in deroga a quanto disposto dalla legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente alla tabella C Ministero delle finanze, articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 - agenzia fiscale (agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655):

2001: - 90 miliardi;

2002: - 90 miliardi;

2003: - 90 miliardi.

56.1062 (già 46.29)

CIMMINO, MUNDI, LAURIA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 45, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è così modificato:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali che svolgono compiti di elevata responsabilità costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti, nel pieno rispetto della distinzione di ruoli e funzioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i dipendenti pubblici che svolgono compiti scientifici o di ricerca comportanti eventualmente anche l'iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"».

56.1063 (già 46.94)

GRILLO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale, indetti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non scaduti alla data del 31 dicembre 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

56.1064 (già 46.7)

PASQUINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di adeguare il numero dei magistrati tributari alla diminuzione del contenzioso tributario e comunque, fino alla revisione degli organi della giurisdizione tributaria, non possono essere indetti altri concorsi per il conferimento di nuovi incarichi, a meno che il numero dei magistrati tributari in servizio, previsto dalla tabella B del decreto legislativo n. 545 del 1992, nel numero complessivo di 8484 unità, non scenda, per raggiunti limiti di età o per altre cause, al di sotto delle tremila unità. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, solo ai fini del trasferimento ad altra commissione od incarico, può bandire concorsi cui possono partecipare, in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 43, del decreto legislativo n. 545 del 1992, soltanto i magistrati tributari in servizio».

56.1065 (già 46.86)

MANIERI, MIGLIO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52, 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle Università senza aggravio di spesa».

56.1066 (già 46.26)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il diritto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori LSU, al di là del limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

56.1067 (già 46.52)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restante quanto previsto dall'articolo 20, comma "a", della legge n. 488 del 1999, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999».

56.1068 (già 46.65)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale osedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazione di Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

56.2001

TIRELLI, MORO, CASTELLI

Respinto

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «, purchè residente da almeno cinque anni nel territorio dell'ente locale stesso».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**56.1069** (già 46.23)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole: "e il medesimo posto", aggiungere le seguenti: "o che hanno conseguito, successivamente alla promulgazione della presente legge, il titolo di specializzazione polivalente"».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.583 (già em. 56.1055)

MAZZUCA POGGIOLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che è già prevista la copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, nonché a favore del Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

ad estenderla anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e al personale trasportato.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 56

56.0.1000 (già 46.0.1)

SENESE

Approvato

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Disposizioni per il personale del Ministero della giustizia distaccato
al Consiglio superiore della magistratura)*

1. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disposizione di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37».

56.0.1001 (già 46.0.2)

LARIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Assegnazione di risorse al Dipartimento del territorio-Agenzia
del territorio)*

1. Per integrazione dei sistemi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie infalizzate all'implementazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio, può provvedere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1.650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato «Catasto urbano». Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo

12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655):

2001: - 55.000;
2002: - 70.000;
2003: - 70.000.

56.0.1002 (già 46.0.4)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Ritirato

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per ottemperare agli obblighi derivanti agli enti pubblici, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del testo coordinato della legge n. 109 del 1994, dal quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le Amministrazioni del comparto degli Enti Pubblici Non Economici istituiscono, in relazione alle loro strutture organizzative e funzionali, un adeguato contingente di posti nel ruolo della dirigenza, riservato ai professionisti, ingegneri o architetti, già inquadrati nel ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in misura non inferiore al contingente, determinato a tutto il 30 novembre 2000, dei posti-funzione di Coordinamento Generale, Centrale e Regionale degli uffici tecnici, già istituiti con precedenti atti deliberativi di ciascuna Amministrazione.

2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di una organica normativa che disciplini l'accesso ai posti del ruolo della dirigenza dell'Ente, istituiti al comma 1, del presente articolo, transitano direttamente in detti posti, con decorrenza 1° gennaio 2001 e giusta delibera dei Consigli di Amministrazione degli Enti interessati, i professionisti, Ingegneri o Architetti, appartenenti al ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, titolari alla data del 30 novembre 2000 di incarico di Coordinamento Generale, Centrale o Regionale, formalmente conferito per la direzione delle relative strutture, in quanto vincitori di concorsi già espletati a tale data per l'attribuzione dei predetti incarichi e che abbino

svolto le loro funzioni senza demerito e non siano stati oggetto di alcun provvedimento disciplinare.

3. Ai professionisti, già Coordinatori Generali, transitati nella dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di massimo livello di incarico prevista per la dirigenza; ai professionisti, già Coordinatori Centrali o Regionali, transitati nel ruolo della dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di livello immediatamente inferiore a quello massimo prevista per la dirigenza.

4. Ai professionisti transitati nel ruolo della dirigenza si applicano integralmente le norme dei contratti in essere per la dirigenza degli Enti Pubblici Non Economici, con riconoscimento, nella nuova qualifica, dell'anzianità effettiva maturata nel precedente ruolo professionale.

5. I maggiori oneri derivanti dal nuovo inquadramento funzionale sono posti a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

56.0.1003 (già 46.0.6)

MACERATINI, MANTICA, VENTUCCI, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ, PASQUINI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Passaggio alla funzione di dirigenza del personale direttivo delle dogane)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 accedono alla dirigenza, anche in deroga alla normativa vigente, i Funzionari Direttivi delle dogane in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza al IX livello;
- b) diploma di laurea;
- c) anzianità di servizio per un minimo di 30 anni;
- d) direzione di uffici o sezioni per almeno 7 anni consecutivi;
- e) frequenza della Scuola Tributaria della Pubblica Amministrazione «E. Vanoni» con votazione non inferiore a 27/30».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.0.1004 (già 46.0.7)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Dopo l'articolo 56, inserire i seguenti:*

«Art. 56-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'Amministrazione della Giustizia è autorizzata ad assumere 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B1 (ex dattilografo), 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B2 (ex operatore amministrativo), nonché 1579 unità appartenenti al profilo di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario), attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1977, n.276, nonché alle graduatorie degli idonei dei concorsi distrettuali di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43.

2. Le assunzioni di cui al comma I non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 79.800 milioni per l'anno 2000 e lire 99.880 milioni a regime, si provvede mediante utilizzo delle somme già stanziare nel bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 56-ter.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a potenziare l'attuale pianta organica delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie nella misura di almeno 11 mila unità, nei seguenti profili professionali e così suddivisi:

a) Direttore di Cancelleria Area C, posizione economica C3 1000 unità;

b) Cancelliere Area C, posizione economica C2 1500 unità;

c) Cancelliere Area C, posizione economica C1 1500 unità;

d) Cancelliere Area B, posizione economica B3 3000 unità;

e) Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B2 2000 unità;

f) Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B1 2000 unità».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

56.0.1005 (già 46.0.8)

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ, BRUNO GANERI,
VERALDI, MEDURI

V. nuovo testo

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

56.0.1005 (già 46.0.8) (Nuovo testo)

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ, LOMBARDI
SATRIANI

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

56.0.1006 (già 46.0.9)

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Le università sono autorizzate a bandire procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato riservati ai

tecnici laureati che abbiano conseguito l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a seguito di ammissione con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, nel caso di pronuncia sfavorevole in sede di successivo giudizio di merito».

56.0.1008 (già 46.0.12)

GUBERT, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. In attesa della presentazione alle Camere di un disegno di legge organico per la promozione e la più ampia diffusione della lingua e della cultura italiana e ripensare la rete scolastica a tutela delle nostre collettività all'estero:

– in deroga all'art. 9 (commi 3, 4, 7) della legge 26 maggio 2000 n. 147;

– in considerazione dei problemi derivanti dagli imminenti rientri di parte del personale scolastico, dall'esaurimento di alcune graduatorie, dalla difficoltà di reperimento del personale, dalla necessità di assicurare la presenza culturale e scolastica anche in nuove aree e paesi:

a) è concessa a tutto il personale, anche con pregressa esperienza all'estero, la partecipazione alle prove concorsuali;

b) restano in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 le graduatorie pubblicate ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale – n. 38 del 16 maggio 1997 anche per il personale, comunque in servizio all'estero».

56.0.1010 (già 44.0.3)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Differimento di termini)

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'arruolamento di 780 unità nell'organico della Polizia di Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

56.0.1011 (già 45.0.1)

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, MARINI, CAMO

Ritirato*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Copertura posti vacanti per Comuni e Province)

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dal conferimento di nuove funzioni amministrative Comuni e Province, anche per conseguire economie di spesa, possono attingere alle graduatorie ancora in corso alla data del 1° gennaio 2000 per la copertura di posti vacanti previsti dalla dotazione organica».

56.0.1012 (già 45.0.3)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale

o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la qualifica posseduta, l'anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;
- c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;
- d) le condizioni familiari;
- e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito;
- f) l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione ricevente. 4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all'amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.0.1013 (già 45.0.2)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**56.0.1014** (già 45.0.4)

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interpretazione di norme)

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 relativa al triennio 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

56.0.1015 (già 92.0.5)

GRECO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituire dal seguente:

"Art. 16. - (*Prosecuzione del rapporto di lavoro*). - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di cinque anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti"».

ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 57.

Approvato con emendamento

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.

2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle

forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.

3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;

b) il comma 3 è abrogato.

5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.

7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.

8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.

10. A valere sulle disponibilità di lire 540.700 milioni recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono disposte, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assegnazioni a favore delle regioni, limitatamente alle spese dalle stesse effettivamente sostenute in corso d'anno e non finanziate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La quota del Fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale».

EMENDAMENTI

57.1000 (già 47.13)

ROTELLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

57.1001 (già 47.24)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possono avvalersi», aggiungere le seguenti: «con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla conferenza Stato-regioni-autonomie locali».

57.1002 (già 47.6)

MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione e/o autorizzazione relative agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, delegato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni, dovrà essere regolamentato con un accordo procedimentale fra il Ministero dell'industria, il Ministero della funzione pubblica e della conferenza unificata Stato-regioni.

1-ter. Tale accordo procedimentale dovrà normare in materia uniforme il passaggio alle regioni delle competenze amministrative in materia di concessione petrolifera e dovrà contenere disposizioni che garantiscano che non vi sia soluzione di continuità nel trasferimento delle stesse.

1-quater. Resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione e/o concessione petrolifera avviati presso il Ministero stesso prima della pubblica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Sulla individuazione di beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

57.1003 (già 47.14)

ROTELLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____**57.1004** (già 47.26)

GUBERT

Respinto*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*
_____**57.1005** (già 47.28)

BOCO, RIPAMONTI, PIERONI

Respinto*Sopprimere il comma 4.*
_____**57.1006** (già 47.25)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto*Al comma 5, dopo le parole: «è autorizzata», inserire le altre: «nei limiti della ripartizione definita dalla conferenza Stato-regioni-autonomia locali entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».*
_____**57.1007** (già 47.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto*Dopo il comma 5, inserire il seguente:**«5-bis. Le disposizioni normative che determinano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle regioni o province autonome, devono essere adottate d'intesa con la conferenza Stato-regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le regioni e province ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi statuti».*

57.1008 (già 47.8)

LEONI, CASTELLI, MORO

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» *con le seguenti:* «lire 3.248 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 143, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi alla seguente voce:

legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 2.000.

57.1009 (già 47.7)

LEONI, CASTELLI, MORO

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» *con le seguenti:* «lire 2.748 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 143, comma 2, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - Cap. 8061/p):

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

Alla tabella D, di cui all'articolo 143, comma 3, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - Cap. 8061):

2002: - 500;

2003: - 1.500.

57.1010 (già 47.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dall'utilizzo di istituti di vigilanza privata in materia di ordine pubblico sostenuti dagli enti locali, sono rimborsati dallo Stato mediante un incremento dei trasferimenti erariali».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

57.1011 (già 47.4)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, COLLINO

V. emendamento 57.1011 (Nuovo testo)

Sostituire il comma 10 come segue:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il 70 per cento della disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per far fronte agli oneri di attività e di iniziative di loro competenza svolte o in corso di svolgimento ma per cui non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziari a causa del succitato ritardo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

57.1011 (Nuovo testo)

CUSIMANO, SCIVOLETTO, VEGAS, BEDIN

Approvato*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole, per attività e per servizi di loro competenza svolte o in corso di svolgimento per le quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo».

57.1012 (già 47.5)

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO, PIATTI

V. emendamento 57.1011 (Nuovo testo)*Il comma 10 è così sostituito:*

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

57.1013 (già 47.12)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

V. emendamento 57.1011 (Nuovo testo)*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bol-

zano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

57.1014 (già 47.100)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

V. emendamento 57.1011 (Nuovo testo)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disponibilità di lire 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni per attività di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

57.1015 (già 47.27)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

V. emendamento 57.1011 (Nuovo testo)

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le disponibilità di lire 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati, con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per attività di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

57.1016 (già 47.19)

CASTELLI, MORO, LEONI

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «80 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

57.1017 (già 47.20)

CASTELLI, MORO, LEONI

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per il trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi al trasporto ferroviario metropolitano».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

57.1018 (già 47.21)

CASTELLI, MORO, LEONI

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «rispetto agli esercizi precedenti», inserire la seguente: «anche».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

57.1019 (già 47.22)

CASTELLI, MORO, LEONI

Ritirato

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire le seguenti: «, in proporzione al numero dei maggiori servizi regionali erogati».

57.1020 (già 47.23)

CASTELLI, MORO, LEONI

Ritirato

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire la seguente: «equamente».

57.1021 (già 47.3)

MACERATINI, BATTAGLIA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; tale riduzione deve essere comunque inferiore alle spese complessivamente sostenute dall'ente locale per il personale ATA, e comunque in proporzione alla quota di compartecipazione dello Stato alle spese complessive del personale dell'ente locale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANIC, l'UNCEM e l'UPI"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.70).

57.1022 (già 47.15)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2001-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, come stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

Approvato con emendamenti

*(Regole di bilancio per le regioni,
le province e i comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;

c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popo-

lazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-*bis* la parola: «2001» è sostituita dalla seguente: «2002».

7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi».

8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1° gennaio 2002.

10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.

13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.

14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36,

comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

19. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001 limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive.

Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

20. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, dal decreto legislativo n. 446 del 1997 in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.

21. Con riferimento dell'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.

EMENDAMENTI

58.1000 (già 48.27)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).

58.1001 (già 48.71)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.1002 (già 48.52)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (Regole di bilancio per le regioni, le Province e i Comuni). – 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2001, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 1999 aumentati del 3 per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Le regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell'esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione al gettito dell'IRAP non più dovuta a partire dal 2001.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 1999.

4. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

5. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1° gennaio 2001.

6. Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali».

58.1003 (già 48.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1004 (già 48.17)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1005 (già 48.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1006 (già 48.32)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2003».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1007 (già 48.31)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1008 (già 48.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola: «spese» le parole: «impegni per».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1009 (già 48.21)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivanti da miglioramenti economici definiti da contrattazione definita su base nazionale comunque non riconducibili alla descrezionalità dell'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1010 (già 48.11)

MACERATINI, BORNACIN, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO,
COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «aumentato del 3 per cento» con le seguenti: «e di quelle che hanno una corrispondente entrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

58.1011 (già 48.73)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.2000

MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «le province e i comuni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1012 (già 48.10)

LAURIA Baldassare, MUNDI

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 è destinata la quota del 5 per cento dalla ripartizione destinata al comune di Venezia a favore del comune di CavallinoTreporti-Venezia».

58.1013 (già 48.30)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1014 (già 48.53)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Presidente delle regioni e delle province autonome di trento e Bolzano garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano esamina ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle reigoni e province autonome di Trento e Bolzano, In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate comunicano tempestivamente alla Conferenza Stato-regioni le misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti».

58.1015 (già 48.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «garantiscono» fino a: «sistema regionale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1016 (già 48.29)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni anno».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1017 (già 48.28)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1018 (già 48.72)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «sulle misure» fino alla fine del periodo».

58.1019 (già 48.60)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni sei mesi».

58.2001

TIRELLI, MORO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «60.000» con la seguente: «100.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1020 (già 48.59)

STIFFONI, MORO

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I Comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68/1993 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1021 (già 48.23)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1022 (già 48.22)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che comportano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle Regioni o Province autonome, devono essere adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le Regioni e Province ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi Statuti».

58.1023 (già 48.26)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1024 (già 48.12) (Nuovo testo)

TIRELLI

Approvato

Al comma 6 aggiungere il seguente periodo:

«All'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 il numero 4) è sostituito dai seguenti:

«4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti«.».

58.1025 (già 48.74)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.1026 (già 48.38)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1027 (già 48.37)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244» aggiungere le seguenti: «nonchè degli articoli 9, comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77».

58.1028 (già 48.35)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Le parole da: «Al comma 10» a: «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «20.000 milioni» con le seguenti: «lire 700.000 mi-

lioni annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai comuni e lire 50.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1029 (già 48.36)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «20.000 milioni» con le seguenti: «lire 600.000 milioni annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai comuni e lire 40.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1030 (già 48.40)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «fondo consolidato e fondo perequativo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1031 (già 48.39)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «20.000 mila» con la seguente: «35.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1032 (già 48.86)

GUBERT, MORO

Respinto

Al comma 10, aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: «nonchè con uguale peso, in proporzione alla loro superficie».

58.1033 (già 48.78)

VERALDI, BRUNO GANERI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Respinto

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2001 una quota pari a lire 10.000 milioni dell'incremento di risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata a finanziare gli oneri conseguenti alla istituzione di nuove province. Il contributo annuale è ripartito proporzionalmente tra gli enti interessati, per il 60 per cento in rapporto al territorio e per il 40 per cento in rapporto alla popolazione. In caso di mancata attribuzione delle risorse annuali le stesse sono utilizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

58.1034 (già 48.33)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con le seguenti: «2000 nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; sostituire la parola: «2003» con la seguente: «2002».

Conseguentemente, al medesimo comma 11, sostituire le parole: «2002 le risorse» con le seguenti: «2001 le risorse, pari alla differenza tra i trasferimenti, riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**58.1035** (già 48.34)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con: «2000».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; la parola: «2003» con la seguente:

«2002»; al secondo periodo sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1036 (già 48.41)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «risultante a consuntivo per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «le risorse» aggiungere le seguenti: «, pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1037 (già 48.76)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole da: «è mantenuto» fino alla fine: «e del periodo» con le altre: «è incrementato del 7 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.1038 (già 48.75)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 11, sopprimere la parola: «programmato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.1039 (già 48.42)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui è riservata a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1040 (già 48.43)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1041 (già 48.45)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole: «9.993 milioni» *con le seguenti:* «15.000 milioni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1042 (già 48.44)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole: «42.000 milioni» con le seguenti: «52.000 milioni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1043 (già 48.67)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «ed hanno ottenuto» fino alle parole: «posto in mobilità» con le seguenti: «ed abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 ed abbiano ottenuto entro il 30 giugno 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità».

58.1044 (già 48.77)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «di lire 42.007 milioni» fino a: «minimo garantito» con le altre: «necessaria alla copertura totale relativa alle minori entrate comunali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

58.1045 (già 48.300)

VERALDI

Approvato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annua-

lità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa"».

58.1046 (già 48.85)

CASTELLANI Pierluigi

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall'articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

58.1047 (già 48.49)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 584

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

"... Il comune ha facoltà di chiedere al Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica e dell'arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 sopprimere le seguenti parole: "comunque diversi del Concessionario del pubblico servizio"».

58.1800 [Già 50.0.1004 (già 40.0.5)]

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 78 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

58.1048 (già 48.95)

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 78 della legge 28 novembre 2000, n.342 è soppresso».

58.1049 (già 48.50)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 19.

58.1050 (già 48.87)

GUBERT, MORO

Id. em. 58.1049

Sopprimere il comma 19.

58.1051 (già 48.7)

GUERZONI, PASQUINI

Approvato

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive».

58.1052 (già 48.6)

GUERZONI, SILIQUINI

Ritirato

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001».

58.1053 (già 48.68 Nuovo testo)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuti per gli anni 1993 e 1994, sono fissati al 31 dicembre 2001 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare della imposta commesse negli anni dal 1993 al 1999».

58.1055 (già 48.12)

PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI, LEONI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Gli abitanti residenti nel comune di Somma Lombardo e nei comuni limitrofi, danneggiati dalle attività dell'aeroporto di Malpensa 2000 sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

17-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i commi di cui alla lettera a) verranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa col Ministro delle finanze».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1056 (già 48.48)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.1057 (già 48.51)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La variazione tariffaria interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora essa sia deliberata con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista al presente comma, opera dalla data della notifica stessa".

19-ter. La disposizione di cui al capoverso precedente ha effetto anche relativamente agli aumenti deliberati nel corso del 1999 e del 2000. Non si fa luogo, peraltro, a rimborsi o recuperi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

58.1058 (già 48.61)

TIRELLI, STIFFONI, MORO, FERRANTE, MONTAGNA, MACONI

Approvato

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Il comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore

della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle su indicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti"».

58.1059 (già 48.63) (Nuovo testo)

ZANOLETTI

Approvato

Aggiungere infine il seguente comma:

«21-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

58.1060 (già 48.92)

GUBERT, MORO

Assorbito dall'emendamento 58.1059 (Nuovo testo)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 5 l della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica

gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma dell'articolo 87.

58.1061 (già 48.64)

ZANOLETTI, TAROLLI

Le parole da: «Dopo il comma 19» a: «delle funzioni» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 23 comma 3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

58.1062 (già 48.93)

GUBERT, MORO

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 2 3 comma 3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

58.1063 (già 48.70)

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;

b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

19-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettere a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

58.1064 (già 48.80)

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Id. em. 58.1063

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;

b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

19-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

58.1065 (già 48.84 **Nuovo testo**)

MANIERI, MARINI, BESSO CORDERO, IULIANO, VEDOVATO, VELTRI, VERALDI

V. ulteriore nuovo testo

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata nei limiti d'impegno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella B, alla voce Lavori pubblici limite d'impegno».

58.1065 (già 48.84) (Ulteriore nuovo testo)

MANIERI, MARINI, BESSO CORDERO, IULIANO, VEDOVATO, NAPOLI Roberto, VELTRI, VERALDI

Approvato

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, alla Tabella D legge n. 448 del 1998 articolo 50, comma 1, lettera c), Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (7.2.1.4 — Edilizia sanitaria — cap. 8541).

2001: - 167.

58.2000a

LEONI, MORO

Ritirato

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.2001a

RIPAMONTI, RONCHI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Ritirato

Sopprimere il comma 20.

58.2002

LEONI, MORO

Ritirato

Sopprimere il comma 21.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.584 (già em. 58.1047)

AZZOLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a trovare le adeguate misure affinché il comune abbia la facoltà di chiedere al concessionario del servizio delle pubbliche

affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla regressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica e dell'arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi a fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 58

58.0.1000 (già 48.0.9) (Nuovo testo)

MORO

Approvato

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"».

58.0.1001 (già 48.0.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riguardante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni,

come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le società richiamate nel comma precedente e già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo, le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 relativo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali"».

58.0.1002 (già 48.0.9)

VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 58, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 è aggiunto il seguente secondo comma: «l'approvazione e l'aumento delle tariffe e dei prezzi pubblici adottate ai sensi del primo comma hanno effetto dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione»;

b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".

2. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 48 (Regole di bilancio per le Regioni, le province e i comuni) del disegno di legge finanziaria è sostituito con il seguente: «l'approvazione e l'aumento delle tariffe e delle aliquote d'imposta di cui al presente comma, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, hanno effetto successivamente al momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali».

58.0.1003 (già 48.0.2)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Tariffa rifiuti solidi urbani)

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti.

"Art. 49. - *(Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani)*. - 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere:

a) dal 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

b) dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque fenna la possibilità per i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa di cui al comma 2.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del condominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa deve essere applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. La tariffa è composta per una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e per una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 156.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

7. La tariffa di riferimento, è articolata per fasce di utenza e territoriali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali nonché i costi del servizio derivanti dalle presenze turistiche giornaliere sono a carico del bilancio degli enti locali.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie ed attività nonché la sostituzione della attestazione tramite autocertificazione da parte del produttore.

14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pagamento, oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque de-

nominata, si applica un importo per penalità pari all'1 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 473.

15. La tariffa può essere riscossa congiuntamente alle altre tariffe di pubblici servizi di erogazione anche se la riscossione è curata da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.

16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza.

17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 548.

Art. 49-*bis*. - (Istituzione dell'addizionale sulla tariffa rifiuti a favore delle province) – 1. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una addizionale sulla tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 3 per cento.

2. La misura è determinata secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'addizionale è dovuta anche sulle quote a carico del bilancio del comune.

3. L'addizionale, riscossa in uno alla tariffa rifiuti, è versata dal comune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente. Il conguaglio è effettuato congiuntamente con il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte del comune si applica una penalità pari al 5 per cento e viene liquidata contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di cui al presente comma, al comune spetta una commissione posta a carico della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e seguenti dell'articolo 49 che precede«».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.0.1004 (già 48.0.3)

MACERATINI, BORNACIN, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO,
COLLINO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 585

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 58-bis.

1. Ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza 27 ottobre 2000 del Ministro degli interni, non si applicano, per il triennio 2001-2003, le disposizioni di cui al precedente articolo 58 nonché la disciplina dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

58.0.1005 (già 48.0.5)

PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI, LEONI

V. nuovo testo

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norme particolari per gli enti locali)

1. L'articolo 31 commi 37 e 38 della legge n. 448 del 29/12/1998 sono così modificati:

al comma 37 primo periodo: le parole "del 50 per cento al Ministero dell'Interno" sono sostituite con "del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno";

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole "alle provincie di Como" aggiungere ", di Varese";

al comma 38 secondo periodo: dopo le parole "provincia di Lecco" sono aggiunte "delle provincie di Varese" e dopo le parole "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como" sono aggiunte "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

58.0.1005 (già 48.0.5) (Nuovo testo)PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI, LEONI, CASTELLI, COLLA,
GASPERINI DOLAZZA, MANARA, PROVERA, WILDE**Approvato***Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Norme particolari per gli enti locali)

1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 29 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.2BONFIETTI, FIGURELLI, PASQUINI, BONAVITA, STANISCIÀ, MICELE, PARDINI,
CADDEO**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, e in particolare dell'articolo 58, recante regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni,

considerato che:

il 2001 sarà l'ultimo anno di possibile applicazione dell'addizionale IRPEF da parte dei comuni;

è stata finora uno strumento utilizzato solo parzialmente e che comunque crea, soprattutto in questa fase politica e finanziaria, problemi e contraddizioni;

l'applicazione dell'addizionale crea un evidente contrasto con la politica fiscale generale, sulla quale più o meno tutte le forze politiche e sindacali convergono, che ha assunto l'obiettivo chiaro di ridurre il carico fiscale sia sul sistema delle imprese che sul cittadino;

l'esemplificazione pratica di questo contrasto sta in quello che è avvenuto quest'anno: la legge finanziaria ha ridotto l'aliquota fiscale dal 27 al 26 per cento; nello stesso tempo molti comuni si sono ripresi una parte di quella riduzione con l'addizionale alimentando una percezione non positiva da parte del cittadino;

ritenuto che:

il processo di federalismo fiscale in corso non riguardi solo le regioni, ma debba partire dai comuni,

impegna il Governo:

a trasformare già nel 2001 l'addizionale IRPEF in un trasferimento automatico di una quota parte delle entrate fiscali dirette a beneficio dei comuni, senza alcun aggravio per i cittadini;

a far sì che il trasferimento possa essere calcolato in percentuale sull'imponibile prodotto da ogni comune, istituendo un fondo di solidarietà a beneficio dei comuni meno ricchi, da distribuire in base a parametri definiti.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.585 (già em. 58.0.1004)

BORNACIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 58.0.1004.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59.

Approvato con emendamento

*(Regole di bilancio per le università
e gli enti di ricerca)*

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.

6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

EMENDAMENTI

59.1000 (già 49.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

59.1001 (già 49.3)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «4» con l'altra: «10».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

59.1002 (già 49.2)

BRIGNONE, MORO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

59.1003 (già 49.5)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola «5» con l'altra: «10».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

59.1005 (già 49.11)

DIANA Lino

V. nuovo testo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'attivazione nell'anno accademico 2001-2002 della modalità "faccia/faccia" del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'Università La Sapienza – sede di Frosinone – è assegnato un contributo di lire 720 milioni».

Conseguentemente nella Tabella B – Ministero dell'università e della ricerca scientifica – lo stanziamento per l'anno 2001 è diminuito del corrispondente importo».

59.1005 (già 49.11) (Nuovo testo)

DIANA LINO, PAROLA , DE CAROLIS

Ritirato e trasformato nell'odg n. 591

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'attivazione nell'anno accademico 2001-2002 della modalità «faccia/faccia» del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'Università La Sapienza – sede di Frosinone – il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a lire 720 milioni».

Conseguentemente nella Tabella B – Ministero dell'università e della ricerca scientifica – lo stanziamento per l'ano 2001 è diminuito del corrispondente importo».

59.2050

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

59.1004/2000

MANIERI

Ritirato

All'emendamento 59.1004 dopo le parole: «presente comma» inserire: «viene garantito l'impegno a potenziare la rete di scuole superiori del Paese, e ad assicurare un» sostituire: «non superiore a» con: «pari ad almeno» e sopprimere le parole: «viene assicurato».

59.1004 (già 49.4)

MANIERI

V. nuovo testo

Al comma 5, dopo le parole: «scuole superiori ad ordinamento speciale», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia di nuova costituzione».

59.1004 [già 49.4 (Nuovo testo)]

MANIERI

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «scuole superiori ad ordinamento speciale», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione».

59.1006 (già 49.8)

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:

«6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**59.1007** (già 49.9)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le imprese che finanziano presso gli istituti universitari progetti di ricerca applicata per innovazioni di processo e di prodotto inerenti la loro attività potranno detrarre l'80 per cento dell'importo dal loro imponibile ai fini IRPEG».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

59.1008 (già 49.10)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli oneri per il completamento delle opere di edilizia universitaria delle Università degli studi situate nel Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziare dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da ripartirsi con delibera CIPE sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.80

MACERATINI, MARRI, BEVILACQUA, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO COLLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

gli alloggi e le residenze universitari sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzo,

una novità importante è costituita dall'ampliamento dei soggetti compartecipanti (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro),

impegna il Governo:

ad assegnare al Polo universitario aretino società consortile la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, fina-

lizzata ad interventi per le opere di edilizia e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca».

(*) Accolto dal Governo

9.4885.591 (già em. 59.1005)

DIANA Lino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo,

affinché siano adottate le adeguate misure per attivare la garanzia di mantenimento nell'anno accademico 2001-2002 della modalità «faccia/faccia» del corso di laurea in ingegneria informatica di primo livello di durata triennale con didattica a distanza nell'università La Sapienza - sede di Frosinone - mediante assegnazione di un contributo di lire 720 milioni.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 59

59.0.1000 (già 49.0.2)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Giudizi di idoneità per professori associati)

1. Sono ammessi a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato gli aiuti e gli assistenti clinici dei Policlinici universitari nominati a seguito di pubblico concorso ed il personale universitario di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che non hanno potuto beneficiare, rispettivamente, delle sentenze della Corte costituzionale n. 89/1986 e n. 397/1989 in quanto non sussisteva rapporto di contestazione pendente in sede giurisdizionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

59.0.1002 (già 49.0.4) (Testo corretto)

BALDINI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Credito d'imposta per tasse e contributi universitari)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4,45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di lire 30 milioni per anno di frequenza.

3. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2000.

6. Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

59.0.1003 (già 49.0.5)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. All'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, l'università istituita nel territorio della regione della Valle d'Aosta e l'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano, qualora non abbiano emanato il bando per la copertura del posto ai sensi della normativa vigente ovvero pur avendolo emanato, non abbiano nominato in ruolo gli idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie, anche straniere nella misura rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f) predetta o di altri termini eventualmente previsti».

59.0.1004 (già 60.0.1)

PALUMBO

Respinto

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche a tutti quei candidati ai giudizi di idoneità, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali, ammessi con riserva per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi alla partecipazione, emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati"».

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 50 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 60.

Approvato

(Finanza di progetto)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.

EMENDAMENTI

60.1000 (già 50.3)

LEONI, MORO

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione di infrastrutture»
inserire le seguenti: «di interesse nazionale».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend.
2.40).**

60.1001 (già 50.4)

PIREDDA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 601

Al comma 1, dopo le parole: «ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento di finanza di progetto,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle restituzioni ai comuni di edifici di grande valore storico, utilizzati come carceri».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.601 (già em. 60.1001)

PIREDDA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte ad applicare il sistema del *project financing* con particolare riferimento alle restituzioni ai comuni di edifici di grande valore storico utilizzati come carceri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 60

60.0.1000 (già 50.0.2)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BUCCIARELLI

Accantonato

Dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Programmi di iniziativa comunitaria)

1. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto,

sono destinati lire 480 miliardi, da ripartire in egual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Consumi intermedi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo

possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

EMENDAMENTI

61.1000 (già 51.1)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

61.1001 (già 51.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» con le seguenti: «le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1002 (già 51.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: «con esclusione delle Regioni, province, comuni e comunità montane».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1003 (già 51.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula

convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi sono sottoposti al parere di congruità economica».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1004 (già 51.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1005 (già 51.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelte del contraente stipula convenzioni di cui al richiamato articolo 26».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1006 (già 51.8)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «attraverso l'utilizzo di procedure competitive».

61.2900

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

61.1007 (già 51.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Con le convenzioni l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato».

61.1008 (già 51.11)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali convenzioni sono sottoposte al pare di congruità economica».

61.1009 (già 51.12)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1010 (già 51.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «o più regolamenti».

61.1011 (già 51.14)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

61.1012 (già 51.15)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «sono stabili» con le seguenti: «sono determinati».

61.1013 (già 51.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

61.1014 (già 51.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «uno o o più».

61.1015 (già 51.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

61.1016 (già 51.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «sono stabiliti» con le seguenti: «sono determinati».

61.1017 (già 51.21)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le modalità».

61.1018 (già 51.23)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «1988, n. 400» inserire le seguenti: «adottati su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati».

61.1019 (già 51.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «elettronici ed».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1020 (già 51.26)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «ed informatici».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

61.1021 (già 51.28)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

61.1022 (già 51.29)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato

*(Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa)*

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territo-

rio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI

62.1000 (già 52.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «enti decentrati di spesa» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione delle Regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.1001 (già 52.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «enti decentrati di spesa» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle Regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.1002 (già 52.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con il compito» con le seguenti: «allo scopo».

62.1003 (già 52.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «Ministero dell'interno».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

62.1004 (già 52.6)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e soggetti privati».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**62.1005** (già 52.7)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

62.1006 (già 52.8)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e alle Commissioni parlamentari competenti».

62.1007 (già 52.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**62.1008** (già 52.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 63.

Non posto in votazione (*)*(Forme di pubblicità degli appalti di amministrazioni pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bandi e gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, su uno o più siti informatici, con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(*) Approvato l'em. 63.2009 soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

63.2009

IL GOVERNO

Approvato*Sopprimere l'articolo.***63.2000**

TIRELLI, LEONI, MORO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «le amministrazioni pubbliche sono tenute» con le seguenti: «i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tenuti».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

63.2001

TIRELLI, LEONI, MORO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 1999, n. 554» inserire la seguente: «anche».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ARTICOLO 64 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato

*(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati
dalla pubblica amministrazione)*

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 62, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;

b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;

c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.

EMENDAMENTO

64.1000 (già 53.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ARTICOLO 65 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 65.

Approvato

*(Spese per l'energia elettrica, postali
e per combustibili)*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 62 al 64.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

EMENDAMENTI

65.1000 (già 54.2)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.1001 (già 54.3)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.1002 (già 54.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo, il Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica si avvale della consulenza della CONSIP, cui sono affidati anche i compiti di verifica della efficace attuazione delle convenzioni, in funzione della relazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 26».

Compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

65.1003 (già 54.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il competente Ministero non darà seguito al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai Comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo dovranno presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli utenti collegati a reti di teleriscaldamento alimentata da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Limite di spesa 3 miliardi complessivi:

2001: 2.500;

a regime: 500».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 66 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 55 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

Approvato

(Affitti passivi)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1».

3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.

5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire

al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

EMENDAMENTI

66.1000 (già 55.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

66.1001 (già 55.11)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

66.1002 (già 55.14)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e della programmazione economica», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

66.1003 (già 55.13)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con il supporto dell'Agenzia», fino alla fine del comma.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1004 (già 55.12)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell’Agenzia», fino a: «della presente legge», con le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari».

66.1005 (già 55.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sostituire le parole da: «o di apposita», fino a: «della presente legge», con le altre: «o di sua apposita struttura».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**66.1006** (già 55.5)

VEGAS, AZZOLLINI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «o di apposita struttura», fino a: «con le modalità di cui all’articolo 26», con le seguenti: «dall’Agenzia del demanio del Ministero delle finanze».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**66.1007** (già 55.7)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «specializzati», con le seguenti: «esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare».

66.1008 (già 55.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «specializzati», aggiungere le seguenti: «, di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.».

66.1009 (già 55.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «specializzati», inserire le seguenti: «che abbiano una specifica competenza professionale nelle materie finanziaria e immobiliare.».

66.1010 (già 55.17)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «scelti», aggiungere, in fine, le seguenti: «, tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.».

66.1011 (già 55.20)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «con procedure competitive secondo la normativa vigente in materia.».

66.1012 (già 55.19)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», con le altre: «secondo la normativa vigente.».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1013 (già 55.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26», *con le altre:* «con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica comprovata esperienza».

66.1014 (già 55.3)

LEONI, MORO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», *con le altre:* «con gara pubblica».

66.1015 (già 55.4)

LEONI, MORO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», *con le altre:* «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizi e forniture».

66.1016 (già 55.15)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», *con le altre:* «con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare».

66.1017 (già 55.700)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», *con le altre:* «con procedure competitive».

66.1018 (già 55.22)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge», con le altre: «secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

66.1019 (già 55.23)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 26», con le altre: «previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

66.1020 (già 55.24)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 26», inserire le seguenti: «e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta».

66.1021 (già 55.8)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «I componenti dell'Agenzia del demanio o della apposita struttura non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto».

66.1022 (già 55.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «26 della presente legge», inserire le seguenti: «che non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o

ricoprire uffici pubblici di ogni natura, nè essere imprenditori commerciali.».

66.1023 (già 55.16)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere il seguente periodo: «I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto».

66.1024 (già 55.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1025 (già 55.26)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1026 (già 55.30)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1027 (già 55.31)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

66.1028 (già 55.33)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «2001», con le seguenti: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1029 (già 55.32)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2001», con le seguenti: «30 gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1030 (già 55.34)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «e periferiche».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1031 (già 55.38)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nonchè le altre pubbliche amministrazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

66.1032 (già 55.36)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè le altre pubbliche amministrazioni».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

66.1033 (già 55.29)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

66.1034 (già 55.35)

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 661

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono attribuire risorse finanziarie pubbliche o impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, in forza di norma e regolamenti previsti dai contratti di lavoro dei comparti pubblici interessati"».

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.661 (già em. 66.1034)

CAPONI, MARINO, MANZI ALBERTINI, BERGONZI, MARCHETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 9, commi 1 e 2, a modifica della legislazione all'epoca in atto, inseriva il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di intervenire con risorse finanziarie e personale a favore delle organizzazioni ricreative di dipendenti pubblici;

considerato che ciò crea una palese differenziazione tra lavoratori pubblici e del settore privato e che da tempo tutta la materia, relativa all'associazionismo, è oggetto di specifici accordi previsti dalla contrattazione collettiva,

impegna il Governo

ad individuare gli idonei strumenti al fine di superare il vincolo introdotto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, rimandando l'intera materia alla contrattazione tra le parti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 67 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 67.

Approvato

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 62 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il ricorso alla *NATO Maintenance and Supply Agency* previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.

EMENDAMENTI

67.1000 (già 56.2)

MARINO, MANZI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Guardia di finanza» inserire le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».

67.1001 (già 56.3)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero affidata» fino a: «apposite convenzioni».

67.1002 (già 56.4)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

67.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 68 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 68.

Approvato con un emendamento*(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)*

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è diventata inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

EMENDAMENTI

68.1000 (già 57.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

68.1001 (già 57.5)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «se di importo» fino alla fine del periodo.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

68.1002 (già 57.2)

MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.1003 (già 57.3)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

68.1004 (già 57.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

68.1005 (già 57.6)

MONTAGNINO, CASTELLANI Pierluigi, ZILIO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si

applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge».

68.1006 (già 57.8)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

68.1007 (già 57.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

68.1008 (già 57.10)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

68.1009 (già 57.11)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I comuni possono esentare gli istituti autonomi case popolari comunque denominati dal pagamento dell'ICI relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Le risorse non utilizzate per il pagamento dell'ICI vengono destinate dagli stessi istituti ad interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

68.1010 (già 57.13)

DE MARTINO

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

4-ter. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

68.1011 (già 57.15)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

68.1012 (già 57.16)

TIRELLI, STIFFONI, GUBERT

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili i deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere quello che si sarebbe ottenuto applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali».

68.1013 (già 57.17)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende nel senso che tra gli enti essenti dall'imposta comunale sugli immobili sono ricomprese anche le università agrarie, enti gestori di demani collettivi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**68.1014** (già 57.18)

MACERATINI, PELLICINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La potenza nominale media di cui al 4° comma dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n.136 deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore, per l'accelerazione di gravità.

4-ter. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati nel seguente modo: a) quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli Comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti,

sempre in base alle percentuali di cui in precedenza; *b*) quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei Comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative Province.

4-quater. Tutti i sovracanonici sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

68.1015 (già 57.19)

DE MARTINO Guido, PALUMBO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: "nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

4-ter. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Conseguentemente, ridurre per un importo pari a lire 100 miliardi per gli anni 2001-2002-2003 lo stanziamento iscritto nella tabella C dello stesso disegno di legge 4885, rubrica del Ministero delle finanze, relativo all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

68.1016 (già 57.20)

PALUMBO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

68.1017 (già 57.21)

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

V. nuovo testo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n. 536, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

68.1017 (già 57.21) (Nuovo testo)

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000, è prorogato al 10 luglio 2001».

68.1018 (già 57.22)

MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.1019 (già 57.23)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 68.1018

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole: "dal 1° al 20 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 31 dicembre"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

68.1020 (già 57.24)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

ARTICOLO 69 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 69.

Approvato*(Trasferimento in proprietà di alloggi)*

1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.

3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Gli alloggi costruiti a cura del dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.

EMENDAMENTO

69.1000 (già 58.2)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «l'Istituto autonomo case popolari», fino alla fine del comma, con le seguenti: «gli alloggi sono alienati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 69

69.0.1000 (già 58.0.2)

MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per l'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, inclusi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

ARTICOLO 70 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 70.

Approvato con emendamenti

(Semplificazione di procedure)

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esi-

stenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.

5. Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: «perito agrimensore» sono sostituite dalla seguente: «agrotecnico».

6. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «tecnici» è sostituita dalle seguenti: «componenti tecnici-amministrativi» e al secondo periodo del medesimo comma le parole: «I tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti».

7. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra» sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di diploma di geometra e di perito industriale edile».

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.

EMENDAMENTI

70.1000 (già 59.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

70.1001 (già 59.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato*Sopprimere il comma 1.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

70.1002 (già 59.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986, n. 1404».

70.1003 (già 59.4)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione».

70.1004 (già 59.5)

STIFFONI, MORO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un regolamento», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla dall'entrata in vigore della presente legge».

70.1005 (già 59.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni centrali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

70.1006 (già 59.8)

LEONI, MORO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «a scopi amministrativi», sopprimere le parole: «ed edifici industriali».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

70.1007 (già 59.9)

LEONI, MORO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

70.1008 (già 59.10)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Dopo le parole: «dal primo periodo,» inserire l'altra: «non».

70.3000

IL GOVERNO

Approvato

Sopprimere il comma 5.

70.1009 (già 59.13)

VEDOVATO

Approvato

Sopprimere il comma 6.

70.1010 (già 59.14)

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «I componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche.».

70.1011 (già 59.15)

MARINO

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «I componenti» con le seguenti: «i componenti, assicurando comunque la prevalenza delle professionalità tecniche.».

70.1012 (già 59.17)

MORO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "lauree in ingegneria, architettura", sono aggiunte le seguenti: "diploma di perito industriale o geometra"».

70.1013 (già 59.19)

MORO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: «ingegnere o architetto» sono inserite le seguenti: «o perito industriale o geometra».

70.1014 (già 59.20)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-ter. L'obbligo della polizza assicurativa per i progettisti ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni».

70.1015 (già 59.21)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero"».

70.1016 (già 59.22)

MARINO, VEDOVATO

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-quater. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato».

70.1017 (già 59.23)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*quinques*. All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: "... entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento..." sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2001"».

70.1018 (già 59.24)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni deve intendersi nel senso che la procedura per la definizione delle controversie ivi prevista si applica alle domande di arbitrato aventi data certa successiva all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

70.1019 (già 59.25)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «I rendiconti annuali sono inviati ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dei lavori pubblici e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

7-*ter*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque per una cifra complessiva almeno pari al costo della sezione centrale"».

70.1020 (già 59.26)

MORO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i predetti incarichi conferiti a professionisti esterni, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, non si applicano le incompatibilità vigenti per i dipendenti pubblici, salvo quelle che confliggono direttamente con l'incarico ricoperto. i predetti incarichi sono svolti senza alcuna limitazione di carattere temporale".».

70.1021 (già 59.31)

PASQUINI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Il pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle aree già concesse dai Comuni sia in diritto di superficie che di proprietà, determina la caducazione di ogni vincolo, sia esso previsto dall'articolo 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, che dalle relative convenzioni stipulate in base a tale norma.

8-ter. Il medesimo pagamento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina altresì la caducazione di eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sostitutive di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 965.

8-quater. Il pagamento del corrispettivo previsto nel comma 48 dell'articolo 31 legge 23 dicembre 1998, n. 448, estingue ogni ulteriore e diversa pretesa del Comune riguardante le aree o le quote di aree concesse in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di superficie o in diritto di proprietà sin dall'origine, di cui ai commi 45 e 46 della stessa legge».

70.1022 (già 59.32)

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO, BEDIN, PIATTI, MANZELLA, MURINEDDU

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono soppresse e sostituite dalla parola "agrotecnico"».

70.1023 (già 59.33)

SARACCO, PREDÀ, VIVIANI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, dopo le parole: "perito agrimensore" aggiungere le seguenti: "e perito agrotecnico"».

70.1024 (già 59.38)

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, DI BENEDETTO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: "perito agrimensore" sono sostituite dalla parola "agrotecnico"».

70.1025 (già 59.34)

MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per l'accesso al «Fondo di garanzia per le PMI» di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), non è dovuta dai soggetti richiedenti alcuna commissione».

70.1026 (già 59.36)

MANCONI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Le amministrazioni pubbliche possono prevedere

l'impiego di risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché l'uso di beni soltanto in forza di norme e di regolamenti adottati dalla contrattazione collettiva».

70.1027 (già 59.37)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le controversie relative relative ai progetti speciali e altre opere di cui al comma 1 possono essere definite transattivamente con procedimento d'ufficio e a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. A quest'ultimo procedimento sono ammessi, altresì, tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 50 per cento di quanto riconosciuto dovuto al netto di rivalutazione ed interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica un coefficiente di maggiorazione forfetario del 5 per cento annuo semplice, comprensivo di rivalutazione e di ogni interesse. L'esame e la definizione delle domande avviene entro 90 giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio il termine di 90 giorni decorre dalla comunicazione dell'inizio del procedimento. In caso di accettazione della proposta formulata, l'impegno alla definizione transattiva della controversia dovrà essere mantenuto fermo per il tempo occorrente all'amministrazione per acquisire il parere sulla transazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato secondo le norme della contabilità pubblica. Acquisito il parere positivo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi fino al 30 giugno 2001 tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa sia dell'appaltatore che dell'eventuale concessionario dei lavori estingue definitivamente i giudizi pendenti.

4. Il procedimento di cui al comma precedente si applica altresì ai progetti speciali e alle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della

legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferite dal commissario *ad acta ex* articolo 9, decreto legislativo n. 96 del 1993"».

70.1028 (già 59.39)

MARINO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla definizione e chiusura degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993 provvede il Ministero dei lavori pubblici, con le procedure di cui all'articolo 20-bis della legge n. 135 del 1997, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale, approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente trasferitario, per importi non superiori a lire 200 milioni, salvo controlli a campione. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite e chiuse, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge».

70.1029 (già 59.41)

PREDA, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito: "le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT"».

ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 71.

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici
e norme sulla tesoreria unica)*

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».

4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vi-

genti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo rimosse.

10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

71.1000 (già 60.1)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1001 (già 60.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1002 (già 60.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1003 (già 60.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1004 (già 60.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1005 (già 60.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «100.000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti».

71.1006 (già 60.9)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1007 (già 60.10)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1008 (già 60.12)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Per gli anni 2001 e 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1009 (già 60.11)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «di una percentuale equivalente a quella del tasso di inflazione effettivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1010 (già 60.15)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole: "a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2001"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1011 (già 60.14)

FALOMI

Ritirato

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

71.1012 (già 60.16)

VERALDI

Respinto

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 18 della legge n. 662 del 1996 è aggiunto: "o altri strumenti finanziari"».

71.1013 (già 60.17)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1014 (già 60.18)

MANIERI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui all'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.

71.1015 (già 60.19)

BRUNO GANERI, PAGANO

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente per l'anno 2002 ridurre di 61,2 miliardi la Tabella A di cui all'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica.

71.1016 (già 60.28)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1017 (già 60.38)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«5. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1018 (già 60.39)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

«5. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1019 (già 60.32)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con i seguenti:

«5. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente provenienti dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1020 (già 60.33)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«5. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versati ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

6. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1021 (già 60.31)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni, ad esclusione della regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1022 (già 60.34)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1023 (già 60.35)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle contabilità speciali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1024 (già 60.36)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle contabilità speciali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriере e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1025 (già 60.40)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1026 (già 60.41)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 10.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

71.1027 (già 60.49)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 11, dopo la parola: «comuni» inserire la seguente: «e alle comunità montane».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1028 (già 60.47)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 11, sopprimere le parole: «con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1029 (già 60.50)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Al comma 11 sostituire le parole: «con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» con le seguenti: «alle comunità montane».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1030 (già 60.42)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1031 (già 60.43)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accessi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1032 (già 60.44)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonchè le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accessi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1033 (già 60.45)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sostituire la parola: "infruttifere" con le seguenti: "fruttifere, al tasso di interesse legale,"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1034 (già 60.46)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Ritirato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

71.1035 (già 60.53)

IL GOVERNO

Ritirato

Sopprimere il comma 13.

71.1036 (già 60.54)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 14.

71.1037 (già 60.55)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 14, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.».

Al medesimo comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tali risorse concorrono a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patrimonio storico-artistico ed alla tutela dell'ambiente.».

71.1038 (già 60.56)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 14 le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di realizzare programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali.».

71.1039 (già 60.59)

CAPALDI, MASCIONI, SPECCHIA, CARPINELLI, DE CAROLIS

Al comma 14 sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «12 miliardi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000.
2003: - 2.000.

71.1040 (già 60.61)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA,
CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «12.».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1041 (già 60.62)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «13».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1042 (già 60.60)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1043 (già 60.63)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti non si applicano alla regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni».

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 71****71.0.1002** (già 60.0.5)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO, DIANA LORENZO, MARINO

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,

al primo periodo sostituire le parole: "sessanta giorni" con le parole: "centoventi giorni"».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 56.0.1005 Nuovo testo (Centaro ed altri)	174	173	003	064	106	087	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 58.1800 (Maceratini e altri)	177	174	003	049	122	088	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em.58.1055 (Peruzzotti e altri)	174	173	004	050	119	087	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	F	C	C
ALBERTINI RENATO	C		
ANDREOLLI TARCISIO		C	C
ANDREOTTI GIULIO		C	A
ANGIUS GAVINO	M	M	M
ASCIUTTI FRANCO	F	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	A	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F		
BALDINI MASSIMO	F	F	F
BARBIERI SILVIA	C	C	C
BARRILE DOMENICO	M	M	M
BASINI GIUSEPPE	F		
BASSANINI FRANCO	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M
BEDIN TINO	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA		C	C
BERTONI RAFFAELE	F	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F		
BISCARDI LUIGI	C	C	C
BO CARLO	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BOCO STEFANO	C	F	F
BONAVITA MASSIMO	C	C	C
BONFIETTI DARIA	F	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F
BORRONI ROBERTO		C	C

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BORTOLOTTO FRANCESCO	C		
BOSI FRANCESCO	F	F	F
BRUNI GIOVANNI	F		
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F		
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C
CALVI GUIDO	M	M	M
CAMBER GIULIO	F		
CAMERINI FULVIO	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C		
CAPALDI ANTONIO	M	M	M
CAPONI LEONARDO	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C		
CARELLA FRANCESCO	C	F	F
CARPI UMBERTO	C	C	C
CARPINELLI CARLO	C	C	C
CASTELLANI CARLA	F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C
CENTARO ROBERTO	F	F	F
CIMMINO TANCREDI	F		
CO' FAUSTO		C	C
COLLA ADRIANO		F	F
CONTE ANTONIO	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	F		
CORRAO LUDOVICO	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	F	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	F	F
CRESCENZIO MARIO	C	C	C

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CUSIMANO VITO	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	F	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA		C	C
DANIELI PAOLO		F	
DANZI CORRADO	F		F
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	
DE CAROLIS STELIO	C	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M
DE LUCA ATHOS		F	F
DE LUCA MICHELE	F	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C
DE ZULUETA TANA	F	C	C
DIANA LINO	C	C	C
DIANA LORENZO	M	M	M
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	
DONISE EUGENIO MARIO		C	C
D'URSO MARIO		C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C
FAUSTI FRANCO		F	
FERRANTE GIOVANNI		C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C
FLORINO MICHELE		F	

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
FOLLIERI LUIGI	M	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C		
GAMBINI SERGIO	C	C	C
GERMANA' BASILIO	F		
GIARETTA PAOLO	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C
GRECO MARIO		R	F
GRUOSSO VITO	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F	F
LAURIA BALDASSARE	F	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	C
LAURICELLA ANGELO	C	C	C
LAURO SALVATORE	F	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE		F	
LOIERO AGAZIO	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C
LORENZI LUCIANO		A	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C
MAGGIORE GIUSEPPE	F	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO		F	F
MANCA VINCENZO RUGGERO	F		F
MANCINO NICOLA		P	P
MANCONI LUIGI		F	C
MANFREDI LUIGI	F		
MANIS ADOLFO	C	C	C
MANZELLA ANDREA	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MARCHETTI FAUSTO		C	C
MARINI CESARE	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	M	M	M
MARTELLI VALENTINO	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	A
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C
MINARDO RICCARDO		F	F
MONTAGNA TULLIO	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C
MORO FRANCESCO			F
MUNDI VITTORIO	F	C	C
MUNGARI VINCENZO		F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C	C
NAPOLI ROBERTO	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C	C
PALOMBO MARIO		F	F
PALUMBO ANIELLO	A	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PAPPALARDO FERDINANDO	C	A	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	F	F	F
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M
PASSIGLI STEFANO	C		
PASTORE ANDREA	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	F
PELELLA ENRICO	A	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C
PERA MARCELLO	F		
PERUZZOTTI LUIGI	F		F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	F	F
PIANETTA ENRICO	F		F
PIATTI GIANCARLO	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	F	
PILONI ORNELLA	C	C	C
PINGGERA ARMIN		C	C
PINTO MICHELE	F	C	C
PIREDDA MATTEO	F		F
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F		F
PREDA ALDO	C	C	C
PREIONI MARCO		F	F
PROVERA FIORELLO	F	F	F
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE		F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	F	F
RIZZI ENRICO	F		F

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ROBOL ALBERTO	C	C	C
ROCCHI CARLA	C	F	
ROSSI SERGIO		F	F
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	F	F
RUSSO GIOVANNI	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	F		
SALVATO ERSILIA	P		
SALVI CESARE	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C
SARTO GIORGIO		F	A
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F		F
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA		F	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	F	
SEMENZATO STEFANO		F	A
SERENA ANTONIO		F	
SMURAGLIA CARLO	F	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C
STANISCIA ANGELO	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO			F
TAROLLI IVO	F	F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C
TOIA PATRIZIA	M	M	M
TOMASSINI ANTONIO	F	R	F
TONIOLLI MARCO	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	F		
VALLETTA ANTONINO	C	A	C
VEDOVATO SERGIO		C	
VELTRI MASSIMO	F	C	C
VENTUCCI COSIMO	F	F	F

Seduta N. 0982 del 15-12-2000 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	
VIGEVANI FAUSTO	C		
VILLONE MASSIMO	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C		C
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	C	C

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei beni e le attività culturali con lettera in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione e il conto consuntivo relativi all'esercizio 1999, nonché la relativa pianta organica – concernente l'attività svolta dall'Ente «La Quadriennale di Roma».

La suddetta documentazione sarà inviata alla 7^a Commissione permanente.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 28 novembre e 5 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 i seguenti atti comunitari:

Progetto di decisione del Comitato misto CE-Isole Faeroer recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faeroer, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 6 dicembre 1996. 8doc. 12647/00);

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (doc. 12963700 Add 1 Rev. 1);

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

relazione speciale n. 14/2000 della Corte dei conti sulla PAC e l'ambiente.(doc. 13491/00).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 9^a e alla 13^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti delle regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso che il sottoufficiale dei carabinieri Giovanni Tassone ha esposto quanto segue ai magistrati di Reggio Calabria:

«Dal 1997 sono stato incaricato, unitamente ad altri colleghi, di svolgere il servizio di scorta al signor Giuseppe Verbaro, noto testimone di giustizia, che unitamente al proprio fratello Domenico aveva denunciato gli appartenenti alla cosca Labate. Durante l'espletamento del servizio e per taluni fatti che ho meglio indicato in una memoria difensiva datata 2000 ed in un successivo ricorso gerarchico in data 2000 ed in un'ulteriore memoria in data 1° dicembre 2000, ho evidenziato delle »stranezze« nei comportamenti di taluni appartenenti all'Arma dei carabinieri e in particolare con riferimento alle modalità di effettuazione di servizio di scorta ed in ordine al contenuto di relazioni di servizio redatte dai militari di scorta nelle quali venivano relazionati fatti e comportamenti dei Verbaro afferenti esclusivamente la loro vita personale, senza alcun interesse o riferimento al servizio di scorta, alle esigenze di sicurezza o a fatti di rilevanza penale che comunque potevano, e dovevano, essere riferiti a chi di competenza. Per avere evidenziato tali fatti sono stato sottoposto a fatti e comportamenti a mio avviso gravemente lesivi dei miei diritti e della mia dignità personale e professionale.

Nell'anno e precisamente nel mese di ..., senza alcun plausibile motivo, sono stato esonerato dal servizio prestato e più volte ho sentito dire che l'appuntato Tassone «doveva essere escluso dal servizio di scorta ai Verbaro», come se nell'espletamento di tali mansioni io mi fossi reso responsabile di non precisate violazioni o comportamenti illegittimi. Non avendo alcuno specifico interesse all'effettuazione di tale servizio, ben poco mi sarebbe importato se tale esonero fosse stato motivato da altri fattori e se no fosse stata effettuata tale campagna di discredito nei miei confronti. Ma gli episodi di cui sono stato vittima sono ben altri, ed ancor più gravi. Con nota protocollo n. 361/4 del 12 ottobre 2000 mi sono state mosse delle contestazioni in ordine ad un mio comportamento relativo a due relazioni di servizio del 2 ottobre 2000 e del 3 ottobre 2000 a firma dei carabinieri Giuseppe Ingrassia, Francesco Biondo e Marcello Sunseri, in quanto il giorno 2 ottobre 2000 (così come si legge dalla successiva punizione del 21 novembre 2000, con la quale mi sono stati inflitti cinque giorni di consegna) avrei «al di fuori dei motivi di servizio, intrattenuto rapporti con individui che in più occasioni avevano assunto notoriamente e pubblicamente atteggiamenti contrari alle istituzioni procurando nocuo al prestigio e all'immagine dell'Arma». Al fine di potere compiutamente svolgere le mie difese nel procedimento che poi ha portato alla punizione avevo chiesto di potere avere copia dei documenti in base ai quali ero stato sollevato dal servizio di scorta, ma inutilmente. Il provvedimento amministrativo nasce a seguito di una missiva del 4 ottobre 2000

in cui il colonnello Gennaro Niglio invita la compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria ad esaminare le relazioni di servizio per un provvedimento disciplinare nei miei confronti. Le mie deduzioni non sono state accolte ed in data 21 novembre 2000 è stata inflitta la punizione con giorni 5 di consegna che ho impugnato con il ricorso gerarchico, che in copia allego alla presente e che intendo interamente riportato e trascritto in seno alla presente, e che non ripeto, per evidenti ragioni di brevità. Paradossalmente, il mio ricorso gerarchico dovrà essere deciso dallo stesso colonnello Niglio (o da suo successore, ove trasferito) o comunque dallo stesso ufficio che ha sollecitato l'apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti. Il capitano Gianluca Di Niro, con nota del 25 novembre 2000, n. 20/120 di protocollo, mi ha comunicato anche che è stato avviato procedimento tendente ad un trasferimento ad altra sede di servizio. Ritengo, a questo punto, ed in particolare per quanto espresso nel ricorso gerarchico e nelle memorie difensive, di essere vittima di fatti illeciti posti in essere da soggetti che per interessi personali, abusando dei loro poteri e delle loro funzioni, in concorso con altri militari, hanno commesso svariati reati, tra i quali l'abuso di ufficio e la violenza privata. Stante la delicatezza delle questioni, chiedo di essere sentito personalmente, nel più breve tempo possibile e con la dovuta riservatezza, e chiedo sin da ora la punizione di tutti coloro che verranno ritenuti responsabili nei fatti e nelle circostanze da me esposte e denunciati e chiedo di essere informato ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale in caso di archiviazione della presente»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti denunciati dall'appuntato Giovanni Tassoni.

(2-01195)

Interrogazioni

CURTO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche, ebbe ad istituire in Brindisi il corso biennale di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* «Brindisi 1» e il corso parallelo «Brindisi 2» per un totale di 80 posti che esauriscono quasi interamente il fabbisogno di insegnanti di sostegno nei vari ordini di istruzione della provincia di Brindisi;

che la materia è regolata dalle seguenti norme che così testualmente recitano:

«limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia... è consentita all'università... l'istituzione e organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di *handicap*...» (decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 46, articolo 6);

«le università interessate devono effettuare il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il provveditore agli studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi di specializzazione...» (nota MPI 5 agosto 1999 protocollo n. 41082/bl, nota MPI 2 settembre 1999 protocollo 4°65/h/10, nota MPI 6 settembre 1999 protocollo 4073/h/10);

decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287, che, ribadendo il concetto «alle esigenze accertate di ciascuna provincia...», rafforza il principio secondo cui è esso condizione irrinunciabile per il riconoscimento del titolo di specializzazione per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di *handicap*;

che tali disposizioni sarebbero palesemente violate se corrispondesse al vero il fatto che l'Università di Macerata starebbe attivando nella città di Brindisi tre corsi mentre un altro sarebbe attivato in provincia, per un totale complessivo di ben 160 posti;

che la violazione della normativa vigente sarebbe determinata dal fatto che ad oggi non risulterebbe un'effettiva esigenza del territorio provinciale, peraltro mai attestata dal provveditore agli studi,

l'interrogante chiede di conoscere, anche in considerazione della onerosità sopportata dagli attuali corsisti e anche al fine di scongiurare danni ai futuri potenziali iscritti, quali iniziative immediate il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di fare luce su una vicenda sulla quale sono già accesi i riflettori della pubblica opinione.

(3-04190)

BATTAFFARANO, LORETO, PAPPALARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a distanza di sette mesi i lavoratori licenziati nell'indotto degli appalti postali in Puglia rimangono ancora senza lavoro e senza nessun sostegno economico per le loro famiglie;

che le organizzazioni sindacali SLC-CGIL-SLP-CISL-UIL-Traporti della Puglia hanno espresso viva preoccupazione per la posizione assunta dal rappresentante SDA in Puglia, che rischia di rendere non percorribile l'accordo nazionale firmato al Ministero del lavoro con Poste Italiane e SDA;

che in particolare l'organizzazione SDA in Puglia prevede che, mentre in provincia di Lecce i pacchi possono essere caricati in zona (Agenzie SDA di Lecce e Casarano), per le province di Taranto, Brindisi, Foggia il carico deve avvenire esclusivamente presso la SDA di Bari, fatto che costringe i lavoratori ad accollarsi spese di trasporto aggiuntive per raggiungere le zone di recapito individuate dalla SDA;

che si rende necessario pertanto applicare l'accordo nazionale anche in Puglia, con le necessarie integrazioni;

che la mancata attuazione dell'accordo nazionale sta creando gravi disagi tra i lavoratori interessati,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per richiamare le Poste Italiane e la SDA alle proprie responsabilità.

(3-04191)

SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE, BEVILACQUA, MEDURI, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, PONTONE, BATTAGLIA, RAGNO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro il regolamento dell'Unione europea che dal dicembre 1998 disciplina l'etichettatura dell'olio di oliva;

che sostanzialmente viene bocciata la parte più importante della legge sul *made in Italy* approvata all'unanimità dal Parlamento italiano e viene considerato olio *made in Italy* anche quello lavorato in Italia, ma prodotto in altri paesi;

che tale decisione incrementerà l'arrivo in Italia di grandi quantità di olio di altri paesi determinando un ulteriore crollo del prezzo dell'olio di oliva;

che proprio nei giorni scorsi le associazioni degli olivicoltori hanno denunciato che da alcuni mesi il livello dei prezzi dell'olio extravergine di oliva importato è pericolosamente basso, addirittura sulle 3.200 lire il chilo, con la conseguenza di creare forti squilibri negativi per l'olio *made in Italy*;

che da tutto ciò vengono penalizzate soprattutto le regioni meridionali che producono la maggiore quantità di olio di oliva, come la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Campania e la Basilicata;

che il Ministro delle politiche agricole ha annunciato iniziative presso l'Unione europea in vista della riforma dell'Organizzazione comune del mercato dell'olio in discussione nel 2001;

che tutto ciò non è sufficiente e che una volta per tutte è necessario assumere un atteggiamento forte, a tutela dell'olio italiano, non accettando la decisione dell'Unione europea,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(3-04192)

SCOPELLITI, D'ALÌ, NOVI, PASTORE, VENTUCCI, MINARDO, PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il quotidiano «La Repubblica» del 15 dicembre 2000 ha pubblicato a pagina 13 un lungo articolo, a firma Claudia Fusani, dal titolo «Un dossier accusa Arlacchi: tanti favori, poche trasparenze»;

nell'articolo si riferisce di un documento redatto dal signor Michael Schulenburg, responsabile fino al 4 dicembre scorso – data nella quale ha presentato le sue dimissioni – della Divisione Operazioni ed Analisi, ovvero la principale struttura dell'Agenzia Mondiale Antidroga (Undcp);

le principali accuse nei confronti di Pino Arlacchi e della sua gestione sono:

di aver manifestato fin dall'inizio del suo incarico grande sfiducia nello *staff* e di aver affidato incarichi e consulenze a elementi estranei all'Agencia, privilegiando strutture e persone amiche ma prive di reali titoli;

di aver promosso l'immagine dell'Agencia, ma di avere anche provocato il disimpegno di molti paesi;

di aver determinato una grande povertà di fondi a causa dell'assenza di qualità e di sostanza dei progetti annunciati ma non portati a termine; sarebbero ben 12 infatti i programmi nazionali e regionali annunciati con clamore e che non hanno mai avuto seguito;

l'accusa più grave – e a quanto sembra, ben documentata – riguarda però l'assoluta mancanza di trasparenza nella gestione di Arlacchi: in particolare il dossier fa riferimento alle dimissioni di ben 7 dirigenti dell'agenzia e all'ingiustificata assunzione di numerose persone; fra gli episodi citati uno riguarda l'assunzione della signora Hrbkova «una giovane ceca senza alcuna referenza nel settore della droga, misteriosamente assunta da Arlacchi», l'altro riguarda «Captain Oren, l'amico di vela di Arlacchi» che ha avuto un contratto per scrivere un curioso documento-progetto per diffondere i messaggi antidroga navigando intorno al mondo. Tale documento fu invece scritto dagli uffici dell'Agencia mentre il contratto coincise con la traversata atlantica di Arlacchi,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del governo sull'operato del signor Arlacchi che dal momento della sua permanenza alla direzione dell'Undcp ha prodotto azioni e interventi che hanno suscitato forti dubbi e polemiche, e che hanno prodotto risultati molto controversi;

in particolare se non ritenga, anche alla luce delle forti e documentate accuse provenienti dall'interno dell'Agencia, soprassedere alla decisione, annunciata pochissimi giorni fa da esponenti del Governo, di destinare alla Agencia diretta dal signor Arlacchi il 25 per cento dei beni sequestrati alla malavita organizzata;

se non ritenga infine opportuno evitare, per il futuro, di avanzare ulteriori proposte di candidatura ad altri uffici o incarichi internazionali relativamente alla persona del signor Arlacchi.

(3-04193)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è presente in Roma la Cooperativa arl COMI – costituita il 21 novembre 1975 e caratterizzata dai principi della mutualità – la quale ha costruito abitazioni per i soci in Roma (tre fabbricati), in Udine (due fabbricati), Verona e Trieste, con ausilio di contributo statale ai sensi della legge n. 492 del 1975 e – con delibera dell'assemblea dei soci del 27 maggio 2000 (dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della legge

n. 166 del 1999) – si è trasformata da cooperativa a proprietà indivisa a cooperativa a proprietà divisa;

che gli organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) sono composti da soci: ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

che l'attuale consiglio di amministrazione (eletto il 27 maggio 2000), così come quello immediatamente precedente, con l'avallo del collegio sindacale, ha instaurato un copioso contenzioso con i soci per i motivi più disparati;

che gli organi sociali della suddetta cooperativa – dimostrando di disconoscere il precedente operato di quattro consigli di amministrazione, con i relativi avvicendamenti delle cariche sociali e con le regolari approvazioni annuali di sedici assemblee – hanno escluso da soci ben quattro assegnatari di alloggio con la motivazione di violazione dello statuto o morosità (per altro non documentata dovutamente), adducendo che questi, sedici anni fa, avevano fatto introdurre, in corso di costruzione dell'edificio, alcune opere aggiuntive e migliorie nell'alloggio prenotato e a loro successivamente assegnato;

che due dei quattro soci appartengono a particolari categorie sociali, essendo rispettivamente: l'uno erede di sottufficiale della Marina militare, servitore dello Stato per oltre quarant'anni, internato nei campi di concentramento nazisti, sottoposto a lavoro coatto per tre anni e grande invalido con diritto all'accompagnamento; l'altro erede di sottufficiale, anch'esso fedele servitore dello Stato, e con un familiare affetto da grave *handicap*, invalido al 100 per cento e bisognoso di assistenza 24 ore su 24;

che il consiglio di amministrazione dopo aver espulso quattro soci – dai quali continua a riscuotere la rata di mutuo a suo tempo determinata e che si aggira intorno alle 500.000 lire – richiede agli stessi un canone di affitto di lire 1.200.000 mensili;

considerato inoltre:

che quanto sopra espresso è avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 136, (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), che prevede favorevoli cessioni in proprietà di alloggi con opere aggiuntive e migliorie realizzate dagli assegnatari, purché sanate *ex lege* 28 febbraio 1985, n. 241, e successive modifiche;

che da alcuni soci sono state inviate agli organi competenti – tramite raccomandate – dettagliate richieste di controlli, ispezioni e interventi sull'inopportuno operato dell'attuale consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (raccomandata con ricevuta di ritorno 11049969295-5 del 7 settembre 2000 diretta al Ministero dei lavori pubblici, e raccomandata con ricevuta di ritorno 11049969288-8 del 7 settembre 2000 diretta al provveditorato delle opere pubbliche del Lazio; raccomandata con ricevuta di ritorno 11049969299-9 del 7 settembre 2000 e raccomandata con ricevuta di ritorno 11049969291-1 del 7 settembre 2000 dirette alla direzione provinciale del lavoro di Roma; raccomandata con ricevuta di ritorno

11049969286-4 del 7 settembre 2000 diretta alla procura generale presso la Corte dei conti; raccomandata con ricevuta di ritorno 11049969293-3 del 7 settembre 2000 diretta alla Guardia di finanza; raccomandata con raccomandata di ritorno 11049969297-7 del 7 settembre 2000 diretta al dipartimento politiche per le entrate – ufficio ICI del comune di Roma);

si chiede di conoscere:

quali controlli ed iniziative siano stati effettuati dai preposti organi pubblici – puntualmente informati e sollecitati mediante l'invio delle raccomandate sopra citate – al fine di evitare prevaricazioni e sopraffazioni delle legittime richieste degli interessati;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti (Ministro dei lavori pubblici, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Ministro della giustizia, Ministro delle finanze, Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e Ministro della difesa) – una volta accertata la fondatezza delle comunicazioni contenute nelle raccomandate sopra richiamate – non ritengano, doverosamente, di intervenire con i numerosi strumenti a loro disposizione per il ripristino di un'autentica legalità.

(4-21617)

PETTINATO. – Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche comunitarie. – Premesso:

che la giunta di governo della regione siciliana ha recentemente approvato il testo di un disegno di legge, nel quale, tra previsioni anche positive in materia di «riordino delle coste» è contenuta una norma di sostanziale abrogazione del vincolo di inedificabilità nel tratto di 150 metri dal mare introdotto con la legge regionale n. 78 del 1976; ciò consentirà la sanatoria di molte migliaia di costruzioni abusive edificate lungo la fascia costiera;

che sul provvedimento frutto di un uso distorto e devastante per l'ambiente, della potestà di legislazione esclusiva della regione nella materia, si sono levate autorevoli e severe voci di dissenso dal mondo politico e dalla società civile;

che è stata successivamente, anche in un atto ispettivo dei deputati europei Giorgio Celli e Claudio Fava, prospettata l'ipotesi che la regione siciliana intenderebbe utilizzare le risorse disponibili nell'ambito del periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 per finanziare le perimetrazioni e le progettazioni degli interventi da attuare nelle zone costiere su cui inciderà la sanatoria, aggiungendo, così, al danno ambientale costituito dalle costruzioni abusive il peso di costosi interventi di «urbanizzazione»,

si chiede di sapere:

quali iniziative, istituzionali o politiche, si intenda adottare per scongiurare il pericolo di un'indiscriminata sanatoria delle costruzioni abusive sulle coste siciliane, ed in particolare a protezione delle aree di «Natura 2000» abusivamente urbanizzate;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che le risorse dei fondi strutturali 2000-2006 siano destinate, con il pretesto del «riordino delle coste», al finanziamento delle misure connesse alla prospettata sanatoria.

(4-21618)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto riportato dagli organi di informazione circa la cosiddetta «guerra dei signori dell'acciaio» scoppiata a Taranto e che vede la feroce contrapposizione tra il gruppo Riva e quello Marcegaglia per l'utilizzo delle aree portuali nell'ambito della ipotesi di risoluzione della vicenda Belleli;

se sia pure a conoscenza delle dichiarazioni attribuite al presidente del gruppo Officine reggiane Fantuzzi che avrebbe minacciato di abbandonare il campo ove non fossero stati tempestivamente risolti i problemi legati all'inizio effettivo dell'attività, rallentato da incomprensibili lentezze «burocratiche»;

se ritenga che sia ancora tollerabile tale situazione riferita ad una vicenda che se non fosse drammatica per le devastanti conseguenze sui lavoratori sarebbe da considerare farsesca per le illusioni e le speranze cnicamente alimentate da soggetti irresponsabili;

se non ritenga di dover riferire definitivamente in Parlamento sulla questione e sulle iniziative che intenda assumere.

(4-21619)

MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il canile comunale di Roma, in attesa che venga completata la sua nuova sede, è costretto ad affidare i cani che non è in grado di ospitare ad alcune strutture private;

che nel corso della puntata del 5 dicembre 2000 di «Striscia la notizia» è andato in onda un servizio, realizzato da Jimmy Gione, sul canile detto «Casa Luca» di Roma;

considerato:

che i canili privati, in base alle convenzione stipulata con il comune, sono tenuti a rispettare un orario di visita per il pubblico e a dare gli animali in affidamento a chi ne faccia richiesta;

che il comune di Roma, pur sovvenzionando i canili in convenzione, non ha alcun reale potere di controllo sulla loro gestione;

che, secondo quanto denunciato nel corso della trasmissione, il canile privato «Casa Luca» impedirebbe la visita ai cani e, di fatto, anche il loro affidamento;

che, successivamente alla trasmissione, sarebbero pervenute molte segnalazioni, che denunciano lo stato di grave abbandono in cui si trovano gli animali di quel canile;

che, dalle denunce ricevute, sembrerebbe che i cani vengano sottoposti a gravi maltrattamenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto denunciato e se non ritenga necessario procedere a una verifica dei fatti, in modo da tutelare la salute e la sicurezza di tanti animali;

se il Ministro in indirizzo, qualora i fatti denunciati risultassero confermati, non ritenga necessario assumere provvedimenti nei confronti dei titolari e dei gestori di quel canile, fino alla misura estrema della chiusura dello stesso.

(4-21620)

CURTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro sull'emergenza Petrolchimico della città di Brindisi;

se sia a conoscenza del fatto che incombe ancora una reale situazione di pericolo, solo in parte fronteggiata dalla chiusura di alcuni impianti sospettati di inquinamento ambientale e della conseguenziale morte di alcuni lavoratori;

se non ritenga di dover prevedere appositi fondi statali per un immediato disinquinamento dell'area, fatto salvo il recupero presso le aziende responsabili di violazioni in materia ambientale;

se sia a conoscenza del fatto che i risvolti negativi potrebbero interessare anche le colture agricole adiacenti l'area del petrolchimico;

quali iniziative complessive intenda assumere al riguardo.

(4-21621)

CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le giuste rivendicazioni del comparto agricolo, a lungo disilluse, hanno spinto la Coldiretti ad organizzare per il giorno 14 dicembre 2000 una giornata di protesta in tutta la regione Puglia con raduni e cortei organizzati nelle cinque province;

che le richieste avanzate, e rappresentate formalmente a tutti i parlamentari, spaziano dall'approvazione della delega per la legge di orientamento alla trattativa per la modulazione degli aiuti comunitari; dall'avvio della riforma fiscale alla definizione di un protocollo d'intesa per la sicurezza alimentare; dall'approvazione di misure urgenti per la siccità e la lotta alla desertificazione ai provvedimenti per la riduzione del costo dei carburanti agricoli e dei contributi previdenziali ed infine riguardano la revisione delle sanzioni per i vigneti irregolari ed interventi a sostegno dei settori vitivinicolo e oleario;

che mentre questo accadeva, nell'ambito del consesso europeo, veniva respinta la proposta di etichettare il nostro olio al fine di difenderlo e differenziarlo da altri di minore qualità molto spesso venduti come olio italiano o pugliese,

l'interrogante chiede di conoscere quale valutazione si intenda dare circa quanto debba ancora continuare la penalizzazione del settore agri-

colo sia in campo nazionale che europeo e quali iniziative si intenda adottare per stroncare questo perverso fenomeno.

(4-21622)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'applicabilità dello sgravio triennale previsto dalla legge n. 488 del 1998 parrebbe ostacolata dalle direttive del Ministero del lavoro con nota protocollo 81279/16/37/16, secondo quanto fatto presente dall'Assindustria di Bari;

che la medesima organizzazione di categoria ha richiesto l'immediata sospensione della circolare INPS n. 189 del 2000;

che gli uffici del Ministero del lavoro, destinatari di ripetuti solleciti per l'immediata disponibilità di tali documenti, non hanno ancora provveduto a rimetterne copia agli interroganti,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo sulle preoccupazioni espresse dall'Assindustria di Bari sui riflessi negativi di tali atti per la tenuta del tessuto produttivo locale e dei livelli occupazionali;

se gli atti amministrativi citati in premessa siano rivedibili in raccolte pubbliche e, in caso affermativo, quali siano;

in caso negativo, se non si ritenga opportuno farne pervenire copia ai parlamentari interessati a comprendere se le lamentele avanzate in sede locale siano fondate o meno.

(4-21623)

NOVI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il dottor Melillo, funzionario dell'Enel, seguendo alcuni lavori esterni, subiva nel marzo 1978 un grave infortunio sul lavoro con relativo ricovero presso l'ospedale Cardarelli e, successivamente, al II policlinico di Napoli, per alcuni mesi. A seguito di ciò gli fu riconosciuta un'inabilità permanente del 50 per cento;

che la direzione dell'Enel autonomamente riteneva opportuno, constatata la riduzione della capacità lavorativa, adibirlo a mansioni sedentarie, con grave danno morale ed economico, in quanto la retribuzione dell'Enel rappresentava per il Melillo la sola fonte di sostentamento per sé e la sua famiglia;

che il dottor Melillo si attendeva almeno un adeguato risarcimento da parte dell'INAIL per il danno subito o, in subordine, dalla società assicuratrice INA Assitalia. Purtroppo, al danno si aggiunse la beffa in quanto il Melillo dovette scoprire che, pur essendo adibito a seguire lavori esterni e titolare di guida di mezzi sociali, l'Enel aveva ommesso (grave mancanza per un ente pubblico, peraltro il Melillo non è il solo caso che rientra in tale fattispecie) di assicurarlo con l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;

che la stessa INA Assitalia, rifiutando di risarcire il danno, fece rilevare che l'Enel (altra gravissima inadempienza) non aveva inoltrato «nei termini prescritti» la documentazione richiesta;

che al dottor Melillo, quindi, non restò che rivolgersi direttamente all'Enel che, pur resosi conto della grave omissione commessa, anziché indennizzare il danno o attivarsi per il risarcimento dello stesso, cercò in tutti i modi di evitare la questione;

che il dottor Melillo fu costretto ad avviare un procedimento giudiziario che si concluse in prima istanza col risarcimento del danno, quantificato dal pretore in lire 90 milioni, somma che fu effettivamente versata dall'Enel;

che i legali dell'Enel proposero appello avverso tale sentenza, ma che l'istanza successiva si concluse con identico giudizio;

che l'Enel, stranamente e tenacemente accanito contro il Melillo, ricorse in Cassazione, la quale revocò le precedenti sentenze, rimettendo il procedimento per le conclusioni al tribunale di Nola. Questi, rilevata, dopo 12 mesi, l'inattività delle parti, stabilì che l'Enel non era tenuto al risarcimento. Pertanto, l'Enel richiese al Melillo la restituzione della somma versata, intentando altro procedimento presso la magistratura ordinaria. Avverso tale richiesta il Melillo ha opposto resistenza e, per il tramite di altro avvocato, ha ottenuto il passaggio della causa alla magistratura del lavoro, competente in merito;

che il procedimento è tuttora in corso;

che per il colmo della sfortuna, quando il Melillo, in seguito alla ridotta capacità lavorativa, venne spostato ad altro ufficio con «incarico sedentario», si verificò nel marzo del 1990, un secondo incidente con esiti ancor più gravi. Infatti il Melillo cadde in malo modo da una poltrona obsoleta, urtando la testa contro una mensola di marmo che aveva alle spalle e riportando un trauma cranico vertebrale. Fu ricoverato prima all'ospedale Cardarelli, poi al II policlinico di Napoli. In seguito a quest'altro incidente, l'Enel, dopo diversi mesi, invitò il Melillo a sottoporri a visita presso la medicina del lavoro per stabilire i postumi dell'infortunio subito;

che la commissione medica presso la medicina del lavoro, dopo aver sottoposto il Melillo agli accertamenti di rito, stabilì la sua inabilità nella misura del 100 per cento. A questo punto l'Enel (sempre inadempiente rispetto alla copertura INAIL), anziché preoccuparsi delle condizioni di salute del Melillo, si ritenne in diritto di licenziarlo, non ritenendolo più idoneo a svolgere qualsiasi mansione, arrecando ulteriore danno morale e materiale al Melillo stesso. Solo a licenziamento avvenuto, venne fuori un'altra farsa;

che la società assicuratrice INA Assitalia (questa volta attivata), dovendo procedere al risarcimento del danno, anziché attenersi all'inabilità sancita dalla commissione medica presso la medicina del lavoro del II policlinico di Napoli, ritenne di sottoporre a ulteriore visita medica il Melillo. A seguito di ciò stabilì una minima percentuale del 2 per cento aumentata all'8 per cento in seguito;

che il dottor Melillo, senza lavoro, scottato dall'esperienza precedente e con un giudizio pendente, accettò purtroppo la miserevole somma lorda di lire 17.760.304, dalla quale bisognava detrarre le costose spese specialistiche, consulenze tecniche d'ufficio e consulenze di parte sostenute dallo stesso;

che se malauguratamente il Melillo dovesse soccombere in giudizio per il primo infortunio si stabilirebbe uno strano principio: ad un lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, con invalidità permanente del 50 per cento e conseguente declassamento delle mansioni, non spetterebbe alcun risarcimento;

che all'interrogante sembra inverosimile che per il secondo infortunio, la medicina del lavoro stabilisca un'invalidità totale del 100 per cento, che determina il licenziamento del Melillo da parte dell'Enel, mentre, a licenziamento avvenuto, in sede di risarcimento del danno subito, l'INA Assitalia liquidi una percentuale pari solo all'8 per cento;

che all'interrogante risulta incomprensibile che l'Enel pretenda addirittura la restituzione della somma erogata al Melillo, quale risarcimento del danno subito col primo infortunio dopo ben 22 anni,

si chiede di conoscere le misure che si intende prendere sull'incomprensibile e assurda vicenda in cui dai vertici dell'Enel è stato coinvolto il dottor Roberto Melillo.

(4-21624)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è morto a Firenze, all'ospedale di Careggi, Andrea Antonaci, il militare italiano da tempo malato di leucemia che, secondo quanto dichiarato da uno dei responsabili dell'Osservatorio nazionale per la tutela delle forze armate, il maresciallo del Cocer Esercito Domenico Leggiero, nel corso di una puntata di «Striscia la notizia», si sarebbe ammalato in Bosnia dove era in missione, probabilmente a causa dei proiettili all'uranio impoverito;

che il maresciallo Leggiero e l'Osservatorio di cui fa parte si direbbero sicuri che la malattia che ha portato alla morte il militare italiano sia stata contratta in zona di operazioni, mentre il Ministero della difesa negherebbe che la leucemia del militare Antonaci sia conseguenza dell'attività svolta in Bosnia giacché nell'area dove il militare si trovò ad operare non vennero mai esplosi proiettili all'uranio impoverito,

si chiede di sapere:

in quale zona, o in quali zone, della Bosnia il giovane militare Andrea Antonaci abbia svolto il suo servizio, quali armi abbia utilizzato e con quali altre sia venuto in contatto;

se non si ritenga di dover definitivamente e con urgenza chiarire quali siano i rischi per l'impiego dei militari nell'area dei Balcani e quali precauzioni il Ministero della difesa intenda adottare al fine di garantire la salute dei soldati italiani che in quelle zone prestano il loro servizio;

se non si consideri infine un dovere da adempiere con sollecitudine il fare chiarezza sulla morte di Andrea Antonaci, morte che lascia un inquietante interrogativo al quale bisognerebbe fornire risposta alla famiglia dello scomparso e a tutti i militari impegnati fuori dal territorio nazionale. (4-21625)

FIGURELLI, RUSSO SPENA, PETTINATO, MONTAGNINO, FALOMI, CALVI, DE ZULUETA, LOMBARDI SATRIANI, PARDINI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere:

se, nell'esercizio dei propri poteri di «alta vigilanza» conferitigli dalla legge 69/1963 art. 24, il Ministro abbia accertato o intenda accertare il «regolare» funzionamento del Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti siciliani e, in particolare, l'osservanza, ovvero l'inosservanza, di uno dei suoi compiti, «vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti» (L. 69/1963 art. 11 lettera f), nonché l'esercizio di una delle sue «competenze» su «fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali» o che «compromettano la dignità dell'ordine» (artt. 48 e 49);

se il Ministro abbia accertato o intenda accertare se si siano verificate nella vita interna e/o nella iniziativa esterna del Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti siciliani episodi di eterodirezione dell'Ordine, o di espropriazione delle prerogative del Presidente e/o del Consiglio, come nel caso del comunicato attribuito al Consiglio dell'Ordine regionale dei giornalisti siciliani dalla Gazzetta del Sud giovedì 7 dicembre in prima pagina, un comunicato che, sotto il titolo «alla Gazzetta del Sud ampia solidarietà dell'ordine dei giornalisti di Sicilia», rappresentava i gazzettieri «al centro di una campagna diffamatoria promossa dal deputato On. Nichi Vendola»: «di fronte ad accuse prive di fondamento, ad insinuazioni, ad aggettivazioni calunniose, il Consiglio dell'Ordine chiede l'intervento dei Presidenti della Camera e del Senato riscontrando nelle accuse di Vendola un tentativo di intimidire e di limitare la libertà dei giornalisti della Gazzetta del Sud»;

se – acquisendo ai fini della propria «alta vigilanza» copia dell'avviso di convocazione della riunione del Consiglio che avrebbe deliberato il comunicato, nonché del verbale, e della versione ufficiale del comunicato stesso – il Ministro abbia accertato o intenda accertare se il citato comunicato sia stato fatto dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, o da quanti abbiano ritenuto essere il Consiglio dell'Ordine «COSA LORO»;

se la «solidarietà ai giornalisti di Messina» che la Gazzetta del Sud il 10 dicembre attribuiva al Presidente della FNSI Del Boca ha lo stesso marchio di fabbrica di quella attribuita al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti siciliani;

se il Ministro non convenga che il testo stesso della solidarietà attribuita dalla Gazzetta del Sud al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti contiene in sé un indizio significativo della sua falsità o inattendibilità: la richiesta di intervento ai Presidenti della Camera e del Senato (cosa mai avrebbero dovuto e potuto fare queste alte Autorità dello Stato?! e in base a quali leggi?!);

se il Ministro, ai fini dei propri provvedimenti, intenda sentire il parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, secondo quanto previsto alla legge 69/1963, art. 24, ed in considerazione sia del ruolo istituzionale della persona offesa, il Vice Presidente della Commissione Antimafia, sia del «contesto» di queste fabbricazioni di solidarietà funzionali soltanto a colpirlo: le «connessioni messinesi» già descritte nelle relazioni della Commissione Antimafia su Messina e sulla Calabria.

(4-21626)

CAMBER. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il nostro Governo continua nella politica di promettere e nulla dare agli esuli istriani, fiumani e dalmati (nè in termini di «restituzione» degli immobili, né in termini di «equi indennizzi»): parallelamente, si continua ad assegnare grande attenzione e grandi somme per sostenere, segnatamente in Istria, l'organismo associativo rappresentante la minoranza italiana particolarmente in Slovenia e Croazia, così appoggiando in ogni modo possibile, l'Unione degli italiani;

l'Unione degli italiani è attualmente scossa da una sorta di terremoto interno poiché i suoi rappresentanti vengono contestati dagli iscritti in maniera particolarmente pesante e motivata;

i rappresentanti dell'UI cercano quindi di deviare l'attenzione del nostro Governo (e dei semplici iscritti che contestano, appunto, i vertici dell'UI) sostenendo che «contro» la minoranza italiana rappresentata dall'UI vi sarebbe una sorta di disegno teso a colpire la minoranza italiana dello scrivente: in tale contesto, inquadrando, anche, una precedente interrogazione ove lo scrivente chiedeva se rispondesse al vero che la UI («non registrata» in Slovenia e Croazia, come previsto dalla normativa colà vigente), intestataria in persona dei suoi «undici soci fondatori» di molti beni immobili acquistati con denaro «donato alla UI» dal nostro Governo intenderebbe esercitare attività «commerciali»: così ponendosi a rischio (ovvio, rischio «d'impresa») le realtà immobiliari «donate»;

sul rischio «d'impresa» portato dalle attività «commerciali» e sul rischio per le proprietà immobiliari, si evidenzia come la UI sia esposta, con ogni evidenza, a tale rischio, anche posto che il Ministro della giustizia e gli enti locali croati, con nota dd 4 aprile 2000 (prot 016.01/00601/02 514-08-02-00-2, indirizzata alla UI ed all'Ambasciata d'Italia a Zagabria) rivelò la «mancata registrazione dell'UI» nonché che la UI è in «posizione irregolare dal 2 aprile 1998» e, peggio, che la stessa UI (i suoi «rappresentanti») non collaborano alla «rimozione dei motivi ostativi alla registrazione» (!);

peggio, con «successiva» nota dello stesso Ministero croato, dd 27 novembre 2000 si ribadisce e sancisce che «l'Associazione UI non è iscritta» ed è quindi «irregolare»;

causa tali fatti (e ragioni sottostanti) i vertici dell'UI sono, come cennato, contestati in misura assolutamente singolare da larghissima parte degli iscritti all'UI;

in questi giorni, ulteriori risorse sono state accreditate dal nostro Governo alla UI: evidentemente, ignorando le cennate gravissime situazioni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per salvaguardare il patrimonio «immobiliare» donato dall'Italia alla UI.

(4-21627)

PETTINATO, BOCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il quotidiano «La Sicilia» del 14 dicembre 2000 ha pubblicato la seguente notizia: «Anziché dall'innamorato finisce in psichiatria. L'amore contrastato di una bolognese per un giovane linosano»,

si chiede di sapere:

a quale titolo (come, giustamente, si domanda il cronista del quotidiano) e con quale fine gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Porto Empedocle, siano intervenuti in una situazione totalmente rientrante nella sfera privatissima di una persona maggiore di età;

per quale ragione, all'esito di quello che viene descritto come «un breve conciliabolo con le forze dell'ordine», la giovane donna – la quale sarebbe «andata in escandescenze» esclusivamente nei confronti del proprio padre – si sia trovata nella condizione di dover «spintonare anche un agente», venendo, per questo, «caricata» sull'auto di servizio e portata in commissariato;

per effetto di quali domande «degli inquirenti» la giovane donna abbia avuto «una crisi di nervi» e con quale autorità ed in forza di quale norma le forze dell'ordine, anziché ricorrere sul posto alle cure di un medico (supposto che ciò fosse necessario), abbiano deciso di farla ricoverare presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Bologna;

se non si ritenga che la vicenda, così come descritta dal giornalista, evidenzi gravi abusi connessi dai rappresentanti delle forze dell'ordine;

in caso affermativo quali provvedimenti si intenda adottare al riguardo;

con quali mezzi ed in quali condizioni personali la giovane donna protagonista, suo malgrado, della sconcertante vicenda abbia raggiunto Bologna e se essa si trovi tuttora ricoverata ed in forza di quale provvedimento.

(4-21628)

MIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nei mesi scorsi pescatori del Basso Tirreno hanno avuto la sgradita sorpresa di vedere le proprie reti impigliate in banchi di mucillagine che, seppur di modesta entità, hanno comunque ostacolato l'attività di pesca;

che il fenomeno – mai rilevato per il passato, a memoria d'uomo – è stato immediatamente segnalato alla Guardia costiera di Maratea che ha

interessato, a sua volta, la capitaneria di porto di Vibo Valentia, competente per il tratto di mare citato;

che i presidi multizonali di prevenzione di Potenza e Cosenza, opportunamente informati, si sono attivati nel prelevare campioni d'acqua, le cui analisi hanno dato esito negativo;

che pur tuttavia, il fenomeno – benché ufficialmente non rilevato, forse per la sua transitorietà – non può non preoccupare,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivare, d'intesa con gli altri Ministri competenti in materia, un'osservazione sistematica e costante per poter prevenire un danno che sembra interessare, con segni iniziali, oltre all'Adriatico, anche il Basso Tirreno.

(4-21629)

MASULLO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che oltre la metà dei contribuenti nolani, in questi giorni, si sono visti recapitare a casa dal servizio riscossione tributi-gestione Banco di Napoli spa un invito per pagamenti di tributi vari (generici risalenti agli anni dal 1984 al 1992): comunali, ufficio del registro, Irpef, Ilor, eccetera iscritti nei ruoli affidati in riscossione alle precedenti gestioni (Serit-Roma) e non riscossi;

che alla lettera di accompagnamento è allegato un bollettino intestato al servizio riscossione tributi ruoli concessione di Napoli-residui gestione Serit-Roma con l'importo da pagare entro trenta giorni;

che da informazioni assunte presso gli sportelli di Nola, dopo una fila di oltre due ore ci si è sentiti dire che la Serit-Roma, che fino al 1992 gestiva la riscossione dei tributi per la provincia di Napoli, aveva effettuato al Banco di Napoli, nuovo gestore, un passaggio di cassa confuso e inadeguato, rendendo inizialmente la fase di avvio alla riscossione alquanto difficile;

che tale situazione ha creato nei cittadini disagi notevoli, enorme spreco di tempo per assumere informazioni (lavoratori, che si sono dovuti assentare per una giornata), energie perse per la ricerca di ricevute di pagamento o cartelle esattoriali o sospensive per tributi di oltre dieci anni addietro, quasi sempre introvabili per il lungo tempo trascorso;

che molti cittadini, alla richiesta di cifre irrisorie, tra le 3.000 e le 30.000 lire, anche se non dovute per prescrizione, stanno pagando per evitare inutili (anche se gratuiti) ricorsi che vedrebbero aumentare il contenzioso pendente presso le commissioni tributarie o il giudice di pace (altro che snellimento ed accelerazioni dei ricorsi!);

che tale situazione ormai è diffusa in tutta la provincia di Napoli, si chiede di sapere se non si ritenga:

di dover intervenire sul Servizio riscossione tributi-Banco di Napoli affinché questo si astenga dal procedere a raffiche di azioni esecutive avventate e destinate ad aumentare un contenzioso, vessatorio per i cittadini e anti-economico per la stessa pubblica amministrazione;

di aprire un'inchiesta per accertare le responsabilità, civili ed eventualmente penali, per la mancata riscossione dei tributi nei tempi dovuti.
(4-21630)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Banco di Napoli ha svolto a lungo una funzione primaria nel sostegno della economia meridionale;

che l'istituto partenopeo è ormai di proprietà del San Paolo IMI;

che in breve lasso di tempo quasi sicuramente il Banco di Napoli sarà incorporato nel predetto istituto, di fatto scomparendo, anche se, per esclusivi motivi commerciali, potrà rimanerne per qualche tempo il marchio;

che la conseguenza immediata appare essere una certa forma di indifferenza nei riguardi dell'economia meridionale, tant'è che evidente appare il disagio di molte imprese medio-piccole del Sud negativamente condizionate da una politica creditizia abnormemente restrittiva;

che sul fronte della raccolta del risparmio emerge sempre più la tendenza ad impiegarlo fuori dal Mezzogiorno d'Italia;

che a ciò va aggiunto il problema gravissimo del personale che, già mortificato sotto il profilo professionale, rischia oggi in gran numero il posto di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di garantire l'autonomia giuridica e operativa del banco di Napoli evitando il probabile scippo di uno degli ultimi centri decisionali presenti nel meridione d'Italia;

quali iniziative si intenda assumere affinché la razionalizzazione delle risorse umane non implichi un abbassamento dei livelli occupazionali già fortemente devastati.

(4-21631)

BESOSTRI, DUVA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Tazzinetta Benefica, una tra le più antiche Associazioni milanesi che ha come fine primario istituzionale l'assistenza agli anziani bisognosi, quest'anno ha potuto inaugurare in Piazza Duomo la 37^o Edizione della storica «Mostra Presepi», esposizione di vari presepi provenienti da tutta Italia, solo con grande ritardo, dopo aver annullato il primo appuntamento per la manifestazione, a causa del mancato nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Milano;

non sono ben chiare le responsabilità nel ritardo della concessione dei permessi, poiché le istituzioni competenti si sono vicendevolmente chiamate in causa, la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici dichiarando di essere in attesa da parte del Comune della presentazione del piano generale delle manifestazioni natalizie, il Comune, Assessorato per il Commercio e l'Artigianato, dicendo che la manifestazione non rientrava tra quelle di sua competenza;

l'Associazione Tazzinetta Benefica ha dovuto subire per il ritardo nella concessione del permesso notevoli danni e disagi, sia per le ripercussioni sul numero dei visitatori, e dunque sugli incassi, sia per l'organizzazione complessiva;

la Soprintendenza ha infine concesso l'approvazione allo svolgimento della Mostra Presepi, muovendo una serie di richiami e osservazioni ai responsabili della manifestazione, invitandoli alla realizzazione per il futuro di «una struttura più consona all'ambiente storico» e inoltre informandoli che la struttura dovrà essere per tempo e preventivamente concordata con l'Ufficio della Soprintendenza stessa, al fine di evitare atteggiamenti negativi per il 2001,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia al corrente delle motivazioni che hanno portato la Soprintendenza di Milano a negare inizialmente il permesso ad una manifestazione tradizionale, attesa da migliaia di persone, e finalizzata al raccoglimento di fondi per i poveri;

se esistano dei criteri e regole generali valide sul territorio nazionale, secondo le quali venga giudicata la «consonanza» delle strutture allestite in ambienti artisticamente e storicamente rilevanti, considerato che per altre manifestazioni della tradizione natalizia, ad esempio le tradizionali bancarelle a Piazza Navona a Roma, non pare sia tenuto in conto alcun criterio «estetico» e/o «ambientale» per la concessione del permesso.
(4-21632)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-04192, dei senatori Specchia ed altri, sull'etichettatura dell'olio di oliva;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04191, dei senatori Battafarano ed altri, sul licenziamento dei lavoratori nel settore degli appalti postali in Puglia.